

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

**Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI)**

Valida dal 1° gennaio 2004

Prefazione

La presente riedizione della circolare sostituisce la versione in vigore dal 1° gennaio 2000. La nuova edizione della circolare si è resa necessaria in seguito alle modifiche conseguenti alla 4^a revisione dell'Al.

Le novità essenziali riguardano la creazione dei servizi medici regionali, il trasferimento del precedente assegno per grandi invalidi, dei sussidi di assistenza per i minorenni e dei sussidi per le spese di cura a domicilio nell'assegno per grandi invalidi previsto dal nuovo diritto nonché l'introduzione dei tre quarti di rendita. Il nuovo disciplinamento dell'assegno per grandi invalidi ha richiesto la rielaborazione integrale della parte 3 della circolare.

Visto che la circolare è ora accessibile anche in forma elettronica, agevolando così notevolmente la ricerca di singole voci, si rinuncia all'allestimento dell'indice alfabetico.

Le future modifiche e aggiunte potranno essere inserite, come di consueto, mediante fogli sostitutivi.

Ambito Assicurazione invalidità
Beatrice Breitenmoser, vicedirettrice

Indice

Abbreviazioni	15
Parte 1: Introduzione	19
Capitolo 1: Invalidità	19
1. Definizione	19
2. Danno alla salute (elemento medico)	19
2.1 In generale.....	19
2.2 Direttive per la valutazione dei danni alla salute mentale e psichica.....	20
2.2.1 In generale.....	20
2.2.2 In particolare.....	21
3. Incapacità al guadagno permanente o di lunga durata (elemento economico)	23
4. Rapporto causale fra incapacità al guadagno e danno alla salute (elemento causale)	24
Capitolo 2: Insorgere dell'invalidità (evento assicurato)	26
1. In generale.....	26
2. Inizio dell'invalidità per prestazioni di stessa natura scagionate nel tempo	28
Capitolo 3: Condizioni assicurative	28
Capitolo 4: Priorità dell'integrazione sulla rendita	30
1. Principio.....	30
2. Procedura	30
Capitolo 5: Obbligo di ridurre il danno, obbligo d'informare e di cooperare	31
Capitolo 6: Procedura per determinare le condizioni di diritto alle prestazioni	33
1. In generale.....	33

2. Accertamenti medici	33
3. Accertamento sul posto	34
Parte 2: Rendita AI	37
Capitolo 1: Inizio e fine del diritto alla rendita	37
1. Condizioni di diritto generali	37
1.1 Incapacità al lavoro.....	37
1.2 Incapacità al guadagno	38
1.3 Invalidità permanente	38
1.3.1 In generale.....	38
1.3.2 Casi speciali.....	39
1.4 Malattia di lunga durata	40
1.4.1 Periodo di attesa.....	40
1.4.2 Calcolo dell'incapacità al lavoro media e del periodo di attesa	42
1.4.3 Incapacità al lavoro che continua oltre il periodo di attesa	42
1.5 Passaggio da una malattia di lunga durata a un'invalidità permanente.....	43
1.6 Assicurati domiciliati in uno Stato non appartenente all'UE	43
1.7 Basi decisionali.....	43
2. Inizio del diritto alla rendita	44
3. Domanda tardiva e pagamento retroattivo di prestazioni	45
4. Estinzione del diritto alla rendita.....	47
Capitolo 2: Determinazione del grado di invalidità	48
1. Metodi di calcolo	48
1.1 In generale.....	48
1.2 Determinazione del metodo di calcolo.....	49
2. Metodo generale del confronto dei redditi	50
2.1 Applicazione dei vari metodi di calcolo	50
2.2 Elementi di confronto.....	51
2.3 Reddito di persona non invalida	52
2.3.1 Concetto	52
2.3.2 Calcolo del reddito di persona non invalida	54

2.3.2.1	Salariati.....	54
2.3.2.2	Lavoratori indipendenti in generale.....	54
2.3.2.3	Lavoratori indipendenti con aziende familiari	55
2.3.2.4	Invalidi dalla nascita e invalidi precoci privi di sufficienti conoscenze professionali	56
2.3.2.5	Assicurati, che a causa dell'invalidità, non hanno potuto ultimare una formazione professionale iniziata	57
2.3.2.6	Assicurati che seguono una formazione professionale, di cui si può ragionevolmente pretendere che intraprendono un'attività lucrativa	58
2.4	Reddito d'invalido	59
2.4.1	Concetto	59
2.4.2	Attività lucrativa esigibile.....	59
2.4.2.1	In generale.....	59
2.4.2.2	Capacità lavorativa	59
2.4.2.3	Esigibilità dei provvedimenti d'integrazione	61
2.4.2.4	Mercato del lavoro equilibrato.....	61
2.4.3	Calcolo del reddito d'invalido	63
2.4.3.1	Condizioni per parificare il reddito effettivo al reddito d'invalido	63
2.4.3.2	Redditi esclusi dal calcolo.....	64
2.4.3.3	Deduzione delle spese per il conseguimento del reddito causate dall'invalidità	66
2.4.3.4	Baremi dei salari.....	66
2.4.3.5	Salariati.....	67
2.4.3.6	Lavoratori indipendenti in generale.....	67
2.4.3.7	Lavoratori indipendenti con aziende familiari	68
2.5	Calcolo del grado di invalidità	68
3.	Metodo specifico del confronto dei campi di attività	69
3.1	Applicazione	69
3.2	Calcolo del grado d'invalidità	70
3.2.1	In generale.....	70
3.2.2	Assicurati occupati nell'economia domestica.....	71

3.2.3	Assicurati in corso di formazione	73
3.2.4	Membri di comunità religiose	74
4.	Metodo misto	75
4.1	Applicazione	75
4.1.1.	In generale.....	75
4.1.2	Collaborazione gratuita nell'azienda del/della coniuge	76
4.2	Calcolo.....	78
5.	Metodo straordinario.....	80
5.1	In generale.....	80
5.2	Calcolo del grado d'invalidità	80
Capitolo 3: Scala delle rendite per una prima assegnazione di rendita		82
1.	Principio.....	82
2.	Caso speciale	83
3.	Modifica del diritto alla rendita	85
3.1	Peggioramento dell'incapacità al guadagno	85
3.1.1	Principio	85
3.1.2	Effetti	86
3.2	Miglioramento della capacità lavorativa.....	87
3.2.1	Principio	87
3.2.2	Effetti	88
Capitolo 4: Revisione e riconsiderazione.....		88
1.	Revisione.....	88
1.1	In generale.....	88
1.2	Motivi di revisione	89
1.3	Revisione d'ufficio.....	90
1.4	Revisione su domanda	91
1.5	Calcolo dell'invalidità nella procedura di revisione	92
1.6	Effetti della revisione	93
1.6.1	In generale.....	93
1.6.2	Aumento della rendita.....	93
1.6.3	Riduzione o soppressione della rendita	94
1.6.3.1	In generale.....	94

1.6.3.2	In caso di miglioramento della capacità al guadagno	94
1.6.3.3	Ottenimento indebito della rendita o violazione dell'obbligo di informare	95
1.6.4	Invalidità immutata	97
2.	Riconsiderazione	97
2.1	In generale	97
2.2	Riconsiderazione a favore della persona assicurata	98
2.3	Riconsiderazione a sfavore della persona assicurata	99
Capitolo 5: Sospensione della rendita.....		100
Capitolo 6: Riduzione e rifiuto di prestazioni.....		102
1.	Colpa della persona assicurata	102
1.1	In generale	102
1.2	Dolo	103
1.3	Crimine o delitto	104
1.4	Sanzioni	105
1.5	Procedura	105
2.	Violazione dell'obbligo di ridurre il danno, di informare e di cooperare	106
2.1	In generale	106
2.2	Sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di ridurre il danno	106
2.3	Sanzione in caso di violazione dell'obbligo di informare o di cooperare	107
2.4	Procedura d'avvertimento e termine di riflessione	107
Parte 3: Assegni per grandi invalidi dell'AI e dell'AVS		109
Capitolo 1: Assegni per grandi invalidi dell'AI – diritto e calcolo.....		109
1.	Condizioni di diritto	109
1.1	In generale	109
1.2	Importi degli assegni per grandi invalidi	110
2.	Grande invalidità – Definizione e gradi	112
2.1	Definizione	112
2.2	Grande invalidità – tre gradi	112

2.2.1	Grande invalidità di grado elevato	112
2.2.2	Grande invalidità di grado medio	113
2.2.3	Grande invalidità di grado lieve	113
3.	Grande invalidità – singoli aspetti	114
3.1	Atti ordinari della vita	114
3.1.1	In generale.....	114
3.1.2	Vestirsi, svestirsi	115
3.1.3	Alzarsi, sedersi, sdraiarsi.....	115
3.1.4	Mangiare.....	116
3.1.5	Pulizia personale	116
3.1.6	Espletare bisogni corporali	116
3.1.7	Spostarsi (in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali	117
3.2	Aiuto di terzi.....	117
3.2.1	Aiuto regolare e notevole.....	117
3.2.2	Aiuto diretto e indiretto.....	118
3.3	Cure permanenti (prestazioni mediche e assistenziali) ..	119
3.4	Sorveglianza personale permanente	119
3.5	Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana	120
3.5.1	In generale.....	120
3.5.2	Casi d'applicazione	122
3.5.2.1	Accompagnamento finalizzato a rendere possibile una vita autonoma	123
3.5.2.2	Accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana fuori casa	123
3.5.2.3	Accompagnamento destinato a evitare un isolamento permanente	124
3.5.3	Accompagnamento regolare nell'organizzazione della realtà quotidiana.....	124
3.5.4	Distinzione tra accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana e misure di tutela	124
3.5.5	Forma mista: grande invalidità nello svolgimento degli atti ordinari della vita e necessità di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana	125
4.	Casi speciali di grande invalidità.....	125
4.1	Caso speciale di grande invalidità di grado elevato.....	125

4.2	Casi speciali di grande invalidità di grado lieve	126
4.2.1	Cure particolarmente impegnative.....	126
4.2.2	Mantenimento dei contatti sociali.....	127
5.	Diritti particolari dei minorenni	129
5.1	In generale.....	129
5.2	Supplemento per cure intensive	129
5.2.1	In generale.....	129
5.2.2	Assistenza conteggiabile	130
5.2.2.1	Cure e cure di base	130
5.2.2.2	Sorveglianza permanente.....	133
5.3	Sussidio per le spese di pensione	134
6.	Determinazione della grande invalidità e dell'onere d'assistenza	135
6.1	In generale.....	135
6.2	Determinazione della grande invalidità degli adulti.....	135
6.3	Determinazione della grande invalidità dei minorenni	136
6.4	Determinazione dell'onere d'assistenza nel caso dei minorenni per il supplemento per cure intensive	137

**Capitolo 2: Assegno per grandi invalidi dell'AI: nascita,
esclusione, revisione e fine del diritto** 137

1.	Nascita del diritto	137
1.1	In generale.....	137
1.2	Particolarità concernenti gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno d'età.....	140
1.3	Particolarità concernenti l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana	140
2.	Esclusione del diritto.....	141
2.1	In generale.....	141
2.2	Soggiorno in un'istituzione allo scopo di attuare provvedimenti d'integrazione.....	142
2.2.1	Assicurati maggiorenni	142
2.2.2	Assicurati minorenni	143
2.3	Soggiorno in uno stabilimento ospedaliero.....	145
3.	Revisione – modifica del diritto	146
4.	Fine del diritto	147
5.	Nessuna sanzione in caso di colpa dell'assicurato.....	147

Capitolo 3: Assegno per grandi invalidi dell'AVS	147
1. Condizioni di diritto	147
2. Ammontare dell'assegno per grandi invalidi	148
3. Nascita del diritto	149
3.1 Nascita del diritto durante il godimento di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari	149
3.2 Sostituzione dell'assegno per grandi invalidi dell'AI con un assegno per grandi invalidi dell'AVS (diritti acquisiti)	149
4. Revisione – modifica del diritto	150
4.1 In generale.....	150
4.2 Revisione nei casi di garanzia dei diritti acquisiti.....	151
4.2.1 In caso di cambiamento del luogo di soggiorno... ..	151
4.2.2 In caso di peggioramento della grande invalidità.	151
4.2.3 In caso di riduzione della grande invalidità	153
Capitolo 4: Procedura	154
1. Assegno per grandi invalidi dell'AI.....	154
1.1 Disposizioni procedurali generali.....	154
1.1.1 Accertamento.....	154
1.1.2 Decisione e pagamento nel caso degli assicurati maggioresenni	155
1.1.3 Decisione e pagamento nel caso degli assicurati minoresenni	156
1.2 Disposizioni procedurali particolari a proposito dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana	157
1.3 Disposizioni procedurali particolari nei casi speciali di grande invalidità	158
2. Assegno per grandi invalidi dell'AVS	159
Parte 4: Cumulo di diritti alle prestazioni	161
Capitolo 1: Rendita AI – provvedimenti di integrazione e indennità giornaliera dell'AI	161
1. Principio "Priorità dell'integrazione sulla rendita".....	161

2. Periodi di convalescenza dopo provvedimenti sanitari d'integrazione	162
3. Sostituzione di una rendita AI con un'indennità giornaliera	163
4. Nessun diritto ad una rendita AI durante l'istruttoria della domanda o durante provvedimenti d'integrazione di cui l'AI assume la parte preponderante delle spese di vitto e alloggio	164
5. Sostituzione di un'indennità giornaliera AI con una rendita AI	165
Capitolo 2: Rendita AI – rendita dell'AVS	165
Capitolo 3: Rendita AI – Rendita o provvedimento di integrazione dell'AINF obbligatoria o dell'AM	166
1. Rendita AI – Provvedimenti d'integrazione dell'AINF o dell'AM	166
2. Rendita AI – Rendita dell'AINF o dell'AM	166
Capitolo 4: Assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'AVS – Assegno per grandi invalidi dell'AINF o dell'AM.	168
Parte 5: Disposizioni transitorie e disposizioni finali	171
1. Disposizioni transitorie.....	171
1.1 Aumento degli assegni per grandi invalidi; trasferimento dei sussidi di assistenza per i minorenni e dei sussidi per le spese delle cure a domicilio nell'assegno per grandi invalidi.....	171
1.2 Adeguamento delle rendite attuali	173
1.3 Servizi medici regionali (SMR).....	174
2. Disposizioni finali	174
Allegato I.....	175
Allegato II.....	177
Allegato III.....	179

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AI	Assicurazione per l'invalidità
AINF	Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare federale
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CAP	Centro d'accertamento professionale dell'AI
CI	Conto individuale
CIG	Circolare sulle indennità giornaliere
Circ.	Circolare
CP	Codice penale svizzero
CPAI	Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità
DIG	Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità
DR	AVS/AI Direttive sulle rendite
DTF	Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale (v. in particolare l'allegato II)
LADI	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare

LAMI	Legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (non più in vigore)
LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LCS	Legge federale sulla circolazione stradale
LIPG	Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile
LPC	Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
N.	Numero marginale
OADI	Ordinanza contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
OAI	Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
OAINF	Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
OAVS	Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
OPGA	Ordinanza concernente la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
PC	Prestazioni complementari all'AVS/AI
Pra	Die Praxis (rivista)
RAMI	Rivista mensile sull'assicurazione malattie e infortuni edita dall'UFAS

RCC	Rivista mensile (d/f) su AVS, AI e IPG edita dall'UFAS (dal 1993: Pratique VSI)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SAM	Servizio Accertamenti Medico dell'Assicurazione per l'Invalità
SMR	Servizio medico regionale
SUVA	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
VCF	Valutazione della capacità funzionale
VSI	Pratique VSI – Rivista mensile (d/f) a cura dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, che tratta dei problemi inerenti gli ambiti dell'AVS, dell'AI, delle IPG e degli assegni familiari (i numeri di riferimento indicano l'anno di pubblicazione della rivista e la pagina di referenza) – è la prosecuzione della RCC.

Parte 1: Introduzione

Capitolo 1: Invalidità

1. Definizione

Art. 8 cpv. 1 LPGA

È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

² *Gli assicurati minorenni che non esercitano un'attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica o psichica che presumibilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.*

³ *Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le mansioni consuete.*

Art. 4 cpv. 1 LAI

L'invalidità (art. 8 LPGA) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

- 1001 L'invalidità comporta 3 elementi costitutivi:
- un danno alla salute
 - un'incapacità al guadagno
 - un rapporto causale fra il danno alla salute e l'incapacità al guadagno

2. Danno alla salute (elemento medico)

2.1 In generale

- 1002 L'invalidità implica un danno alla salute fisico o psichico causato da infermità congenita, malattia o infortunio (vedi art. 3 e 4 LPGA).
- 1003 Sono assicurati anche i danni causati da tentato suicidio (RCC 1965 p. 368), attività sportiva o intervento medico.

- 1004 Un danno alla salute è *invalidante* quando pregiudica a lungo termine la capacità al guadagno. Per distinguere i danni alla salute invalidanti da quelli non invalidanti valgono in particolare i criteri dell'esigibilità (relativa al rendimento sul lavoro o alla partecipazione a provvedimenti d'integrazione, N. 3045 segg.) e della lunga durata (RCC 1971 p. 196).
Un danno alla salute è invalidante se:
- non si può esigere da una persona assicurata – oppure lo si può solo in maniera limitata – che utilizzi le sue capacità sul mercato del lavoro in generale,
 - malgrado le misure possibili e ragionevolmente esigibili, che siano mediche (come pure psicoterapeutiche), professionali o altre, gli effetti (le ripercussioni) sulla capacità al lavoro sono di lunga durata,
 - a causa del danno alla salute, la persona assicurata è ritenuta insostenibile dall'ambiente di lavoro e se ciò corrisponde al risultato degli accertamenti professionali.
- 1005 Sul danno alla salute e sulle sue ripercussioni sulla capacità lavorativa di regola si pronuncia per primo il medico curante (N. 1054 seg.).
- 1006 L'accertamento di un danno alla salute invalidante ai sensi del N. 1004 spetta al servizio medico regionale SMR (art. 59 cpv. 2 LAI).

2.2 Direttive per la valutazione dei danni alla salute mentale e psichica

2.2.1 In generale

- 1007 Un danno alla salute mentale o psichica sussiste quando un pregiudizio permanente delle funzioni mentali, intellettuali, cognitive o emozionali dovuto ad infermità congenita, infortunio o malattia non può essere curato in modo sufficiente mediante misure terapeutiche e compromette durevolmente, in parte o totalmente, la capacità al lavoro.

- 1008 È sempre compito di un medico valutare, sulla base della documentazione o di osservazioni svolte personalmente, se l'assicurato presenti un danno alla salute mentale o psichica.
- 1009 Il danno alla salute mentale o psichica deve essere provato e documentato mediante riscontri chiari e oggettivi. Nel valutare perizie e referti medici bisogna verificare soprattutto che a disturbi lamentati soggettivamente dal paziente non sia stato conferito lo statuto di riscontri oggettivi. In caso di dubbio i referti o le perizie vanno completati chiedendo chiarimenti al medico o rinviandoli a quest'ultimo. In questi casi i SMR possono verificare i dati anche sottoponendo l'assicurato ad un esame.
- 1010 In caso di danni alla salute mentale o psichica va richiesta una diagnosi secondo ICD-10. Nel valutare le perizie ed i referti medici bisogna verificare in particolare se i dati forniti non siano in contrasto con i criteri diagnostici ICD-10.

2.2.2 In particolare

- 1011 Una *capacità intellettuale ridotta* (oligofrenia, imbecillità, idiozia, demenza) va sempre quantificata mediante serie di test appropriate. Se il quoziente d'intelligenza è inferiore a 70 si presume di regola una capacità al lavoro ridotta. Per ogni singolo caso è tuttavia necessaria una descrizione oggettiva delle ripercussioni della capacità intellettuale ridotta su comportamento, attività professionale, attività quotidiane e contesto sociale.
- 1012 In caso di *disturbi psichici di natura organica* va indicata obbligatoriamente l'eziologia. Il danno, in particolare quello alle capacità cognitive, deve essere quantificato (perizia neuropsichiatrica o neuropsicologica). Inoltre deve essere svolta una valutazione prognostica. Infatti, in particolare i disturbi di natura organica causati da sostanze psicotrope sono reversibili quando queste vengono a mancare e non sono quindi durevoli.

- 1013 Le *tossicomanie* (sindromi da dipendenza quali p. es. l'alcolismo [RCC 1989 p. 283, 1969 S. 236], la dipendenza da medicinali [RCC 1964 p. 115] o da droghe [RCC 1992 p. 180, 1987 p. 467, 1973 p. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 p. 359]) non giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Esse possono tuttavia avere l'effetto di un danno alla salute invalidante se:
- sono la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica, oppure
 - hanno causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura organica della personalità affettiva.
- 1014 I casi di *disturbi deliranti e affettivi* devono essere provati con riscontri chiari e obiettivi. Vanno presi in considerazione e analizzati i punti seguenti:
- una cura o un lavoro in un ambiente protetto possono arrestare o eliminare le ripercussioni negative sulla capacità al lavoro?
 - una cura o un lavoro in un ambiente protetto possono prolungare i periodi in cui l'assicurato è in uno stato di salute relativamente buono e la sua capacità al guadagno è in gran parte preservata?
- La cura o il lavoro in un ambiente protetto hanno spesso buone prospettive di successo e sono ragionevolmente esigibili (N. 3056).
- 1015 La diagnosi "*depressione*", emessa di frequente da medici non specializzati in psichiatria, è insufficiente per la valutazione della capacità al lavoro. Bisogna accertare oggettivamente se il caso in questione è un episodio depressivo di natura temporanea o un disturbo affettivo durevole. È indispensabile fornire dati sulla prognosi in caso di terapia adeguata.
- 1016 La menzione di disturbi *neurotici, somatoformi e da stress* va valutata in modo particolarmente accurato. Spesso si tratta infatti di disturbi psichici provocati in misura preponderante da fattori esterni, quali il sovraccarico dovuto a più

attività contemporanee (p.es. professione e lavoro casalingo) o un ambiente sfavorevole, che spariscono però in caso di cambiamento ragionevolmente esigibile delle condizioni. Non essendo di natura durevole, questi disturbi non sono di per sé invalidanti (RCC 1971 p. 554, RCC 1964 p. 212). Non sono quindi invalidanti neppure le particolarità comportamentali dovute a fattori socioculturali, etnici o familiari o le difficoltà emotive dovute soprattutto all'emigrazione e all'inserimento nel Paese ospite (DTF 127 V 294). Tuttavia possono essere fattori di stress di gravità variabile da individuo a individuo e favorire l'insorgere di disturbi psicogeni.

- 1017 In particolare i "*disturbi somatoformi*", se non accompagnati da una comorbidità psichiatrica, non incidono sulla capacità al lavoro: si può quindi esigere uno sforzo di volontà da parte dell'assicurato. Determinante è il fatto, provato da riscontri oggettivi, che quest'ultimo non possa lavorare o possa farlo solo parzialmente.
- 1018 In particolare nei casi di disturbi *comportamentali e della personalità* bisogna basarsi esclusivamente su riscontri chiari e oggettivi. Combinato con una sindrome da dipendenza (N. 1013), il quadro del disturbo della personalità va distinto in modo chiaro dagli effetti delle sostanze psicotrope. La relazione tra il disturbo della personalità in quanto tale e le ripercussioni negative sulla capacità al lavoro deve essere plausibile e chiara.

3. Incapacità al guadagno permanente o di lunga durata (elemento economico)

Art.7 LPGA

È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato rientrante in linea di conto.

- 1019 Il danno alla salute dà diritto alle prestazioni dell'AI soltanto quando causa un'incapacità al guadagno presumibilmente permanente o di lunga durata (RCC 1985 p. 224, 1983 p. 147, 1973 p. 607).
- 1020 Per le persone non esercitanti un'attività lucrativa, l'impossibilità di svolgere le mansioni consuete è equiparata all'incapacità al guadagno (art. 8 cpv. 3 LPGA, art. 5 cpv. 1 LAI). Si parla di *incapacità lavorativa specifica*, ossia dell'incapacità o della ridotta capacità di svolgere i precedenti compiti (ad es. nell'economia domestica o nello studio).
- 1021 L'incapacità lavorativa differisce dall'*inabilità professionale*, ossia l'incapacità di lavorare nella professione imparata. Se una persona assicurata può esercitare un'altra attività lucrativa senza rilevanti perdite di guadagno non è considerata invalida ai sensi della legge.
- 1022 L'incapacità al guadagno differisce anche dall'*incapacità lavorativa*, ossia l'incapacità di svolgere, per ragioni mediche, una determinata attività in una determinata misura (art. 6 LPGA, N. 3047 segg.).
- 1023 L'AI assicura l'incapacità al guadagno dovuta a motivi di salute; l'AD invece assicura l'incapacità o l'assenza di guadagno derivanti da ragioni economiche.

4. Rapporto causale fra incapacità al guadagno e danno alla salute (elemento causale)

- 1024 Vi è invalidità ai sensi dell'AI quando l'incapacità al guadagno o l'incapacità di svolgere le mansioni consuete è la conseguenza di un danno fisico, mentale o psichico, ossia quando sussiste un rapporto causale fra i due elementi.
- 1025 Per provare l'invalidità è sufficiente che l'incapacità al guadagno sia dovuta solo parzialmente al danno alla salute. Tuttavia chi non è almeno parzialmente incapace di

lavorare non può essere incapace di guadagnare e quindi essere considerato invalido (RCC 1985 p. 224).

- 1026 Non vi è rapporto causale, né invalidità, se l'incapacità al guadagno non è dovuta a un danno alla salute ma deriva da altri fattori (*motivi estranei all'invalidità* cfr. RCC 1989 p. 322) in particolare a:
- ragioni economiche (RCC 1984 p. 361) come disoccupazione, crisi, mancanza o calo delle possibilità di lavoro in una determinata regione o in un determinato settore (qui interviene comunque l'AD),
 - ragioni personali quali impegno (RCC 1964 p. 278), formazione (RCC 1980 p. 278) o conoscenze linguistiche insufficienti, l'età, l'incapacità di lavorare in modo superiore alla norma (RCC 1988 p. 503).

Esempio 1:

Una gerente cieca da un occhio perde il posto a 60 anni per chiusura dell'azienda e per ragioni congiunturali trova soltanto un'attività di rappresentante a basso reddito. Essendo l'incapacità al guadagno dovuta a ragioni economiche, l'assicurata non è invalida ai sensi della legge.

Esempio 2:

A causa di un'operazione alla schiena un assicurato non può più svolgere l'attività di aiuto montatore d'impianti sanitari ma grazie alla lunga esperienza professionale è pienamente abile al lavoro e collocabile, eccezione fatta per le attività che richiedono una posizione china o il sollevamento di pesi superiori a 10 chili. Avendo perso un duro lavoro ausiliario meglio retribuito, in futuro subirà probabilmente delle perdite di guadagno. Questa incapacità al guadagno è dovuta a un danno alla salute e l'assicurato è considerato invalido.

- 1027 In seguito a ragioni estranee all'invalidità, la capacità al guadagno può essere anche superiore rispetto alla situazione reale. In tal caso può esservi invalidità (p. es. condizioni economiche particolarmente favorevoli; nel caso degli indipendenti può trattarsi di ragioni aziendali, come per

esempio, degli ottimi collaboratori che con un impegno superiore alla media, compensano la lacuna dovuta all'invalidità della persona assicurata; il maggior impegno dei familiari; la precaria situazione finanziaria della persona assicurata che la costringe a un lavoro o una prestazione altrimenti insostenibile; cfr. N. 3045 segg.).

Capitolo 2: Insorgere dell'invalidità (evento assicurato)

1. In generale

Art. 4 cpv. 2 LAI

L'invalidità è considerata insorta quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.

- 1028 L'insorgere dell'invalidità o dell'evento assicurato coincide con il momento in cui una prestazione dell'AI è per la prima volta oggettivamente indicata. Essa va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (misura professionale o medica, mezzo ausiliario, rendita ecc.). Per lo stesso danno alla salute possono esserci diversi eventi assicurati.
- 1029 Il momento in cui è inoltrata una domanda o è richiesta una prestazione non è determinante per stabilire l'insorgere dell'evento assicurato.
- 1030 Per il *diritto alla rendita* l'evento assicurato insorge quando la persona assicurata, inabile al lavoro da un anno senza interruzioni rilevanti in ragione di almeno il 40 per cento in media, continua a essere incapace al lavoro per almeno il 40 per cento, ossia il primo giorno dopo che è decorso il periodo di attesa di un anno (malattia di lunga durata), oppure se è diventata incapace al guadagno in maniera permanente per almeno il 40 per cento (invalidità permanente). L'evento assicurato insorge tuttavia al più presto il primo giorno del mese seguente il compimento dei 18 anni (RCC 1984 p. 463).

- 1031 L'evento assicurato non può insorgere, fintantoché la persona assicurata beneficia delle indennità giornaliere di attesa (art. 18 cpv. 1 e 2 OAI), o finché è sottoposta a provvedimenti di integrazione, essendo questi incompatibili con il diritto alla rendita ai sensi degli art. 29 cpv. 2 LAI e 28 cpv. 1 OAI (Pratique VSI 2001 p. 148).
- 1032 Per gli invalidi dalla nascita o precoci l'evento assicurato insorge generalmente nel momento in cui la persona assicurata compie 18 anni, questa regola si applica solo a condizione che questi assicurati non siano al beneficio di un provvedimento di integrazione (p. es. scuole speciali) al momento del compimento del 18° anno di età. In questi casi l'invalidità che dà diritto alla rendita può insorgere solo con la fine o l'interruzione delle misure di integrazione (N. 9001 segg.; Pratique VSI 2001 p. 148).
- 1033 Per gli assicurati domiciliati al di fuori di uno Stato dell'EU il diritto alla rendita sorge se sono stati inabili al lavoro per il 50 per cento in media durante un anno senza rilevanti interruzioni e se dopo il periodo di attesa il grado di invalidità è almeno del 50 per cento o se sono incapaci al guadagno in maniera permanente per almeno il 50 per cento (art. 28 cpv. 1^{ter} in relazione all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; Pratique VSI 1996 p. 188).
- 1034 L'insorgere dell'evento assicurato e il diritto alla rendita di regola coincidono. Possono però anche divergere p. es. in caso di domanda tardiva (N. 2039 segg.).
- 1035 In caso di *provvedimenti d'integrazione*, la persona interessata è da considerare invalida dal momento in cui per la prima volta diviene evidente che il danno alla salute giustifica la concessione di una prestazione secondo le condizioni di diritto previste per legge.
- 1036 Per gli assicurati con un'*infermità congenita* che non hanno ancora compiuto 20 anni, l'invalidità insorge nel momento in cui l'infermità ha reso necessario per la prima volta una cura medica o un controllo permanente (RCC 1967 p. 40).

- 1037 L'ufficio AI accerta l'insorgere dell'evento assicurato con particolare attenzione, poiché esso è determinante per l'adempimento delle condizioni assicurative, per l'inizio delle prestazioni in generale, la determinazione del diritto alla rendita e il calcolo della rendita (DR).

2. Inizio dell'invalidità per prestazioni di stessa natura scagionate nel tempo

- 1038 In caso di provvedimenti d'identica natura che si susseguono e sono strettamente connessi tra loro, per l'insorgere dell'invalidità è determinante il primo provvedimento. Se le condizioni assicurative non sono adempiute al momento in cui si rende necessaria per la prima volta l'adozione di una cura medica o la consegna di un mezzo ausiliario, non possono essere accordate neppure le misure connesse all'infermità in questione che diventano necessarie più tardi. Se, p. es., una persona assicurata si sottopone ad un intervento chirurgico prima di essere assicurata, un secondo intervento reso necessario dal primo non può andare a carico dell'AI neanche se al momento della seconda operazione sono adempiute le condizioni assicurative.
- 1039 Se vengono adottati provvedimenti d'integrazione per un nuovo disturbo non connesso al primo oppure se in una seconda fase dell'integrazione è fornito un mezzo ausiliario di un nuovo genere (p. es. un apparecchio sul posto di lavoro ad assicurati con protesi) se ne deve invece desumere un nuovo evento assicurato per il cui insorgere vanno rivedute le condizioni assicurative.

Capitolo 3: Condizioni assicurative

Art. 6 LAI

¹ Gli svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l'art. 39.

^{1bis} Qualora una convenzione di sicurezza sociale conclusa dalla Svizzera obblighi soltanto uno Stato contraente a versare prestazioni, non sussiste alcun diritto ad una rendita d'invalidità se la totalizzazione dei periodi di assicurazione congiunti in entrambi i Paesi da parte di cittadini svizzeri o cittadini dell'altro Stato contraente giustifica il diritto alla rendita secondo la legislazione dell'altro Stato contraente.

² Fatto salvo l'articolo 9 capoverso 3 LAI, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all'estero.

- 1040 All'insorgere dell'invalidità devono essere adempiute le condizioni assicurative necessarie al versamento delle prestazioni AI.
- 1041 Le condizioni assicurative comprendono due criteri:
 – la durata minima di contribuzione (art. 29 LAVS);
 – il domicilio e il soggiorno abituale in Svizzera (N. 4101 segg. DR).
- 1042 In virtù di convenzioni internazionali e del Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi, per determinati cittadini stranieri e per i rifugiati si possono prevedere condizioni assicurative più vantaggiose che devono essere adempiute all'insorgere dell'invalidità (Direttive sullo statuto degli stranieri e degli apolidi nell'AVS e nell'AI).
- 1043 Per i cittadini stranieri che non hanno ancora compiuto 20 anni si applicano condizioni assicurative agevolate (art. 9 cpv. 3 LAI in relazione all'art. 39 cpv. 3 LAI).
- 1044 L'ufficio AI accerta, all'occorrenza con la collaborazione della cassa di compensazione competente, se sono date le condizioni assicurative (art. 57 cpv. 1 lett. a, art. 60 cpv. 1 lett. a LAI) e ne riporta il risultato negli atti (N. 2016 segg. CPAI).

Capitolo 4: Priorità dell'integrazione sulla rendita

1. Principio

- 1045 Nell'AI si applica il principio "Priorità dell'integrazione sulla rendita". Per principio, i provvedimenti di integrazione sono quindi prioritari rispetto alla rendita. Di regola, non si ha diritto alla rendita finché i provvedimenti di integrazione possono comportare modifiche incidenti sulla rendita (RCC 1984 p. 359, 1982 p. 471, 1981 p. 123, 1970 p. 162 e p. 395, 1969 p. 424).

2. Procedura

- 1046 Prima di accordare una rendita, l'ufficio AI considera, che la persona assicurata lo chieda o no, tutti i provvedimenti di integrazione legalmente possibili, necessari e adeguati per ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete (art. 8 cpv. 1 LAI; RCC 1962 p. 125). Alla persona assicurata si può far osservare che in caso di ristrettezze finanziarie può rivolgersi all'assistenza sociale oppure alla Pro Infirmis.

Esempio:

Un operaio di 35 anni, intelligente, addetto ai lavori pesanti, in seguito ad un disturbo alla schiena, può ancora svolgere praticamente a tempo pieno soltanto leggeri lavori ausiliari. Considerato che le sue possibilità di guadagno sono notevolmente ridotte e che per motivi di salute sono possibili assenze dal lavoro, gli rimane soltanto una capacità al guadagno del 50 per cento. Senza le misure professionali avrebbe diritto a una mezza rendita. L'ufficio AI verifica anzitutto se la riqualifica ad un lavoro leggero accresce il reddito ad un livello che incida sulla rendita, ossia se la capacità al guadagno può essere migliorata o ripristinata totalmente.

- 1047 Per valutare la capacità d'integrazione sono determinanti il parere del SMR e gli altri accertamenti. Gli accertamenti

devono mostrare quali attività professionali potrebbe ancora svolgere l'assicurato in considerazione del suo stato di salute e se vi sono corrispondenti possibilità di impiego sul mercato equilibrato del lavoro (N. 3048 segg.). A tal fine l'ufficio AI può richiedere rapporti, informazioni e perizie e procedere ad accertamenti sul posto (art. 69 cpv. 2 OAI). L'impossibilità di un'integrazione deve essere suffragata da indicazioni concrete e oggettive. L'ufficio AI non può basarsi unicamente sulle indicazioni soggettive della persona assicurata (RCC 1981 p. 42).

Capitolo 5: Obbligo di ridurre il danno, obbligo d'informare e di cooperare

- 1048 In virtù dell'*obbligo di ridurre il danno* (obbligo di autointegrazione), la persona assicurata deve adoperarsi spontaneamente, per quanto possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete (p. es. attività domestica, N. 3098 ; art. 21 cpv. 4 LPGA). In particolare è tenuta a:
- trovare, accettare o conservare ogni attività lucrativa esigibile adeguata alla sua invalidità;
 - procedere a tutti i cambiamenti possibili ed esigibili nella sua attività lucrativa o nel suo ambito di competenze per sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua (p. es. chi prima svolgeva lavori prevalentemente manuali può assumere sempre più compiti amministrativi);
 - sottoporsi a un trattamento terapeutico esigibile se indicato a migliorare la capacità al guadagno in modo da ridurre o sopprimere la rendita (p. es. per eliminare i danni alla salute dovuti all'abuso di alcool e nicotina oppure all'obesità; RCC 1984 p. 359). Che i costi del trattamento medico siano assunti o meno dall'AI è irrilevante;
 - cambiare, se necessario, domicilio se vi sono adeguate possibilità di guadagno (RCC 1983 p. 246, 1970 p. 331).
- 1049 La persona assicurata è tenuta ad *informare ed a partecipare*, ossia a sottoporsi a tutti i provvedimenti che le sono stati ordinati e a contribuire attivamente alla loro buona riu-

scita (art. 28 e 43 cpv. 2 LPGA). Deve sottoporsi p. es. agli esami medici necessari (RCC 1967 p. 255); la persona assicurata residente all'estero deve, se necessario, sottoporsi in Svizzera agli accertamenti necessari per valutare il diritto alla rendita (RCC 1978 p. 265).

- 1050 Negli accertamenti si assumono per principio soltanto i costi connessi all'invalidità (p. es. per l'attività di interprete di una persona audiolesa) e ai provvedimenti di integrazione ordinati dall'ufficio AI (art. 45 LPGA, art. 51 LAI). Se la persona assicurata non padroneggia la lingua ufficiale del Cantone, deve provvedere da sola (a proprie spese), in virtù dell'obbligo di partecipare, affinché durante l'istruttoria presso l'ufficio AI sia presente una persona che conosca la sua lingua madre (p. es. familiari, rappresentanti del consolato o dell'ambasciata). Sono fatte salve le disposizioni di trattati internazionali relative all'accettazione di documenti nella lingua ufficiale dell'altra Parte contraente. Per gli esami psichiatrici nell'ambito di accertamenti medici ordinati (p. es. SAM) e per la VCF, le spese d'interpretariato possono essere assunte se non è a disposizione un membro del personale medico che parli la lingua della persona assicurata.
- 1051 I provvedimenti ordinati e quelli spontanei devono essere compatibili con le condizioni dell'assicurato.
- 1052 Per valutare l'esigibilità dei provvedimenti va considerato l'insieme delle circostanze oggettive e soggettive del singolo caso (cfr. anche N. 3045 segg.). Per i provvedimenti terapeutici non devono essere applicati criteri severi (RCC 1985 p. 328 331). Sono esigibili soltanto i provvedimenti medici che comportano un rischio trascurabile ("operazione di routine", nessun elevato rischio di narcosi ecc.). Nel caso di un trattamento terapeutico non assunto dall'AI, vanno prese in considerazione anche le condizioni economiche della persona assicurata. Un tale provvedimento può essere inesigibile a causa della conseguente perdita di guadagno o dei costi insostenibili.

- 1053 I provvedimenti che mettono in pericolo la vita e la salute non sono esigibili (art. 21 cpv. 4 LPGGA; RCC 1985 p. 328 e p. 331).
- 1054 Per le sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di ridurre il danno o di informare e cooperare si applicano i N. 7015 segg.

Capitolo 6: Procedura per determinare le condizioni di diritto alle prestazioni

1. In generale

- 1055 Per la procedura di determinazione delle condizioni di diritto, si applicano le prescrizioni della CPAI.
- 1056 L'AI non prevede principi secondo i quali in casi dubbi si debba decidere a favore della persona assicurata. Si ha diritto alle prestazioni soltanto se le condizioni sono adempiute con preponderante probabilità (RAMI 1993 p. 156).

2. Accertamenti medici

- 1057 Per verificare le condizioni di diritto, l'ufficio AI richiede un referto al medico curante della persona assicurata.
- 1058 La valutazione delle condizioni di diritto dal punto di vista medico, sulla scorta del referto e di altri documenti, spetta al SMR. Allo scopo, quest'ultimo ha a disposizione medici provenienti da diverse discipline specifiche. Se necessario, esso richiede ulteriori documenti medici e decide se la persona assicurata debba sottoporsi a un esame presso il SMR. Se questi provvedimenti non permettono di accertare sufficientemente la sussistenza delle condizioni di diritto dal punto di vista medico, il SMR raccomanda all'ufficio AI un accertamento medico esteso in una o più discipline specifiche e designa il servizio idoneo allo scopo. Un accertamento più approfondito è esigibile dall'assicurato e non è

sproporzionato quando mancano sufficienti atti sullo stato di salute, la capacità lavorativa e le possibilità d'integrazione (RCC 1980 p. 322).

3. Accertamento sul posto

- 1059 L'ufficio AI effettua accertamenti sul posto (a domicilio, nella casa di cura, sul posto di lavoro) in particolare per le persone che esercitano un'attività indipendente, gli agricoltori e le contadine, gli assicurati che sono occupati nell'economia domestica oppure quando deve verificare il diritto agli assegni per grandi invalidi (compreso un eventuale supplemento per cure intensive nel caso dei minorenni). L'ufficio AI può rinunciare a questo accertamento se le condizioni personali dell'assicurato gli sono sufficientemente note e se il caso è debitamente documentato. Per gli accertamenti, l'ufficio AI usa i moduli disponibili all'indirizzo <http://jacinthe.zas.admi.ch/IntranetAVS/index.html> (rubrica "Download attuali") oppure moduli propri che corrispondano, dal profilo del contenuto e della struttura schematica, ai menzionati moduli (vedi allegato I).
- 1060 Quando si valuta l'invalidità dovuta a carenze psichiche, occorre verificare in particolare se i risultati dell'accertamento sul posto concordano con i dati medici riguardanti la capacità lavorativa esigibile. Se vi sono rilevanti discrepanze tra i risultati dell'accertamento sul posto e l'apprezzamento medico, è necessaria una verifica da parte del SMR.
- 1061 L'incaricato dell'accertamento fornisce nel suo rapporto dati precisi sulle condizioni della persona assicurata e ne verifica concretamente le affermazioni, in particolare per stabilire quali attività siano esigibili in quale misura.
- 1062 In mancanza di conoscenze tecniche specifiche, l'ufficio AI può affidare l'accertamento a specialisti in materia. Questo incarico non può essere conferito a persone, autorità o istituzioni che tutelano gli interessi della persona assicu-

rata, l'assistono e la consigliano. Esse possono tuttavia essere invitate ad esprimersi per iscritto sul caso prima della decisione dell'ufficio AI.

Parte 2: Rendita AI

Capitolo 1: Inizio e fine del diritto alla rendita

1. Condizioni di diritto generali

- 2001 Prima di concedere una rendita, va in ogni caso valutata la possibilità di eseguire provvedimenti d'integrazione.
- 2002 Il diritto ad una rendita nasce al più presto quando l'assicurato:
- presenta un'incapacità permanente al guadagno (invalidità permanente) pari almeno al 40%, oppure
 - è stato incapace al lavoro per un anno e senza notevoli interruzioni per almeno il 40% in media e dopo questo periodo d'attesa rimane incapace al guadagno almeno nella stessa misura presumibilmente per un periodo prolungato (malattia di lunga durata; art. 29 cpv. 1 LAI).
- 2003 L'incapacità al lavoro e l'incapacità al guadagno vanno chiaramente distinte (v. N. 2004 segg.).

1.1 Incapacità al lavoro (art. 6 LPGGA)

- 2004 È incapace al lavoro chi, in seguito ad un danno alla salute fisica, mentale o psichica non può più o può essere solo parzialmente attivo nella professione o nel campo d'attività abituali.
- 2005 La valutazione eseguita dal medico delle ripercussioni del danno alla salute sulla capacità al lavoro, con la conseguente determinazione dell'incapacità al lavoro (totale o parziale), non è decisiva; il medico esprime unicamente il suo parere in merito. La valutazione decisiva, sulla base del parere medico, è di competenza dell'ufficio AI.

1.2 Incapacità al guadagno (art. 7 LPGGA)

- 2006 È incapace al guadagno chi, in seguito ad un danno alla salute fisica, mentale o psichica, non può svolgere un'attività sull'intero mercato del lavoro che entra in considerazione o può svolgerla solo in parte. Per il calcolo del grado d'invalidità è determinante unicamente l'incapacità al guadagno.
- 2007 Non è compito del medico, bensì dell'ufficio AI, determinare l'incapacità al guadagno e quindi l'invalidità nonché il grado della medesima.

1.3 Invalidità permanente (variante a; art. 29 cpv. 1 lett. a LAI)

1.3.1 In generale

- 2008 Si presume un'invalidità permanente quando un danno alla salute ampiamente stabilizzato e sostanzialmente irreversibile pregiudica la capacità al guadagno dell'assicurato in maniera durevole e in misura tale da giustificare una rendita anche in considerazione di eventuali provvedimenti di integrazione (RCC 1977 p. 130, 1970 p. 121). Queste condizioni sono adempiute soltanto in casi eccezionali; il diritto alla rendita nasce perlopiù a causa di una malattia di lunga durata (N. 2017 segg.).
- 2009 – *Stabilità* del danno alla salute: un danno alla salute è stabile quando la causa patologica (malattia, disturbo traumatico) perde il carattere acuto o quando si può presumere che con tutta probabilità esso non migliorerà né peggiorerà (art. 29 OAI; RCC 1985 p. 483, 1968 p. 440).
- Per le malattie e gli infortuni che per esperienza causano disturbi stabili gravi (p. es. una lesione del midollo spinale) la situazione è considerata stabile quando si è conclusa la fase dell'evento patologico labile (RCC 1989 p. 281, 1971 p. 155).

- La necessaria stabilità manca in tutte le malattie che sono ancora in una fase evolutiva e per le quali sono dunque ancora possibili effetti secondari o modifiche dello stato di salute (p. es. cancro: RCC 1985 p. 483, 1971 p. 365, 1965 p. 431, 1963 p. 83; polineurite, tubercolosi, infarto: RCC 1972 p. 289 e 570).
- Nei casi di amputazione, lo stato di salute è da ritenersi stabile dopo la conclusione del trattamento postoperatorio e non dopo l'applicazione di una protesi (RCC 1989 p. 263, 1971 p. 155; vedi anche N. 2006).

2010 – *Irreversibilità* (immutabilità) di un danno alla salute: un danno alla salute è irreversibile soltanto se la malattia o l'infortunio ha lasciato dei postumi permanenti che secondo le più recenti conoscenze scientifiche non possono più essere alleviati o curati (p. es. paralisi dovute alla poliomielite; perdita di un arto per infortunio o amputazione).

2011 L'incapacità al guadagno permanente può essere soltanto pronosticata, non giudicata in base a constatazioni retrospettive (RCC 1985 p. 483; amputazione RCC 1971 p. 155).

2012 L'evento assicurato insorge dal momento in cui si può supporre che l'invalidità sia permanente e non, retroattivamente, dal momento della prima manifestazione della malattia (RCC 1964 p. 394 e p. 395). Se le condizioni assicurative in quel momento sono adempiute, vi è il diritto ad una rendita.

1.3.2 Casi speciali

2013 Determinate malattie che evolvono gradualmente (p. es. schizofrenia progressiva) causano invalidità permanente se il precedente decorso induce a concludere che, in media, la capacità al guadagno non cambierà molto e che persisterà per tutto il periodo di attività rimanente.

- 2014 Se queste condizioni sono adempiute, miglioramenti temporanei dello stato di salute non comportano modifiche del diritto.
- 2015 L'incapacità al guadagno permanente è da presumere nel momento in cui è certo che la malattia è la causa di una incapacità al guadagno media del grado richiesto.
- 2016 Il disciplinamento speciale non si applica a malattie che peggiorano progressivamente (p. es. sclerosi multipla).

1.4 Malattia di lunga durata

(variante b; art. 29, cpv. 1, lett. b LAI)

- 2017 Una malattia di lunga durata sussiste quando lo stato di salute può sia migliorare che peggiorare. In questo caso il diritto ad una rendita AI nasce al più presto allo scadere di un periodo d'attesa di un anno. Durante questo anno l'incapacità al lavoro deve essere in media almeno del 40% e dopo la scadenza del termine deve ancora sussistere un'incapacità al guadagno almeno dello stesso grado.

1.4.1 Periodo di attesa

- 2018 Il periodo di attesa, durante il quale l'incapacità al lavoro deve essere in media almeno del 40 per cento, è di un anno.
- 2019 Per stabilire l'incapacità al lavoro media durante il periodo di attesa sono irrilevanti i motivi di salute che l'hanno causata. I motivi di salute possono essere consecutivi o cumulativi.
- 2020 Il periodo di attesa inizia quando nel singolo caso si constata un chiaro pregiudizio alla capacità al lavoro. Un'incapacità al lavoro del 20% è di regola già rilevante (Pratique VSI 1998 p. 126).

2021 Il periodo di attesa può anche iniziare quando un assicurato che ha assunto una nuova attività per ragioni di salute consegue un reddito notevolmente inferiore pur lavorando a tempo pieno (RCC 1979 p. 281).

Esempio:

Un ingegnere meccanico deve abbandonare alla fine di marzo del 1997 il suo posto di lavoro per motivi di salute. Assume un'attività di rappresentante che può sì svolgere a tempo pieno, ma conseguendo soltanto la metà del suo reddito di ingegnere. Secondo il rapporto medico, l'assicurato è incapace al lavoro all'80 % dall'1.04.1997 nella sua professione di ingegnere meccanico. Il periodo di attesa inizia a partire da questa data.

2022 Il periodo di attesa può anche iniziare nel momento in cui si ottiene l'indennità di disoccupazione, p. es. quando una persona è idonea al collocamento secondo l'AD, ma la sua capacità al lavoro è già notevolmente pregiudicata (RCC 1984 p. 240, 1979 p. 360).

2023 Il periodo di attesa scorre anche durante una pena detentiva (N. 5045; RCC 1989 p. 276, 1977 p. 128).

2024 Un'interruzione notevole del periodo di attesa sussiste se l'assicurato è *interamente* atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi (art. 29^{ter} OAI). A causa dell'interruzione, ad un nuovo insorgere dell'incapacità al lavoro il periodo di attesa riparte da capo.

2025 La ripresa del lavoro è irrilevante se serve solo come terapia e non sussiste una capacità al lavoro economicamente valorizzabile (RCC 1969 p. 571) o se un medico stabilisce che essa è chiaramente insostenibile per l'assicurato (RCC 1964 p. 168, 1963 p. 226).

2026 Per il periodo di attesa durante i provvedimenti di integrazione si veda il N. 9005.

1.4.2 Calcolo dell'incapacità al lavoro media e del periodo di attesa

- 2027 L'incapacità al lavoro media e il periodo di attesa possono essere calcolati in mesi o, più esattamente, in giorni (base 12 mesi / 365 giorni).
- 2028 La formula è la seguente:
 (a mesi/giorni con un'incapacità al lavoro dell'x%) +
 (b mesi/giorni con un'incapacità al lavoro dell'y%) +
 (c mesi/giorni con un'incapacità al lavoro dell'z%) +
 ... = 12 mesi / 365 giorni con un'incapacità al lavoro almeno del 40%
Nell'allegato II sono riportati due esempi con i relativi calcoli.
- 2029 Anche il calcolo del periodo di attesa delle persone attive nell'economia domestica si basa unicamente sull'incapacità al lavoro accertata da un medico e verificata da un SMR e non su quella constatata durante l'inchiesta sul posto.

1.4.3 Incapacità al lavoro che continua oltre il periodo di attesa

- 2030 Oltre a un'incapacità al lavoro del 40 % in media durante l'anno di attesa, la condizione per aver diritto alla rendita è che l'assicurato, scaduto il termine, continui ad essere incapace al lavoro almeno al 40 % (art. 7 LPGGA; Pratique VSI 1996 p. 187).
- 2031 La durata di questa incapacità al lavoro non è determinante. Essa dà diritto alla rendita anche se è di breve durata (RCC 1963 p. 131).
- 2032 L'incapacità al lavoro successiva al periodo d'attesa è determinata secondo i metodi di calcolo previsti dai N. 3001 segg.

1.5 Passaggio da una malattia di lunga durata a un'invalidità permanente

- 2033 In generale il danno alla salute di un assicurato va conoide-rato come malattia di lunga durata (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; variante b). Se però ad un determinato momento lo stato di salute si stabilizza e rimane un'incapacità al lavoro almeno del 40 per cento, occorre verificare se non sussista il diritto a una rendita per invalidità permanente.
- 2034 In questi casi, secondo la variante a, il diritto alla rendita può nascere già prima che scada il periodo di attesa di un anno (RCC 1966 p. 580); la rendita può però essere ver-sata soltanto dal momento della stabilizzazione e non re-troattivamente dall'inizio dell'incapacità al lavoro (RCC 1964 p. 394; 1964 p. 395).

1.6 Assicurati domiciliati in uno Stato non apparte-nente all'UE

- 2035 Gli assicurati domiciliati in uno Stato non appartenente all'UE hanno diritto alla rendita soltanto se sono stati inca-paci al lavoro per il 50 % in media durante un anno senza interruzioni notevoli e se, dopo il periodo di attesa, il loro grado di invalidità è almeno del 50 % (malattia di lunga du-rata) o se sono diventati incapaci al guadagno in maniera permanente almeno per il 50% (invalidità permanente; Pratique VSI 1996 p. 188).

1.7 Basi decisionali

- 2036 Tutti i documenti di rilievo devono essere disponibili al mo-mento della decisione. Essi devono in particolare informare riguardo:
- allo stato di salute (referti di medici, ospedali e del SMR, pareri/perizie);
 - alla capacità al lavoro (referti di medici, ospedali e del SMR, pareri/perizie);

- all'attività lucrativa e/o alle mansioni (rapporti del datore di lavoro, rapporti d'accertamento);
- alla situazione di reddito (rapporti del datore di lavoro, risultati contabili, incarti fiscali, estratti di CI);
- alla capacità al guadagno (in base al metodo di calcolo applicato);
- alla capacità d'integrazione.

2. Inizio del diritto alla rendita

Articolo 29 capoverso 2 primo periodo LAI

La rendita è versata dall'inizio del mese in cui è nato il diritto, ma il più presto dal mese seguente il compimento dei 18 anni.

- 2037 Per principio, il diritto alla rendita nasce con l'insorgere dell'evento assicurato (N. 1028 segg.). Nel caso di una malattia di lunga durata, l'evento assicurato sorge un giorno dopo la scadenza del periodo di attesa di un anno (RCC 1984 p. 463, 1977 p. 448; N. 2015 segg.). In caso di invalidità permanente l'evento assicurato insorge non appena è da presumere un'incapacità lavorativa permanente (N. 2012 segg.).
- 2038 L'evento assicurato non può insorgere, fintantoché la persona assicurata beneficia delle indennità di attesa (art. 18 cpv. 1 e 2 OAI), o finché è sottoposta a provvedimenti di integrazione, essendo questi incompatibili con il diritto alla rendita ai sensi degli art. 29 cpv. 2 LAI e 28 cpv. 1 OAI (Pratique VSI 2001 p. 148). In caso di domanda tardiva bisogna osservare anche l'art. 48 cpv. 1 e 2 LAI (N. 2039 segg.).

3. Domanda tardiva e pagamento retroattivo di prestazioni

Art. 24 cpv. 1 LPGA

Il diritto a prestazioni ... arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione

Art. 48 cpv. 1 e 2 LAI

¹ *Il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse è disciplinato conformemente all'art. 24 capoverso 1 LPGA.*

² *Se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'art. 24 capoverso 1 LPGA. Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza.*

2039 Una domanda è tardiva se la persona assicurata si annuncia all'ufficio AI a oltre dodici mesi dall'insorgenza del diritto alla prestazione.

2040 In caso di domanda tardiva, la prestazione può essere versata retroattivamente soltanto per i dodici mesi precedenti la domanda.

Esempio:

Un assicurato inabile al lavoro dal 15.08.1996 ha diritto a una rendita per malattia di lunga durata dal 15.08.1997 con inizio del pagamento dal 01.08.1997 (art. 29 cpv. 2 LAI). Può annunciarsi fino al 31.08.1998 per percepire la rendita dall'inizio (ossia dal 01.08.1997). Se la domanda è inoltrata appena solo nel mese di settembre del 1998, la rendita può essere versata solo dal 01.09.1997.

2041 Se la persona assicurata non poteva conoscere i suoi diritti o se, per importanti motivi, era oggettivamente impossibilitata ad annunciarsi tempestivamente (p. es. a causa di un grave disturbo psichico), la prestazione è accordata retroattivamente se la domanda è inoltrata entro 12 mesi dal

momento in cui l'assicurato è stato messo al corrente della situazione o dalla fine dell'impedimento (RCC 1988 p. 597, 1984 p. 420 seg. cons. 1. 1975 p. 134). Ciò vale anche per determinate altre persone, legittimate secondo l'art. 66 OAI, che non si sono annunciate tempestivamente pur essendone in grado (RCC 1983 p. 384, 1977 p. 52). In questi casi, le prestazioni sono accordate dall'adempimento oggettivo di tutte le condizioni di diritto. Il versamento oggettivo può tuttavia estendersi al massimo ai 5 anni precedenti la richiesta (N. 10123 DR).

- 2042 La domanda non è tardiva se in occasione di una prima domanda l'amministrazione non ha riconosciuto un diritto alla prestazione debitamente rivendicato né ha adottato alcuna decisione in merito. Se la persona assicurata si annuncia di nuovo in un secondo tempo, il pagamento delle prestazioni non rimosse sottostà ad un termine assoluto di perenzione di 5 anni, retroattivamente dal momento della seconda domanda (Pratique VSI 1997 p. 186).

Esempio:

Un assicurato aveva chiesto nel maggio del 1991 dei mezzi ausiliari AI che gli sono stati accordati. Sebbene dagli atti emergesse anche il diritto alla rendita, l'ufficio AI non l'aveva verificato. Nel maggio del 1997, l'assicurato ha inoltrato una nuova domanda chiedendo espressamente la rendita. Le condizioni risultano adempiute già nel 1986, ragion per cui la rendita può essergli accordata dal maggio 1992 (retroattivamente di 5 anni a contare dalla nuova domanda). Se l'assicurato avesse fatto domanda nell'ottobre del 1994 avrebbe avuto diritto alla rendita dal maggio del 1990. (Per principio vale il termine di perenzione di 5 anni [ottobre 1989]. La prima domanda era però tardiva [il diritto alla rendita era nato dal 1986] ragion per cui, secondo l'art. 48 cpv. 2 LAI, la rendita può essergli versata retroattivamente soltanto per 12 mesi a contare dalla prima domanda).

- 2043 Diversa è la situazione se il diritto alle prestazioni è stato esaminato e giustamente respinto in occasione della prima

domanda. Se l'ufficio AI esamina la seconda domanda, deve verificare, come per la prima, se è stata inoltrata tempestivamente. Se la seconda domanda è tardiva, la rendita può essere accordata al massimo per i dodici mesi che la precedono. Sebbene la persona assicurata debba presentare un motivo valido di revisione secondo l'articolo 87 cpv. 4 OAI (cfr. N. 5004) affinché si esamini la seconda domanda, per il diritto alla rendita non si applicano le disposizioni degli articoli 88a e 88^{bis} OAI relativi alla revisione della rendita, perché essi presuppongono una rendita corrente (RCC 1983 p. 382). Se invece la domanda è stata respinta ingiustamente valgono le disposizioni sulla riconsiderazione (N. 5031 segg.).

- 2044 Gli assicurati minorenni che a 18 anni percepiscono prestazioni periodiche dall'AI oppure beneficiano di altre misure (p. es. di natura medica) sono considerati annunciati per il diritto a un'indennità giornaliera, a una rendita o ad un assegno per grandi invalidi che necessitano di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana (N. 8040 segg.). L'ufficio AI verifica d'ufficio tale diritto.

4. Estinzione del diritto alla rendita

Art. 30 LAI

Il diritto alla rendita si estingue con l'inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS o con la morte dell'avente diritto.

- 2045 Il diritto alla rendita AI si estingue anche quando il beneficiario di una rendita AI percepisce una rendita di vecchiaia anticipata (art. 40 LAVS).
- 2046 Il rinvio della rendita di vecchiaia non è preso in considerazione. Una rendita di vecchiaia che sostituisce una rendita di invalidità non può essere rinviata (art. 55^{bis} lett. OAVS).

Capitolo 2: Determinazione del grado di invalidità

1. Metodi di calcolo

1.1 In generale

- 3001 L'AI prevede quattro differenti metodi di calcolo:
- *il metodo generale del confronto dei redditi*
Per principio si applica a tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa e agli assicurati dai quali si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa. Il grado di invalidità è determinato confrontando il reddito da attività lucrativa esigibile con e senza il danno alla salute (N. 3009 segg.).
 - *metodo specifico del confronto delle attività*
Riguarda le persone che non esercitano un'attività lucrativa, ossia le persone che sono occupate nell'economia domestica, quelle che collaborano gratuitamente nell'azienda del coniuge, gli studenti, i membri di comunità religiose ecc. Il grado di invalidità è calcolato confrontando l'attività effettiva o possibile con e senza danno alla salute (N. 3087 segg.).
 - *metodo misto*
Riguarda le persone che svolgono altre mansioni (p. es. economia domestica, studio) oltre ad un'attività lucrativa a tempo parziale. Il grado di invalidità per l'attività lucrativa è determinato confrontando i redditi, il grado di invalidità per l'attività nell'economia domestica mediante un confronto delle attività (N. 3105 segg.).
 - *metodo straordinario*
Riguarda le persone che esercitano un'attività lucrativa per le quali non ha potuto essere effettuato un confronto dei redditi attendibile – p. es. a causa della situazione economica generale (recessione). Il grado di invalidità è determinato in base alle ripercussioni sul reddito causate dalla ridotta capacità di prestazione (N. 3112 segg.).
- 3002 Per principio il grado di invalidità è determinato in base a un confronto dei redditi. Soltanto se questo metodo non

permette di rilevare il grado di invalidità se ne può scegliere un altro.

- 3003 Non sono ammessi altri tipi di calcolo, quali p. es. il metodo medico-teorico (tabelle d'invalidità) in quanto non previsti dalla legge (RCC 1967 p. 83, 1963 p. 222, 1962 p. 125 e p. 483).
- 3004 Non è ammesso – salvo in condizioni evidenti (p. es. in caso di un'incapacità lavorativa totale) – dedurre automaticamente un grado di invalidità dall'incapacità lavorativa stabilita dal medico (RCC 1962 p. 441). L'ufficio AI deve sempre verificare se, ed eventualmente in che misura, la residua capacità lavorativa possa essere sfruttata al meglio e quale reddito permetterebbe di conseguire con un'attività esigibile. Parimenti, nel metodo specifico, per il calcolo del grado d'invalidità è determinante il confronto delle attività e non la valutazione dell'incapacità lavorativa fatta dal medico.

1.2 Determinazione del metodo di calcolo

- 3005 Per stabilire il metodo di calcolo occorre verificare nei singoli casi quale attività svolgerebbe la persona assicurata in assenza del danno alla salute (attività lucrativa, attività lucrativa a tempo parziale, occupazione nell'economia domestica ecc.).
- 3006 Bisogna prendere in considerazione l'insieme dei dati nei singoli casi, quali gli eventuali compiti educativi e di assistenza dispensati ai figli, l'età, le capacità professionali, la formazione, le inclinazioni e le doti personali della persona assicurata, secondo il criterio dell'esperienza generale della vita (DTF 117 V 194). Nel diritto delle assicurazioni sociali, si richiede di regola la prova della verosimiglianza preponderante (DTF 117 V 194; RCC 1989 p. 128). In particolare va considerata l'evoluzione sociale nella ripartizione dei compiti fra uomo e donna (nessuna assegnazione rigida dei ruoli). Nel caso di una persona assicurata

salariata occorre presumere che ella avrebbe continuato ad esercitare un'attività lucrativa dipendente anche senza il danno alla salute, a meno che non sia provato o sufficientemente probabile che nel frattempo avrebbe intrapreso un'attività indipendente.

- 3007 Il metodo di calcolo è stabilito in base alla situazione sviluppatasi fino all'emanazione della decisione (RCC 1989 p. 127 cons. 2b). Modifiche sostanziali intervenute entro questo termine possono rendere necessario un altro metodo di calcolo. Una modifica sostanziale successiva all'emanazione della decisione può rappresentare un motivo di revisione (N. 5005 segg.).
- 3008 L'ufficio AI riporta nell'incarto il metodo di calcolo, gli elementi di calcolo per la determinazione del grado d'invalidità e una breve motivazione.

2. Metodo generale del confronto dei redditi

Art. 16 LPGA

Per valutare il grado di invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti di integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

2.1 Applicazione dei vari metodi di calcolo

Il metodo generale del confronto dei redditi si applica alle seguenti persone:

- 3009 – gli assicurati che devono interrompere o abbandonare l'attività lucrativa per infortunio o malattia e che senza l'invalidità avrebbero continuato ad esercitarne una;

- 3010 – gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che a causa dell'invalidità guadagnano meno dei non invalidi (p. es. invalidi precoci e invalidi dalla nascita);
- 3011 – gli assicurati che all'insorgere del danno alla salute non esercitavano un'attività lucrativa ma che senza l'invalidità ne avrebbero intrapresa una (p. es. persone attive nell'economia domestica che senza l'invalidità avrebbero probabilmente iniziato un'attività lucrativa o gli assicurati che non hanno potuto terminare una formazione professionale a causa dell'invalidità, N. 3040);
- 3012 – gli assicurati che all'insorgere del danno alla salute non esercitavano nessuna attività lucrativa ma dai quali se ne potrebbe esigere una (p. es. che seguono una formazione professionale e che potrebbero esercitare un'attività lucrativa adeguata (N. 3041 segg.). L'interrogativo si pone anche per chi vive di rendita e i pensionati. In caso negativo si applicano i N. 3087 seg.

2.2 Elementi di confronto

- 3013 Con il metodo del confronto dei redditi si determina il grado di invalidità paragonando
- il *reddito ipotetico senza invalidità*, ossia il reddito che la persona assicurata conseguirebbe presumibilmente se non fosse divenuta invalida (N. 3021 segg.)
 - con *l'ipotetico reddito d'invalido*, ossia il reddito che la persona assicurata potrebbe conseguire malgrado l'invalidità con un'attività esigibile (N. 3044 segg.).
- 3014 Sono considerati reddito determinante, senza invalidità e con invalidità i redditi del lavoro presumibili sui quali sono stati riscossi contributi AVS (art. 25 cpv. 1 OAI; RCC 1986 p. 432). Non sono prese in considerazione altre fonti di reddito, quali i proventi del patrimonio, le rendite, le pensioni, le prestazioni di assistenza, gli assegni familiari e gli assegni per figli e i diritti nei confronti di altre assicurazioni (cfr. N. 3061 segg.).

- 3015 Il confronto dei redditi va determinato in base all'attività lucrativa complessiva (attività principale e attività accessoria; RCC 1980 p. 557).
- 3016 L'ufficio AI si basa in generale soltanto sui redditi annui che si riferiscono allo stesso periodo e stabilisce i redditi determinanti tenendo conto della situazione effettiva al momento in cui è emanata la decisione. Per la determinazione dei redditi si terrà conto dell'evoluzione nominale dei salari avvenuta fino al momento della decisione (Pratique VSI 6/2000).
- 3017 Entrambi i redditi vanno determinati oggettivamente. Fatti estranei all'invalidità vanno trascurati o considerati in uguale misura per entrambi i redditi da confrontare (N. 1024 seg.; RCC 1989 p. 483).
- 3018 Per le persone residenti all'estero devono essere confrontati i redditi che potrebbero essere conseguiti sullo stesso mercato del lavoro con e senza invalidità perché non è possibile un confronto oggettivo del livello dei salari e del costo della vita fra differenti paesi (RCC 1985 p. 469).
- 3019 Nei casi limite – per gradi di invalidità intorno al 40, 50, 60 o 70 per cento – i due redditi vanno determinati con particolare precisione. In caso di dubbio si deve procedere ad esami supplementari.
- 3020 Se il reddito non è provato chiaramente, l'ufficio AI procede ad una riunione dei CI.

2.3 Reddito di persona non invalida

2.3.1 Concetto

- 3021 È considerato reddito ipotetico di persona non invalida, il reddito che la persona assicurata probabilmente conseguì-

rebbe, considerato l'insieme delle circostanze, se non fosse diventata invalida (RCC 1973 p. 198, 1964 p. 388, 1961 p. 338).

- 3022 Come riferimento può servire il reddito che conseguirebbe una persona mentalmente, psichicamente, e fisicamente sana della stessa età, con la stessa formazione, in condizioni di lavoro equivalenti o simili e in un luogo con caratteristiche identiche (RCC 1989 p. 456, 1986 p. 432).
- 3023 Fa parte del reddito ipotetico di persona non invalida anche l'eventuale reddito di un'attività lucrativa accessoria se presumibilmente svolta regolarmente e per un lungo periodo (RCC 1980 p. 557).
- 3024 Vanno considerati inoltre i seguenti casi speciali:
- In caso di variazioni molto forti del reddito ad intervalli relativamente brevi, il reddito d'invalido è determinato in base al guadagno medio di un periodo sufficientemente lungo (RCC 1985 p. 474).
 - Per gli assicurati parzialmente o totalmente disoccupati si considera reddito ipotetico di una persona non invalida quello che essi probabilmente conseguirebbero in una situazione equilibrata del mercato del lavoro se non fosse disoccupata.
 - Se un reddito di persona non invalida è molto basso, occorre verificare se vi era già prima un danno alla salute invalidante (p. es. se era già stata inoltrata una domanda all'AI; se oltre al danno alla salute che ha indotto alla domanda vi erano altri disturbi; se in base al genere del disturbo si può presumere che esso abbia pregiudicato già prima la capacità di guadagno; RCC 1985 p. 659).

Esempio:

Secondo l'INSAI un'ausiliaria di 40 anni è inabile al lavoro per il 25 per cento. Dagli atti relativi alla precedente formazione speciale risulta però un'infermità mentale medio-grave che gli ha impedito di acquisire conoscenze professionali sufficienti. Il reddito ipotetico senza invalidità è quindi molto più alto dell'effettivo, modesto reddito del la-

voro precedente l'infortunio. Determinante è il reddito medio ai sensi del N. 3039: il grado di invalidità secondo la LAI è quindi molto più alto di quello calcolato dall'INSAI.

2.3.2 Calcolo del reddito di persona non invalida

2.3.2.1 Salariati

- 3025 Per determinare il reddito di una persona non invalida bisogna basarsi sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.
- 3026 Vanno presi in considerazione gli aumenti individuali del salario che sarebbero intervenuti in ragione di anzianità di servizio, mutamento della situazione familiare, concrete possibilità di carriera. Non si tiene invece conto delle possibilità di avanzamento meramente teoriche. (RCC 1963 p. 220).
- 3027 Non si tiene conto delle spese salariali accessorie non soggette ai contributi AVS a carico del datore di lavoro (RCC 1986 p. 432).
- 3028 L'ufficio AI invia al datore di lavoro della persona assicurata un questionario per determinare il reddito di persona non invalida. Il questionario contiene almeno i dati del modulo 318.546 (allegato I).

2.3.2.2 Lavoratori indipendenti in generale

- 3029 Il salario senza invalidità è determinato considerando l'evoluzione che l'azienda della persona assicurata avrebbe avuto se non fosse subentrata l'invalidità (RCC 1963 p. 427).
- 3030 Si tiene conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata,

come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 p. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. Il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 p. 125). Il reddito di tali aziende non può però essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 p. 40).

- 3031 Il reddito che non deriva direttamente dall'attività della persona invalida (interessi del capitale investito, reddito derivante dalla collaborazione di familiari [N. 3033] ecc.) va detratto (RCC 1962 p. 481).
- 3032 L'ufficio AI richiede i risultati contabili di diversi anni. Considera in particolare tutti i conti che presentano differenze dopo l'insorgere dell'invalidità (spese per il personale, ammortamenti, ricavo netto e lordo e il loro rapporto con la cifra d'affari). Si considerano inoltre i documenti delle autorità fiscali e quelli relativi ai contributi (cioè le comunicazioni fiscali alla cassa di compensazione) e, se necessario, si procede a un accertamento sul posto (vedi N. 2114 segg. CPAI). Un eventuale rapporto di accertamento dovrà fornire indicazioni sufficientemente precise sull'andamento dell'azienda.

2.3.2.3 Lavoratori indipendenti con aziende familiari

Art. 25 cpv.2 OAI

Ambedue i redditi determinanti di un invalido con attività lucrativa indipendente, che amministra un'azienda in comune con membri della sua famiglia, sono calcolati proporzionalmente all'importanza della sua collaborazione.

- 3033 Se una persona assicurata conduce un'azienda familiare nella quale collaborano familiari senza una congrua retribuzione, per determinare il reddito senza invalidità occorre stabilire la parte di reddito attribuibile alla persona assicurata considerando il suo lavoro nell'azienda prima che in-

sorgesse il danno alla salute. A tal fine, l'ufficio AI si basa sul reddito dell'azienda.

- 3034 Determinante è anche in questi casi la procedura prevista dal N. 3032.

2.3.2.4 Invalidi dalla nascita e invalidi precoci privi di sufficienti conoscenze professionali

Art. 26 cpv.1 OAI

Se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, acquisire sufficienti conoscenze professionali, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l'età, del reddito medio di salariati conformemente alla statistica sui salari e sugli stipendi effettuata dall'Ufficio federale di statistica:

<i>Dopo</i> <i>... anni compiti</i>	<i>Prima</i> <i>... anni compiti</i>	<i>Tasso in percento</i>
...	21	70
21	25	80
25	30	90
30	...	100

- 3035 Gli invalidi dalla nascita e gli invalidi precoci sono assicurati se, per un danno alla salute dalla nascita o dall'infanzia, non hanno potuto conseguire sufficienti conoscenze professionali (RCC 1973 p. 538, 1969 p. 239). Si tratta di tutte le persone che per la loro invalidità non hanno potuto seguire nessuna formazione professionale oppure che ne hanno iniziata ed eventualmente conclusa una, ma che essendo invalide fin dall'inizio della formazione non hanno le stesse possibilità di conseguire un guadagno di una persona non invalida con la stessa formazione (p. es. N. 3024).

- 3036 L'invalidità precoce o dalla nascita non è invece presa in considerazione, se l'impossibilità di acquisire sufficienti co-

noscenze professionali è dovuta a ragioni estranee all'invalidità, p. es. di tipo familiare o finanziario (RCC 1978 p. 33).

- 3037 Per "sufficienti conoscenze professionali" dev'essere intesa la formazione professionale debitamente terminata. Le semiformazioni sono parificate alla suddetta formazione se, per mezzo di un curriculum speciale d'istruzione adeguato all'invalidità, procurano in generale le stesse conoscenze di un tirocinio vero e proprio o di una formazione regolare e offrono all'assicurato le stesse possibilità di guadagno (RCC 1974 p. 506).
- 3038 Per stabilire il reddito senza invalidità è sempre determinante il reddito medio ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 OAI. Non ci si può quindi basare sul reddito di una professione che la persona assicurata, se non fosse stata invalida, avrebbe eventualmente imparato grazie alla sue particolari doti o all'attività e alla formazione dei suoi fratelli (RCC 1973 p. 538, 1969 p. 239).
- 3039 L'UFAS stabilisce annualmente il reddito medio da confrontare, lo comunica agli organi AI e lo pubblica nella Pratique VSI.

2.3.2.5 Assicurati, che a causa dell'invalidità, non hanno potuto ultimare una formazione professionale iniziata

Art. 26 cpv. 2 OAI

Se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua formazione professionale. Il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli si preparava.

- 3040 Questa disposizione si applica ad assicurati, che iniziano una formazione professionale (non ancora invalidi), ma che non possono ultimarla perché nel frattempo lo sono diven-

tati oppure la terminano ma non possono esercitare la professione appresa a causa dell'invalidità (RCC 1963 p. 365). Si applica anche ad assicurati che a causa dell'invalidità hanno dovuto seguire una formazione meno qualificata di quella iniziata o prevista (RCC 1973 p. 538). Per formazione prevista si intendono programmi di studio precisi che un giovane ha dovuto abbandonare essendo diventato invalido poco prima.

2.3.2.6 Assicurati che seguono una formazione professionale, di cui si può ragionevolmente pretendere che intraprendono un'attività lucrativa

- 3041 Se da un assicurato che segue una formazione professionale (senza diritto all'indennità giornaliera) si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa (art. 26^{bis} OAI), dopo un anno di attesa durante il quale avrebbe già potuto esercitarne una, l'invalidità è calcolata secondo il metodo valido per le persone esercitanti un'attività lucrativa (RCC 1982 p. 473). Per stabilire il reddito senza invalidità è determinante il reddito che si può ragionevolmente esigere dalla persona assicurata.
- 3042 Ci si può ragionevolmente attendere che un assicurato intraprenda un'attività lucrativa, se ha concluso una formazione sufficiente e se la nuova formazione non può essere considerata come prima formazione professionale ai sensi dell' articolo 16 LAI.
- 3043 Diversamente va trattato il caso in cui dalla persona assicurata non si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa (N. 3099 segg.).

2.4 Reddito d'invalido

2.4.1 Concetto

- 3044 Per reddito d'invalido s'intende il reddito del lavoro che una persona invalida, dopo eventuali provvedimenti d'integrazione, potrebbe ancora conseguire esercitando un'attività esigibile (N. 3045 segg.) in condizioni normali di mercato del lavoro (N. 3057 segg.).

2.4.2 Attività lucrativa esigibile

2.4.2.1 In generale

- 3045 Per stabilire se e in che misura un'attività lucrativa sia ancora ragionevolmente esigibile valgono i seguenti criteri soggettivi e oggettivi. Determinanti sono in particolare:
- la limitazione dovuta all'invalidità,
 - la situazione personale e
 - i possibili provvedimenti d'integrazione.
- Per principio, l'attività esigibile è stabilita prescindendo dalla situazione contingente del mercato del lavoro (N. 3057 segg.).
- 3046 Che una persona invalida eserciti effettivamente l'attività esigibile non è rilevante per il calcolo del reddito d'invalido. Non può però richiedere una rendita chi, per ragioni personali, non sfrutta appieno la sua capacità lavorativa, ma potrebbe conseguire un reddito che esclude la rendita se esercitasse un'attività esigibile (RCC 1982 p. 471, 1980 p. 581).

2.4.2.2 Capacità lavorativa

- 3047 La possibilità di guadagno è determinata in primo luogo in base alla capacità lavorativa residua, ossia alla capacità di svolgere una determinata attività in una determinata misura (temporale e funzionale) (N. 2004).

- 3048 La valutazione della capacità lavorativa in base allo stato di salute della persona assicurata, ossia la constatazione se una persona possa o debba lavorare seduta o in piedi, all'aperto o in locali riscaldati, se possa portare e sollevare pesi ecc. è compito di un medico (RCC 1982 p. 34, 1962 p. 441). A tale proposito ci si deve basare sul rapporto del SMR (eccezione: i casi determinati esclusivamente da un infortunio o da una malattia professionale e per i quali l'ufficio AI dispone di documenti chiari dell'AINF o dell'AM). Né i medici né il SMR devono invece esprimere pareri sulla capacità di guadagno o sul grado di invalidità.
- 3049 L'ufficio AI esamina le possibilità concrete d'impiego professionale considerando le indicazioni del SMR e le altre attitudini della persona assicurata. L'adeguata valorizzazione della capacità lavorativa residua dipende p. es.
- 3050 – *dalla formazione professionale*
Se l'integrazione non è possibile a causa della formazione insufficiente, il caso non è di competenza dell'AI (motivo estraneo all'invalidità; RCC 1989 p. 322, 1982 p. 34, 1980 p. 260).
- 3051 – *Dalle attitudini fisiche, mentali e psichiche*
- 3052 – Dall'età, p. es. se non vi è più la capacità di adattamento a una nuova attività.
- 3053 – *Dalla posizione sociale e professionale*
- Da una persona invalida che occupava una funzione elevata non si può esigere un'attività lucrativa nettamente inferiore. Si può nondimeno esigere un'attività lucrativa di livello più basso se per ragioni personali o di altra natura la persona assicurata avesse comunque dovuto accettare, anche senza danno alla salute, un sostanziale ridimensionamento della sua posizione economica (RCC 1976 p. 285), oppure se ne consegue soltanto una lieve perdita di salario (RCC 1978 p. 65).

- Dai lavoratori indipendenti si può esigere un'attività dipendente soprattutto se consente un guadagno nettamente superiore (RCC 1983 p. 246, 1968 p. 434).
- Anche da una persona invalida andata in pensione perché non poteva più esercitare la precedente professione a causa del danno alla salute si può esigere un'altra attività lucrativa adeguata (RCC 1982 p. 471).

3054 – *Dal luogo di domicilio*

Il cambiamento di domicilio necessario per assumere un'attività lucrativa è di regola esigibile (RCC 1987 p. 458, 1970 p. 331, 1969 p. 490, 1967 p. 157). Occorre tuttavia tenere debitamente conto delle condizioni sociali (p. es. figli in età scolare) e della situazione sul mercato immobiliare (per il rimborso delle spese di trasporto: art. 6^{bis}, cpv. 2 OAI e la Circolare sui provvedimenti professionali d'integrazione).

3055 – *Da ragioni familiari*

I lavori domestici o di assistenza possono p. es. essere d'ostacolo all'esercizio di un'attività lucrativa a tempo pieno o parziale.

2.4.2.3 Esigibilità dei provvedimenti d'integrazione

3056 Per principio è esigibile ogni provvedimento d'integrazione che consente alla persona assicurata di esercitare un'attività lucrativa esigibile ai sensi del N. 3045 segg. (RCC 1983 p. 246). Le conseguenze del rifiuto di provvedimenti d'integrazione sono disciplinate dal N. 7017 segg.

2.4.2.4 Mercato del lavoro equilibrato

3057 "Mercato del lavoro equilibrato" è un termine teorico ed astratto che serve a delimitare l'obbligo alla prestazione tra l'AD e l'AI. Esso implica da un lato un certo equilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro, dall'altro un mercato del

lavoro che offre un ventaglio differenziato di possibili attività (RCC 1985 p. 469).

- 3058 Le possibilità di guadagno dell'assicurato devono essere valutate prescindendo possibilmente dalle fluttuazioni congiunturali e tenendo conto della situazione equilibrata del mercato del lavoro in un raggio ragionevole e nei settori di attività che entrano in considerazione per l'assicurato (RCC 1989 p. 328). Se però risulta che un'offerta di impiego è possibile solo in condizioni del mercato del lavoro molto favorevoli, per valutare l'attività lucrativa dell'assicurato non ci si deve basare su di esse, con riserva del N. 3060 quarto trattino. In tal caso occorre basarsi sulle possibilità reali di un mercato del lavoro equilibrato (RCC 1961 p. 79).
- 3059 Se la situazione del mercato del lavoro non è equilibrata, il reddito annuo effettivo di un'attività lucrativa può essere considerato reddito d'invalido determinante solo quando, visto l'insieme delle circostanze, ci si può attendere che resti immutato anche in caso di normalizzazione del mercato del lavoro (N. 3060). Ciò non è il caso, in particolare, quando il reddito conseguito diminuisce causa disoccupazione temporanea o riduzione dell'orario di lavoro provocate da fattori congiunturali, oppure quando, al contrario, la situazione particolarmente favorevole del mercato del lavoro favorisce le persone gravemente impedito, che possono così guadagnare bene, mentre in un mercato del lavoro equilibrato sarebbero fortemente svantaggiate dalla concorrenza di persone sane.

Esempio:

A causa di turbe psichiche croniche (con valore patologico) le prestazioni di un impiegato di ufficio variano sensibilmente ed egli ha frequenti controversie con i colleghi che lo portano a cambiare spesso posto di lavoro. Nei periodi di alta congiuntura, egli trova comunque sempre un nuovo posto di lavoro e consegue un reddito quasi normale. In un periodo di recessione invece, trova lavoro solo in modo sporadico, anche se il suo stato di salute non si è aggra-

vato. In entrambi i casi, nessuno dei due redditi corrisponde a quello che avrebbe probabilmente conseguito in una situazione equilibrata del mercato del lavoro. Non è perciò ammissibile negare l'esistenza dell'invalidità durante l'alta congiuntura e concedere, durante la recessione, una rendita intera in base ad un reddito effettivo meno elevato, oppure continuare a negare l'esistenza di un'invalidità che dà diritto a una rendita poiché la perdita di guadagno subita sarebbe dovuta alla disoccupazione.

2.4.3 Calcolo del reddito d'invalido

2.4.3.1 Condizioni per parificare il reddito effettivo al reddito d'invalido

- 3060 Il reddito effettivo, con riserva delle spese di conseguimento del reddito causate dall'invalidità e passibili di deduzione (N. 3071 segg.), è considerato reddito d'invalido determinante se
- gli assicurati esercitano un'attività per la quale si può ritenere che la capacità lavorativa residua sia valorizzata pienamente come attività lucrativa esigibile, e
 - il reddito conseguito corrisponde alla prestazioni di lavoro fornite e
 - se si può ritenere che tale reddito potrebbe essere conseguito anche altrimenti sul mercato del lavoro equilibrato in maniera durevole ed esigibile, oppure se vi sono condizioni di lavoro particolarmente stabili (RCC 1973 p. 198; 1961 p. 79), che escludono o rendono molto improbabile un cambiamento del posto di lavoro anche senza invalidità. Le condizioni di lavoro sono particolarmente stabili quando si può ritenere che l'attività sarà svolta finché l'invalidità lo permetterà indipendentemente dal mercato del lavoro.

2.4.3.2 Redditi esclusi dal calcolo

- 3061 – *Reddito di un'attività lucrativa non esigibile* (N. 3045 segg.). È inesigibile anche un'attività di per sé adeguata ma che richiede manifestamente sforzi eccessivi alla persona invalida (p. es. un lavoro di 6 ore al giorno invece di sole 4); in questi casi, va considerato soltanto il reddito di una prestazione di lavoro esigibile secondo le circostanze. L'esigibilità si basa di regola sulle constatazioni del medico.
- 3062 – *Reddito che la persona assicurata ha conseguito con un'attività temporanea oppure in circostanze del tutto particolari* anche se corrisponde ad una prestazione esigibile. Il salario ottenuto durante un tentato provvedimento di integrazione è di regola irrilevante per il calcolo del reddito d'invalido.
- 3063 – *Prestazioni del datore di lavoro per la perdita di guadagno dovuta ad infortunio o malattia in caso di provata incapacità lavorativa* (art. 25 cpv.1 lett. a OAI).

Esempio:

Un'impiegata di ufficio con un salario mensile che a causa di un disturbo cardiaco può lavorare soltanto 4 ore al giorno, manca spesso sul lavoro a causa di una provata incapacità lavorativa totale. Complessivamente è assente dal lavoro per almeno tre mesi in media annualmente. La perdita di guadagno risultante non è computabile come reddito d'invalido, ragion per cui il reddito determinante d'invalido è pari solo ai tre quarti del guadagno annuo conseguito.

- 3064 La perdita di salario dovuta ad una malattia/un infortunio temporanei che non causano invalidità, invece non può essere dedotta durante il calcolo del reddito d'invalido (RCC 1986 p. 496).
- 3065 – Per "*salario sociale*" (prestazione sociale facoltativa; RCC 1978 p. 473, 1970 p. 336, 1965 p. 158, 1961

p. 467), si intendono le prestazioni del datore di lavoro per le quali la persona assicurata non può fornire – ed è provato – una contropartita adeguata né qualitativamente né quantitativamente a causa della limitata capacità lavorativa (art. 25 cpv.1 lett. b OAI). Se p. es. ad una persona invalida che riesce a fornire solo mezza prestazione con un orario di lavoro normale oppure a lavorare solo mezza giornata con un ritmo di lavoro normale è pagato il salario normale per il lavoro a tempo pieno, la metà è considerata salario sociale.

- 3066 Per principio, si deve ritenere che il salario percepito corrisponde al lavoro fornito (RCC 1980 p. 321). Un certo calo o rallentamento delle prestazioni per motivi di salute non giustifica un "salario sociale" se le differenze non sono tali da mettere in pericolo il posto di lavoro e possono essere accettate dal datore di lavoro senza una riduzione del salario.
- 3067 Il versamento di un "salario sociale" viene preso in considerazione in particolare in caso di rapporti di parentela, di amicizia, di affari fra il datore di lavoro e l'assicurato e la sua famiglia, di un lungo periodo di servizio oppure di assegnazione a categorie salariali fisse. Una nuova o recente assunzione non giustifica di regola prestazioni sociali facoltative. Le difficoltà iniziali comportate da un nuovo impiego non giustificano prestazioni sociali facoltative in quanto fenomeno normale anche tra i non invalidi.
- 3068 Ci sono comunque datori di lavoro che assumono invalidi soprattutto per ragioni umanitarie e sono quindi generosi anche nella retribuzione e datori di lavoro che hanno sopravvalutato la capacità di lavoro ma non vogliono comunque ridurre il salario all'invalido.
- 3069 Il SMR verifica se l'incapacità lavorativa indicata dal profilo medico è tale da giustificare un "salario sociale" nella misura indicata (v. N. 1054).

- 3070 – *Indennità giornaliera dell'AI, indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e indennità di disoccupazione* (art. 25, cpv. 1, lett. c OAI).

2.4.3.3 Deduzione delle spese per il conseguimento del reddito causate dall'invalidità

- 3071 Possono essere dedotte dal reddito tutte le spese che a causa dell'invalidità sono costantemente necessarie per conseguire il reddito (RCC 1986 p. 496, 1968 p. 581, 1967 p. 508, 1964 p. 331).
- 3072 Le spese devono essere giustificate oggettivamente e provate da pezze giustificative. Devono essere causate direttamente o indirettamente dall'invalidità. Le spese vanno a carico della persona assicurata (non sono coperte dall'assicurazione sociale [AI compresa] né da un'assicurazione privata).
- 3073 Si tratta p. es. di spese regolari causate dall'invalidità per
 – il tragitto verso il lavoro (spese per l'utilizzo di una vettura personale, l'abbonamento per il treno oppure per l'accompagnamento),
 – le spese necessarie per conservare la capacità lavorativa (cure mediche e/o medicamentose regolari),
 – alloggio ed assistenza.

2.4.3.4 Baremi dei salari

- 3074 Per determinare il reddito d'invalido si possono anche applicare i salari indicativi (Rilevazione svizzera della struttura dei salari RSS) se, dopo l'insorgere del danno alla salute, la persona assicurata non ha assunto nessuna attività lucrativa o comunque nessuna attività lucrativa ragionevolmente esigibile (Pratique VSI 1999 p. 51; RCC 1989 p. 485 cons. 3b).

- 3075 Occorre considerare che le persone con problemi di salute, essendo ostacolate anche nello svolgimento di leggere attività ausiliarie, sono svantaggiate sul piano salariale rispetto ad una persona pienamente abile al lavoro e devono quindi accettare di regola aliquote salariali inferiori alla media (DTF 114 V 310 cons. non pubblicato 4b). Secondo la prassi, in questi casi si può procedere ad una deduzione del 10% fino al 25% dal salario indicativo (Pratique VSI 2000 p. 314, 1998 p. 170, 1998 p. 296 cons. 3b).

2.4.3.5 Salariati

- 3076 I dati del reddito d'invalido vanno confrontati con le indicazioni del medico. Se dal confronto risulta che la persona assicurata fornisce probabilmente una prestazione lavorativa inferiore o superiore a quella da essa esigibile, è necessario far eseguire al SMR una verifica della fattispecie sul piano medico (vedi N. 1058).
- 3077 La procedura è fondamentalmente disciplinata dal N. 3028.

2.4.3.6 Lavoratori indipendenti in generale

- 3078 Se il reddito aziendale di un lavoratore indipendente non subisce sostanziali diminuzioni dovute all'invalidità, l'invalidità viene presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dopo l'insorgere del danno alla salute, l'adempimento di determinati compiti nell'azienda è affidato ad un numero superiore di persone oppure ad orari di lavoro notevolmente più intensi (aumento delle spese per il personale).
- 3079 La procedura è disciplinata per principio dal N. 3032.

2.4.3.7 Lavoratori indipendenti con aziende familiari

- 3080 L'ufficio AI calcola la parte del reddito che può essere attribuita alla persona assicurata in base all'attività esigibile dopo l'insorgere del danno alla salute (art. 25 cpv. 2 OAI).
- 3081 La persona assicurata deve adeguare la propria attività all'invalidità e, se necessario, ripartire i compiti fra i membri della famiglia in modo che la residua capacità lavorativa sia sfruttata appieno (RCC 1963 p. 81, 1962 p. 481). Occorre anche considerare quali attività siano alla portata dei membri della famiglia. Nella aziende più grandi, p. es., l'organizzazione del lavoro e la conduzione dell'azienda hanno un ruolo determinante. Se la persona assicurata riesce a svolgere una funzione di conduzione malgrado l'invalidità, deve esserle computata una quota importante del reddito aziendale (RCC 1964 p. 250).
- 3082 La procedura è disciplinata per principio dal N. 3032.

2.5 Calcolo del grado di invalidità

- 3083 Il grado d'invalidità di una persona è uguale al 100% meno il rapporto in per cento tra il reddito di questa persona invalida (Rin.) e il reddito senza invalidità (Rv.).
- 3084 Il grado di invalidità può essere calcolato con la seguente formula:

$$\frac{Rv. - Rin. \times 100}{Rv.} = x \%$$

Esempio:

Una persona assicurata guadagnerebbe 45 000 franchi se non fosse invalida. Con l'invalidità guadagna solo 15 000 franchi. In base al seguente calcolo, il grado di invalidità è pari al 66.66%:

$$\frac{(45\ 000 - 15\ 000) \times 100}{45\ 000} = \frac{30\ 000 \times 100}{45\ 000} = \frac{3\ 000}{45} = 66,66\ %$$

- 3085 Il calcolo del grado d'invalidità deve essere riportato negli atti.
- 3086 Una valutazione del grado d'invalidità in deroga a questa formula di calcolo non è ammessa (Pratique VSI 2001 p. 265, 2000 p. 306).

3. Metodo specifico del confronto dei campi di attività

Articolo 28 capoverso 2^{bis} LAI

L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'articolo 16 LPGGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

3.1 Applicazione

Il metodo specifico del confronto nei campi di attività si applica ai seguenti assicurati:

- 3087 – gli assicurati che all'insorgere del danno alla salute non esercitavano un'attività lucrativa e che in seguito, non ne hanno assunta alcuna, né ne avrebbero assunta una se non fossero divenuti invalidi (p. es. assicurati occupati nell'economia domestica, apprendisti e studenti che continuano la formazione, membri di comunità religiose). Per i pensionati il cui danno alla salute insorge dopo il pensionamento e per chi vive di rendita si veda il N. 3012.
- 3088 – Gli assicurati che dopo l'insorgere dell'invalidità non continuerebbero ad esercitare la loro attività lucrativa neppure se non fossero invalidi (p. es. perché hanno iniziato una formazione che non ha nulla a che vedere con il danno alla salute; oppure perché assumono mansioni

non retribuite quali lavori domestici o di assistenza). I casi dei pensionati che subiscono un danno alla salute appena prima del pensionamento anticipato (p. es. i piloti della Swissair che vanno in pensione a 55 anni) vanno sottoposti all'UFAS prima della decisione con una domanda debitamente motivata.

- 3089 I provvedimenti d'integrazione possibili ed esigibili vanno anch'essi sempre presi in considerazione. Per una persona che non può più, o può solo in misura molto ridotta, provvedere all'economia domestica, l'invalidità va calcolata secondo il metodo del confronto dei redditi se è ragionevolmente esigibile un'attività lucrativa (N. 3045 segg.).

3.2 Calcolo del grado d'invalidità

3.2.1 In generale

- 3090 Quando si applica il metodo specifico occorre effettuare un elenco delle attività che la persona assicurata esercitava prima dell'invalidità oppure che eserciterebbe se non fosse invalida. Questo elenco va confrontato con l'insieme di tutte le attività ragionevolmente esigibili malgrado l'invalidità e dopo eventuali provvedimenti d'integrazione. Per gli assicurati occupati nell'economia domestica si usa sempre un questionario speciale (modulo 318.547.01, v. allegato I, oppure un questionario analogo).
- 3091 Per il confronto, si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (p. es. il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevoli gratuite). Sono quindi escluse le attività del tempo libero.
- 3092 L'ufficio AI rileva il grado d'invalidità con un accertamento sul posto. Il funzionario incaricato indica le attività che la persona assicurata non può più esercitare e quelle nelle quali è notevolmente impedita e da quando. Fornisce indicazioni sul grado delle limitazioni dovute all'invalidità e su un eventuale maggiore dispendio di tempo (quest'ultimo va

preso in considerazione se non è già stato incluso nell'ambito della soppressione di un dominio d'attività). Valuta anche in che misura la persona beneficia dell'aiuto di terzi (familiari, vicini, personale ausiliario) per compiere le sue attività.

3.2.2 Assicurati occupati nell'economia domestica

Art. 27 primo periodo OAI

Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

3093 Per mansioni consuete nell'economia domestica si intendono in generale le attività riportate al N. 3095.

3094 L'importanza dell'economia domestica dipende dalle particolarità del singolo caso (p. es. dimensioni della famiglia, caratteristiche dell'abitazione, impianti tecnici e mezzi ausiliari, superficie da gestire).

3095 Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività	Minimo %	Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)	2	5
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)	10	50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)	5	20

Attività	Minimo %	Massimo %
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)	5	10
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)	5	20
6. Accudire i figli o altri familiari	0	30
7. Altre attività (p. es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*	0	50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)

- 3096 Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
- 3097 Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. I valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
- 3098 In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). ella deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.

Esempio:

Una casalinga con due figli in età prescolare, a causa di un danno alla salute, può ancora svolgere solo parzialmente l'attività domestica. Per quanto riguarda l'alimentazione la sua attività è scesa al 50 %. Può educare e accudire i figli solo parzialmente perché non può più sorvegliarli e accompagnarli fuori casa. Non è più in grado di svolgere gli altri lavori (salvo la conduzione dell'economia domestica). Il grado di invalidità è stabilito in base alla seguente valutazione:

Attività	Valutazione in %	Diminuzione in %	Invalidità in %*
1. Conduzione dell'economia domestica	5	0	0
2. Alimentazione	40	50	20
3. Pulizia dell'abitazione	10	100	10
4. Acquisti	10	100	10
5. Bucato, manutenzione vestiti	10	100	10
6. Assistenza	20	40	8
7. Attività varie	5	100	5
Totale	100		63

* Invalidità nelle singole attività in confronto all'insieme delle mansioni consuete

La persona assicurata è invalida al 63 per cento ed ha quindi diritto a tre quarti di rendita.

3.2.3 Assicurati in corso di formazione

Art. 26^{bis} OAI

L'invalidità di un assicurato in corso di formazione è valutata secondo l'articolo 28 capoverso 2^{bis} LAI, se non si può ragionevolmente esigere ch'egli svolga un'attività lucrativa.

- 3099 Per gli assicurati in corso di formazione, l'invalidità è calcolata per principio secondo il metodo specifico del confronto delle attività (RCC 1982 p. 473).
- 3100 Se un danno alla salute arreca considerevole pregiudizio alla formazione, il grado d'invalidità corrisponde alla misura in cui il danno alla salute impedisce alla persona assicurata di seguire normalmente la formazione. Questo genere di calcolo vale per tutto il periodo della formazione.

Esempio:

Una persona in corso di formazione è da considerare invalida al 50 per cento se a causa di una malattia o di un infortunio è in grado di affrontare soltanto la metà del programma che una persona non invalida compie nelle stesse discipline e allo stesso stadio della formazione. È da considerare totalmente invalida se deve interrompere la formazione per ragioni di salute.

- 3101 Lo stesso vale per gli assicurati che per ragioni di salute devono rinviare o cambiare formazione (RCC 1982 p. 473).
- 3102 Per gli invalidi precoci o dalla nascita la cui invalidità sarà presumibilmente permanente (N. 3035 segg.), per le persone che per motivi di salute non hanno potuto concludere la formazione (N. 3040) e per quelle dalle quali si può esigere l'esercizio di un'attività lucrativa (N. 3041 segg.), la valutazione dell'invalidità si effettua secondo il metodo di confronto dei redditi (RCC 1982 p. 473).

3.2.4 Membri di comunità religiose

Art. 27 secondo periodo OAI

Per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

- 3103 L'attività esigibile dalla persona assicurata dopo l'insorgere dell'invalidità è valutata non solo in base ai precedenti

compiti, ma all'insieme delle mansioni possibili nella comunità.

- 3104 Per esempio, il religioso costretto dall'invalidità a rinunciare al ministero esercitato fuori dal convento, ma che può svolgere almeno parzialmente una delle attività affidate abitualmente ai monaci che lavorano all'interno del convento, è ritenuto invalido solo nella misura in cui è impedito nell'esercizio di questa attività.

4. Metodo misto

Art. 28 cpv.2^{ter} LAI

Qualora l'assicurato eserciti un'attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa parte è determinata secondo l'articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2^{bis}. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d'invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti.

4.1 Applicazione

4.1.1. In generale

- 3105 L'invalidità è calcolata secondo il metodo misto per le persone che esercitano un'attività lucrativa e che oltre a questa condurrebbero l'economia domestica o svolgerebbero altre mansioni.

4.1.2 Collaborazione gratuita nell'azienda del/della coniuge

- 3106 L'attività che una persona svolge gratuitamente, oltre all'economia domestica, nell'azienda del/della coniuge è valutata secondo il metodo straordinario (N. 3112 segg.). Per determinare il grado d'invalidità si calcolano le ore di lavoro che la persona assicurata svolgeva nell'azienda prima del danno alla salute o che avrebbe svolto senza di esso. La differenza rispetto all'orario di lavoro consueto nel ramo è considerata lavoro domestico. In seguito si accerta quali attività può ancora svolgere malgrado l'invalidità applicando il confronto delle attività per il lavoro domestico e il metodo straordinario per il lavoro gratuito nell'azienda.
- 3107 Confrontando l'impedimento rilevato nei due campi di attività si ottiene il grado d'invalidità secondo il metodo misto.

Esempio:

Una persona assicurata sbrigava nell'azienda del coniuge lavori d'ufficio e si occupava della vendita per 16 ore settimanali. Nel tempo rimanente – 24 ore la settimana – provvedeva all'economia domestica, comprendente, oltre al partner, due figli in età scolare. In seguito a un infortunio è colpita da paraplegia. Nell'azienda del coniuge può svolgere solo la metà del precedente lavoro. Nell'economia domestica può ancora compiere lavori leggeri (conduzione dell'economia domestica, lavori leggeri di pulizia dell'appartamento, manutenzione vestiti, cucinare e, in parte, assistere i figli), ma non è più in grado di svolgere tutti gli altri compiti.

Attività domestica

Attività	Valutazione senza handicap in %	Diminuzione con handicap in %	Handicap in %
1. Conduzione dell'economia domestica	5	0	0
2. Alimentazione	30	30	9

Attività	Valutazione senza handicap in %	Diminuzione con handicap in %	Handicap in %
3. Pulizia dell' appartamento	15	60	9
4. Acquisiti	10	100	10
5. Bucato, manutenzione vestiti	10	30	3
6. Assistenza	20	50	10
7. Attività varie	10	100	10
Totale	100		51

Collaborazione nell'azienda

Descrizione delle attività	Ponderazione senza handicap	Ponderazione con handicap	Reddito in fr. (salario orario, mensile o annuale)	Reddito senza handicap (reddito di una persona non invalida)	Reddito con handicap (reddito di persona invalida)
1. Lavori amministrativi, contabilità (senza chiusura dei conti)	40%	40%	54 000	21 600	21 600
2. Vendita	60%	0%	39 600	23 760	0
Totale	100%	40%		45 360	21 600

Calcolo dell'invalidità:

Reddito di persona non invalida	45 360
Reddito da invalido	21 600
Perdita di guadagno dovuta all'handicap	23 760
– perdita di guadagno in percentuale	52%

L'assicurata è invalida al 51 per cento nell'economia domestica e al 52 per cento nell'azienda. Il grado di invalidità è il seguente:

Attività	Percentuale	Diminuzione	Invalidità
– Collaborazione nell'azienda	16 ore/40%	52%	21%
– economia domestica	24 ore/60%	51%	30%
Grado di invalidità			51%

L'assicurata ha quindi diritto a una mezza rendita (cfr. anche formula esposta al N. 3110)

4.2 Calcolo

- 3108 L'invalidità nell'attività lucrativa è calcolata con il metodo generale del confronto dei redditi, quella nell'economia domestica con il metodo specifico del confronto delle attività. L'invalidità totale si ottiene sommando il grado d'invalidità dell'attività lucrativa con il grado d'invalidità nell'economia domestica (RCC 1979 p. 276).
- 3109 Il tasso dell'*attività lucrativa* risulta dal rapporto percentuale tra l'orario di lavoro che l'assicurato avrebbe assolto senza invalidità e l'usuale orario di lavoro totale nella professione considerata. Il tasso d'attività nell'*economia domestica* equivale alla differenza fra questi due valori. Le ore di lavoro effettivamente svolte nell'economia domestica e nella professione non possono essere prese in considerazione (RCC 1992 p. 134, 1980 p. 564).

Esempio:

Un uomo svolge lavori di pulizia per 14 ore settimanali. Se si ammette che un uomo delle pulizie occupato a tempo pieno secondo l'uso locale lavora 42 ore settimanali, la persona che vi consacra solo 14 ore svolge un'attività lucrativa pari al $33 \frac{1}{3}$ per cento. La sua attività domestica rappresenta quindi il $66 \frac{2}{3}$ per cento.

3110 Il grado di invalidità può essere calcolato con la seguente formula:

$$\frac{AZ \times IGE + ([NAZ. - AZ] \times HIGH)}{NAZ.} = \text{Grado d'invalidità In percento}$$

- AZ = lavoro in ore settimanali fornito dall'assicurato come persona sana esercitante un'attività lucrativa
- IGE = impedimento nell'esercizio dell'attività lucrativa, in percento
- NAZ = durata di lavoro normale di una persona che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno nel ramo d'attività in questione, in ore settimanali
- HIGH = impedimento all'attività nell'economia domestica, in percento

Esempio:

Un'assicurata ha lavorato fino al mese di luglio 1996 come fioraia per 4 ore al giorno, durante cinque giorni alla settimana. L'orario a tempo pieno consueto di una fioraia è di 42 ore settimanali. L'assicurata provvedeva anche interamente all'economia domestica, per 22 ore settimanali (42 ore meno 20 ore di attività lucrativa). Dalla metà di luglio 1996, l'invalidità l'ha costretta a interrompere l'attività lucrativa e ha ridotto del 45 per cento la sua capacità di provvedere all'economia domestica. Nel maggio del 1997 ha inoltrato una domanda di rendita.

Il grado d'invalidità viene determinato secondo il seguente schema:

$$\frac{AZ \times IGE + ([NAZ. - AZ] \times HIGH)}{NAZ.}$$

$$= \frac{(20 \text{ ore} \times 100\% + 22 \text{ ore} \times 45\%)}{42} = 71.19$$

Dal calcolo risulta un grado di invalidità del 71,19 per cento. Trattandosi di una malattia di lunga durata, l'assicurata ha diritto a una rendita intera dal 1° luglio 1997.

- 3111 L'ufficio AI verifica sempre su quali basi (occupazione a tempo pieno o parziale) il medico ha stabilito l'(in)capacità lavorativa. Una capacità lavorativa del 50 % riferita ad un'occupazione a tempo pieno consente p. es. un'occupazione del 50 %. Un'attività lucrativa del 50 % precedente il danno alla salute che continuasse ad essere esercitata nella stessa misura dopo l'insorgere del danno alla salute non costituisce prova di limitazione notevole o d'invalidità.

5. Metodo straordinario

5.1 In generale

- 3112 L'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi – p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255; RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai lavoratori indipendenti.

5.2 Calcolo del grado d'invalidità

- 3113 In primo luogo si procede ad un *confronto delle attività*, cioè si accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.
- 3114 In seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al *raffronto dei redditi*.

- 3115 In base alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 p. 230).

Esempio:

Calcolo dell'invalidità di un garagista:

Nell'esempio seguente è stata fatta una sostituzione dei compiti conformemente al N. 3113. Dal garagista si può pretendere che egli sviluppi il proprio campo di attività nel settore della vendita, siccome le operazioni nel settore della riparazione e della manutenzione sono state soppresse.

Tabella per la valutazione secondo il metodo straordinario
(*Esempio*)

Mansioni	Valutazione senza invalidità	Valutazione con invalidità	Importo in franchi (salario orario, mensile o annuo)	Reddito senza invalidità (reddito di persona non invalida)	Reddito con invalidità (reddito d'invalido)
1. Conduzione (personale, pianificazione, acquisizione di incarichi)	20%	20%	80 000	16 000	16 000
2. Vendita di vetture nuove e d'occasione	10%	20%	70 000	7 000	14 000

Mansioni	Valutazione senza invalidità	Valutazione con invalidità	Importo in franchi (salario orario, mensile o annuo)	Reddito senza invalidità (reddito di persona non invalida)	Reddito con invalidità (reddito d'invalido)
3. Lavori di riparazione e di manutenzione	70%	0%	55 000	38 500	
Totale	100%	40%		61 500	30 000

Calcolo dell'invalidità:

reddito di persona non invalida	61 500
reddito d'invalido	30 000
perdite di guadagno dovute all'invalidità	31 500
=> Perdita di guadagno in percentuale	51,2%
Incapacità di guadagno secondo il metodo di calcolo straordinario	51,2%

Capitolo 3: Scala delle rendite per una prima assegnazione di rendita

1. Principio

Art. 28 cpv. 1 LAI

L'assicurato invalido almeno al 40 per cento ha diritto a una rendita. Secondo il grado di invalidità, la rendita è graduata come segue:

<i>Grado d'invalidità</i>	<i>Diritto alla rendita in frazioni di rendita intera</i>
Almeno 40 per cento	un quarto
Almeno 60 per cento	tre quarti
Almeno 70 per cento	rendita intera

4001 Il grado della rendita da concedere (intera, tre quarti, mezza o un quarto) è stabilito in base all'incapacità lavora-

tiva durante il periodo di attesa e a quella successiva al periodo di attesa (DTF 121 V 264).

- 4002 La rendita intera può essere assegnata solo se l'incapacità lavorativa media durante il periodo di attesa era almeno del 70 per cento e se persiste in misura almeno equivalente (RCC 1980 p. 263).

Esempio 1:

Una persona assicurata che per un anno è stata inabile al lavoro per il 40 per cento in media ha diritto per cominciare solo a un quarto di rendita anche se in seguito è inabile al lavoro per più del 50 per cento.

Esempio 2:

Per contro, se dopo un'incapacità lavorativa superiore al 70 per cento in media per un anno, l'incapacità al guadagno è solo del 60 per cento dopo il periodo di attesa, si ha diritto solo a tre quarti di rendita.

2. Caso speciale

Risorgere dell'invalidità

Art. 29^{bis} OAI

Se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo di attesa impostogli dall'articolo 29 capoverso 1 LAI.

- 4003 Un'invalidità risorge soltanto quando sono adempiute le seguenti tre condizioni:
- il disturbo che aveva giustificato in passato il diritto alla rendita peggiora e causa di nuovo un'invalidità che dà diritto alla rendita (p. es. ricaduta in caso di tubercolosi),

- la ricaduta ha luogo entro tre anni dalla soppressione della precedente rendita al guadagno e
- l'incapacità al guadagno che dà nuovamente diritto alla rendita deve avere una durata minima di 30 giorni consecutivi.

4004 Quando risorge l'invalidità, la rendita può essere concessa immediatamente, senza dover lasciare trascorrere un nuovo periodo di attesa.

4005 Il grado della nuova rendita è determinato in base all'incapacità lavorativa media durante il precedente periodo di attesa e quella seguente il risorgere dell'invalidità.

Esempio 1:

Un'assicurata è stata inabile al lavoro dal 10.07.1993 durante un anno per il 40 per cento in media e dal 01.07.1994 ha ottenuto un quarto di rendita per il persistere dell'incapacità lavorativa in ragione del 40 %. Essendo migliorato lo stato di salute, la rendita è stata soppressa dal novembre 1994. L'11.04.1997 l'assicurata è diventata inabile al lavoro per il 60 per cento a causa di una ricaduta. Il quarto di rendita può esserle erogato con effetto immediato, cioè dal 01.04.1997. (Il diritto a tre quarti di rendita nasce secondo l'articolo 88a cpv. 2 1° periodo OAI il 01.07.1997, ossia tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute.)

Esempio 2:

Un assicurato era stato inabile al lavoro al 100 % durante il periodo di attesa (luglio 1993 – 1994). Subito dopo, l'incapacità lavorativa si era ridotta al 50 %, per cui gli era stata assegnata una mezza rendita dal 01.07.1994. Nel novembre del 1994, la rendita era stata soppressa perché lo stato di salute era migliorato. Nell'aprile del 1997, l'assicurato ha subito una ricaduta diventando inabile al lavoro al 100 %. Dal 01.04.1997, può essergli versata una rendita intera in quanto il periodo di attesa con un'incapacità lavorativa media del 70 per cento era già scaduto nel mese di luglio 1994.

3. Modifica del diritto alla rendita

(nell'ambito della procedura di revisione,
cfr. N. 5001 segg.)

3.1 Peggioramento dell'incapacità al guadagno

3.1.1 Principio

Art. 88a cpv.2 OAI

In caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, della incapacità di svolgere le mansioni consuete..., occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'articolo 29^{bis} è applicabile per analogia.

- 4006 La capacità di guadagno può peggiorare per l'insorgere di un nuovo disturbo o per l'aggravamento di quello precedente.
- 4007 Il beneficiario di un quarto o di mezza rendita che accusa un peggioramento dello stato di salute ha diritto a una mezza rendita o a tre quarti di rendita se è stato inabile al lavoro per tre mesi senza interruzione almeno in ragione del 50 per cento o, rispettivamente, del 60 per cento e se perdura un'incapacità lavorativa pari almeno al 50 per cento o, rispettivamente, al 60 per cento (RCC 1986 p. 362, 1980 p. 478, 1979 p. 285).
- 4008 Se il periodo di attesa inizia il primo giorno di un mese civile, la rendita può essere aumentata solo dopo tre mesi interi dalla data del peggioramento (p. es. se il periodo d'attesa inizia l'01.01.1998, la rendita intera viene versata dall' 01.04.1998; RCC 1986 p. 362).
- 4009 Si ha un'interruzione rilevante del periodo di attesa se durante 30 giorni consecutivi l'incapacità lavorativa ridiventa inferiore al 70, al 60 o al 50 per cento.
- 4010 Se applicando per analogia l'articolo 29^{bis} OAI il peggioramento dello stesso disturbo dà diritto a una rendita più ele-

vata, occorre procedere secondo la disposizione menzionata ossia detrarre i precedenti periodi di attesa (art. 88a cpv. 2 secondo periodo OAI; cfr. N. 4003 segg.).

Esempio

Un assicurato soffre di un enfisema polmonare. Dal 03.02.1996 all'8.01.1997 era stato inabile al lavoro al 100%. In seguito ha ripreso il lavoro a metà tempo ottenendo quindi dall'1.02.1997 una mezza rendita. Il 15.10.1997 deve abbandonare totalmente l'attività lucrativa per un peggioramento del disturbo menzionato. Secondo l'art. 88a cpv. 2 secondo periodo, dall'1.01.1998 avrebbe diritto a una rendita intera. Applicando per analogia l'art. 29^{bis} OAI ha però diritto a una rendita intera già dal 01.10.1997 perché durante l'anno di attesa dal febbraio 1996 al febbraio 1997 l'incapacità lavorativa era già stata superiore al 70 per cento. Quest'ultima soluzione, più vantaggiosa per l'assicurato, è determinante.

- 4011 Nei casi di miglioramento transitorio dello stato di salute, il peggioramento del medesimo deve subentrare, in conformità all'articolo 29^{bis} OAI, entro tre anni dalla scadenza del periodo di attesa di un anno.

3.1.2 Effetti

- 4012 Se si valuta contemporaneamente per la prima volta il diritto a una rendita più bassa e a una più elevata e se infine si decide per quest'ultima, la medesima è versata dal primo giorno del mese in cui scade il termine di tre mesi (art. 88a cpv. 2 primo periodo OAI; Pratique VSI 2001 p. 274; RCC 1983 p. 487). In analogia all'art. 29^{bis} OAI un aumento della rendita prima della scadenza del termine è possibile quando l'incapacità lavorativa media necessaria per il diritto ad una rendita più elevata era già presente al momento dell'assegnazione della rendita iniziale (art. 88a cpv. 2 secondo periodo OAI; N. 4010). In questo caso l'art. 88^{bis} cpv. 1 OAI non è applicabile.

- 4013 In caso di revisione o riconsiderazione vanno osservati i N. 5001 segg. e 5031 segg.

3.2 Miglioramento della capacità lavorativa

3.2.1 Principio

Art. 88a cpv.1 OAI

Se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora ..., v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.

- 4014 Se la capacità lavorativa di un assicurato migliora, occorre fare una distinzione fra *condizioni stabili* e *condizioni instabili*.
- 4015 Se le *condizioni sono stabili*, la rendita va ridotta o soppressa dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (RCC 1984 p. 137, 1979 p. 285). Ci si trova di fronte ad un caso di questo genere quando l'attività lucrativa è ripresa dopo la guarigione da una malattia di lunga durata oppure quando lo stato di salute è migliorato in modo tale che in un prossimo futuro sarebbe esigibile l'esercizio di un'attività lucrativa.
- 4016 *Le condizioni sono instabili* quando è ancora possibile un nuovo peggioramento della capacità di guadagno, specie in condizioni di lavoro provvisorie e in caso di possibile ripresa di un'attività lucrativa. In questi casi il miglioramento constatato va preso in considerazione soltanto se è durato tre mesi senza interruzioni rilevanti e se si può supporre che perduri (RCC 1984 p. 137).

3.2.2 Effetti

- 4017 Se per la prima volta si valuta contemporaneamente il diritto a una rendita più elevata e a una più bassa e si decide infine per quest'ultima oppure per la soppressione della rendita, la riduzione o la soppressione della rendita più elevata sono decise per uno dei momenti menzionati dall'articolo 88a cpv. 1 OAI. Non ha luogo una revisione della rendita. L'articolo 88^{bis} cpv. 2 lett. a OAI (RCC 1983 p. 487; 1980 p. 595) non è applicabile.

Esempio

Con una decisione del 13.11.1997 l'ufficio AI contemporaneamente accorda a un assicurato una rendita intera dal 10.08.1996 e ne decide una riduzione a mezza rendita dall'1.09.1996. Non essendo stata effettuata una revisione l'assicurato non può rivendicare la riduzione della rendita solo a partire dal primo giorno del secondo mese seguente la notifica della decisione.

- 4018 In caso di revisione o riconsiderazione si applicano i N. 5001 segg. e 5031 segg.

Capitolo 4: Revisione e riconsiderazione

1. Revisione

1.1 In generale

Art. 17 cpv. 1 LPGA

Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.

- 5001 Scopo della revisione è adeguare una decisione di rendita alle mutate circostanze (motivo di revisione). Occorre considerare in particolare il N. 9023.

- 5002 Per accertare se vi sono le condizioni per una revisione occorre fundamentalmente confrontare i fatti sfociati nella prima decisione con le condizioni attuali (RCC 1987 p. 36, 1985 p. 58 e 332, 1980 p. 58, 1963 p. 273). Non vanno prese in considerazione le decisioni che nel frattempo non hanno fatto altro che confermare la prima decisione (RCC 1984 p. 364).
- 5003 Se al momento della concessione della rendita è stata stabilita una data di revisione, non bisogna attendere la scadenza di tale termine se le condizioni sono mutate prima. Anche le rendite accordate con sentenza di un tribunale possono essere sottoposte a revisione se dopo la sentenza interviene un motivo di revisione.
- 5004 I principi di revisione si applicano a
- le rendite correnti d'invalidità;
 - le rendite correnti di vecchiaia versate per invalidità del / della coniuge, oppure
 - se una rendita è stata respinta per insufficiente grado d'invalidità. La persona assicurata deve, nella sua nuova domanda di rendita, rendere plausibili i motivi della revisione (art. 87 cpv. 4 OAI; cfr. N. 2038 e N. 5013; RCC 1984 p. 355 e 364, 1983 p. 491, 1981 p. 123).

1.2 Motivi di revisione

- 5005 Esiste un motivo di revisione, ossia una modifica della situazione determinante per il diritto alle prestazioni, in particolare nei seguenti casi:
- miglioramento o peggioramento (p. es. anche in caso di una cronicizzazione; RCC 1989 p. 282) dello stato di salute;
 - la ripresa o la cessazione dell'attività lucrativa;
 - l'aumento o la diminuzione del reddito d'invalido o di persona non invalida;
 - la modifica della capacità di svolgere le mansioni consuete (ad. es. aumento della capacità lavorativa di una casalinga grazie all'impiego di mezzi ausiliari);

- modifica del metodo di calcolo dell'invalidità (p. es. quando l'invalidità di una persona occupata prima esclusivamente nell'economia domestica deve essere ricalcolata secondo le regole dell'attività lucrativa a tempo parziale). Si può tuttavia derogare dai criteri applicati per il calcolo originario dell'invalidità, soltanto se le condizioni con ogni probabilità sono adempiute (RCC 1989 p. 125, 1969 p. 699);
- modifica delle condizioni familiari determinanti per il calcolo dell'invalidità degli assicurati occupati nell'economia domestica;
- modifica delle disposizioni legali o regolamentari che prevedono un'agevolazione o un inasprimento delle condizioni di diritto alla rendita (RCC 1983 p. 538).

5006 Non vi è motivo di revisione:

- in caso di una modifica transitoria – p. es. se lo stato di salute di una persona assicurata peggiora transitoriamente a causa di una malattia (RCC 1971 p. 265, 1964 p. 392);
- in caso di modifica in senso restrittivo delle direttive dell'amministrazione sulle condizioni di diritto (RCC 1982 p. 252; cfr. N. 5033);
- in presenza di una diversa valutazione di fatti fondamentalmente immutati (RCC 1987 p. 36).

5007 La privazione della libertà ordinata da un'autorità non costituisce un motivo di revisione ma di sospensione (N. 6001 segg.). In questi casi, le disposizioni sulla revisione (DTF 116 V 20; RCC 1989 p. 255, 1988 p. 269) non sono direttamente applicabili.

1.3 Revisione d'ufficio

Art. 87 cpv. 2 OAI

La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d'invalidità ..., è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita ..., o allorché si conoscono fatti o si ordinano

provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità

- 5008 L'ufficio AI esamina per ogni concessione di rendita a quale data una revisione è prevista. *Per il termine di revisione* si applicano le seguenti regole:
- se al momento della decisione di rendita si presume che le condizioni della persona assicurata potrebbero mutare in un futuro prossimo, la data della revisione sarà fissata al momento delle modifiche previste;
 - negli altri casi stabilisce il termine di revisione alla scadenza di tre o al massimo cinque anni a partire dalla decisione di rendita. In casi straordinariamente gravi d'invalidità che dà diritto a una rendita intera, possono essere effettuate revisioni periodiche a intervalli più lunghi se le condizioni sono stabili o se lo stato di salute della persona assicurata esclude anche in futuro ogni integrazione significativa.
- 5009 Il termine di revisione non è riportato nella decisione di rendita (RCC 1974 p. 132). L'ufficio AI gestisce una lista di controllo delle revisioni previste.
- 5010 Le revisioni d'ufficio vanno previste anche nei periodi in cui una persona assicurata sconta una privazione della libertà ordinata dalle autorità e in cui la rendita è sospesa (N. 6010).
- 5011 Per la revisione delle rendite pagate dagli uffici PC si applicano le disposizioni dell'allegato IV della CPAI (N. 3067 CPAI).

1.4 Revisione su domanda

Art. 87 cpv. 3 OAI

Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o d'incapacità dell'invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

- 5012 L'ufficio AI avvia la procedura di revisione se la persona assicurata o altre persone legittimate (cfr. CPAI) inoltrano una domanda scritta.
- 5013 La persona assicurata deve motivare in modo plausibile la richiesta di revisione (RCC 1985 p. 332, 1981 p. 123). Se necessario, l'ufficio AI può richiedere delle prove (p. es. un certificato medico).
- 5014 L'ufficio AI verifica la plausibilità della domanda:
- Se la persona assicurata non ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l'ufficio AI non entra nel merito della domanda, non procede ad accertamenti ed emana una decisione di non entrata in materia (RCC 1985 p. 332, 1984 p. 364, 1983 p. 382).
 - Se la persona assicurata ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l'ufficio AI entra nel merito della domanda e accerta se la modifica delle condizioni dimostrata ha avuto luogo effettivamente e in che misura incide sull'invalidità. In seguito emana una decisione di approvazione o di rifiuto della domanda (RCC 1984 p. 364, 1983 p. 386).

1.5 Calcolo dell'invalidità nella procedura di revisione

- 5015 Nella procedura di revisione, l'invalidità è determinata secondo le prescrizioni generali di calcolo vigenti. Le condizioni determinanti vanno verificate e accertate di nuovo.
- 5016 Per un nuovo calcolo dell'invalidità, occorre accertare in particolare:
- se il beneficiario della rendita è sufficientemente integrato o se ha diritto a provvedimenti d'integrazione (RCC 1983 p. 74, 1980 p. 481, 1970 p. 285). Il diritto alla rendita può essere esaminato soltanto dopo aver verificato le possibilità di integrazione (RCC 1980 p. 481);
 - se in considerazione delle nuove condizioni effettive si deve applicare il precedente metodo di calcolo oppure un altro (RCC 1979 p. 279);

- se nei casi in cui deve essere applicato il metodo generale occorre ricalcolare entrambi i redditi;
- se nei casi in cui deve essere applicato il metodo specifico sono cambiate le mansioni consuete dell'assicurato.

1.6 Effetti della revisione

1.6.1 In generale

- 5017 Per principio la revisione ha effetto per il futuro (salvo in caso di ottenimento indebito della rendita o di violazione dell'obbligo di informare N. 5024 segg.). Il pagamento di prestazioni non riscosse ai sensi dell'art. 48 LAI è escluso in caso di revisione (RCC 1973 p. 141).

1.6.2 Aumento della rendita

Art. 88^{bis} cpv.1 lett. a e b OAI

L'aumento della rendita ... avviene al più presto:

- a. se l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata;*
- b. se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista.*

- 5018 La rendita può comunque essere aumentata soltanto se il peggioramento della capacità lavorativa o della capacità di svolgere le mansioni consuete è durato tre mesi senza sostanziali interruzioni e se ha causato un corrispondente aumento del grado d'invalidità (art. 88a cpv. 2 OAI; N. 4006 segg.).

Esempio 1:

Nel gennaio del 1996 lo stato di salute di una beneficiaria di una mezza rendita peggiora. Il 15.11.1996 l'assicurata inoltra una domanda di revisione. Esperiti i debiti accertamenti, l'ufficio AI constata nella primavera del 1997 che l'assicurata è invalida per il 75 per cento dal mese di aprile

del 1996. Le è accordata una rendita intera a partire dall'1.11.1996.

Esempio 2:

Un assicurato percepisce una mezza rendita. L'ufficio AI ha previsto una revisione per il 31.01.1997. Esperiti i debiti accertamenti, constatata nel maggio del 1997 che l'assicurato avrebbe avuto diritto a una rendita intera già dal mese di giugno del 1996. Considerato che la revisione è stata prevista per il 31.01.1997, dal 01.01.1997 gli è versata la rendita intera. Se lo stesso assicurato adempie le condizioni di diritto solo dal mese di marzo del 1997, ottiene una rendita più elevata dal 01.03.1997.

- 5019 Quando si decide contemporaneamente su diversi gradi di rendita, si applicano i N. 4006 segg.

1.6.3 Riduzione o soppressione della rendita

1.6.3.1 In generale

- 5020 Per principio, devono essere adempiute le condizioni dell'articolo 88a cpv. 1 OAI (N. 4016 segg.).

1.6.3.2 In caso di miglioramento della capacità al guadagno

Art. 88^{bis} cpv. 2 lett. a OAI

La riduzione o la soppressione della rendita ... è messa in atto:

a. il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

Esempio:

Con deliberazione del 16.07.1997 si comunica all'assicurata che la sua mezza rendita è soppressa. La decisione di soppressione è inviata dall'ufficio AI il 29.08.1997 e notifi-

cata all'assicurata il 02.09.1997. La rendita può quindi essere soppressa per il 01.11.1997.

- 5021 Questa regola si applica anche se la rendita è ridotta o soppressa con un procedimento giudiziario. In tal caso la rendita è ridotta o soppressa per l'inizio del secondo mese seguente la notifica della sentenza (RCC 1982 p. 34).
- 5022 La decisione di revisione o la decisione su opposizione che sopprime o riduce una rendita deve precisare che ad un'eventuale opposizione o ricorso è tolto l'effetto sospensivo ("In caso di opposizione o ricorso interposto contro questa decisione, l'effetto sospensivo è tolto, conformemente all'articolo 97 LAVS in relazione all'articolo 66 LAI"; RCC 1986 p. 624). La revoca dell'effetto sospensivo deve essere menzionata esplicitamente nel testo della decisione di revisione o della decisione su opposizione).
- 5023 Quando si delibera contemporaneamente sulla riduzione o sulla soppressione della rendita si applicano i N. 4014 segg.

1.6.3.3 Ottenimento indebito della rendita o violazione dell'obbligo di informare

Art. 88^{bis} cpv. 2 lett. b OAI

La riduzione o la soppressione della rendita ... è messa in atto:

b. retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l'erogazione illecita è causa dell'ottenimento indebito di una prestazione per l'assicurato o se quest'ultimo ha violato l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'articolo 77.

- 5024 La persona assicurata, il suo rappresentante legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la prestazione (RCC 1987 p. 519, 1986 p. 664), devono segnalare immediatamente all'ufficio AI o alla cassa di compensazione ogni modifica determinante per il diritto alle prestazioni

(p. es. dello stato di salute, della capacità lavorativa e della capacità al guadagno, della capacità di svolgere le mansioni consuete, delle condizioni personali o economiche; obbligo di informare, art. 77 OAI).

- 5025 Il fatto che la persona assicurata conteggi contributi con la cassa di compensazione non la esonera dall'obbligo di informare (RCC 1981 p. 86). La persona assicurata non viola invece l'obbligo di informare quando può ragionevolmente supporre che le mutate condizioni siano note agli organi dell'AI (RCC 1974 p. 140, 1971 p. 265).
- 5026 Se la persona assicurata non adempie l'obbligo di informare, deve restituire le prestazioni dell'AI indebitamente percepite (art. 25 LPGGA, art. 2-5 OPGA) . L'ufficio AI ordina la restituzione dell'importo indebitamente percepito (art. 3 OPGA). Per principio, sono soggette all'obbligo di restituzione soltanto le quote di rendita percepite indebitamente fino alla comunicazione tardiva delle mutate condizioni. Non devono per contro essere rimborsate le prestazioni successive alla comunicazione (Pratique VSI 1994 p. 38).
- 5027 È sufficiente una lieve violazione dell'obbligo d'informare per dover restituire le prestazioni indebitamente percepite. La restituzione può essere condonata se costituisce un onere troppo gravoso per la persona assicurata e se ella ha agito in buona fede (art. 25 cpv. 1, LPGGA, art. 4 e 5 OPGA; cfr. N. 10401 segg. DR; DTF 112 V 97; RCC 1986 p. 664). La violazione grave e intenzionale dell'obbligo di informare esclude invece la buona fede, ragion per cui in questi casi non è necessario verificare la possibilità di un condono ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGGA.
- 5028 L'ufficio AI stabilisce se l'obbligo di informare è stato violato intenzionalmente e quando sono subentrate modifiche determinanti per il diritto alla rendita.

1.6.4 Invalidità immutata

- 5029 Se da una revisione d'ufficio o su domanda non emergono modifiche determinanti dell'invalidità, deve continuare a essere versata la rendita corrente.
- 5030 L'ufficio AI emana per principio una decisione. Può scegliere la forma della comunicazione quando in seguito a una revisione d'ufficio deve informare la persona assicurata che continua ad avere diritto alla stessa rendita. L'ufficio AI informa la cassa di compensazione del risultato della revisione (art. 74^{ter} lett. f OAI).

2. Riconsiderazione

2.1 In generale

Art. 53 cpv. 2 e 3 LPGA

² *L'assicuratore deve ritornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.*

³ *L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso*

- 5031 Scopo di una riconsiderazione è rettificare una decisione indubbiamente errata passata in giudicato. Contrariamente alla revisione, la riconsiderazione non presuppone una sostanziale modifica della situazione (cfr. Circ. sul contenzioso; RCC 1987 p. 36, 1985 p. 58 e p. 332, 1980 p. 58, 1963 p. 273). Va osservato il N. 9022.
- 5032 Per una riconsiderazione è necessario, oltre all'indubbia erroneità della prima decisione, che la rettifica sia di *importanza rilevante e che la decisione non sia già stata giudicata da un tribunale.*

Esempio:

Ad un'assicurata addetta alla corrispondenza, colpita da paralisi cerebrale, è stata assegnata, a causa di una perdita di guadagno superiore al 70 per cento, una rendita intera dopo che ha perso il posto nell'industria orologiera per ragioni congiunturali e non ha ottenuto prestazioni dall'AD non essendo sufficientemente idonea al collocamento. L'ufficio AI può riconsiderare la decisione di rendita perché aver tenuto conto delle perdite di guadagno dovute a ragioni economiche era indubbiamente errato e competeva all'assicurazione contro la disoccupazione.

- 5033 La riconsiderazione non è giustificata se una rendita deve essere ridotta o soppressa soltanto per condizioni di diritto più restrittive stabilite da una modifica delle direttive amministrative (RCC 1982 p. 252; cfr. N. 5006). Non giustifica una riconsiderazione neppure una modifica della prassi giudiziaria (RCC 1974 p. 447 cons. 4.b).
- 5034 L'ufficio AI decide a propria discrezione se procedere o meno a una riconsiderazione. Non è il tribunale ma L'UFAS che può costringerlo (art. 64 LAI).

2.2 Riconsiderazione a favore della persona assicurata

Art. 88^{bis} cpv. 1 lett. c OAI

L'aumento della rendita ... avviene al più presto:

c. se viene constatato che la decisione dell'ufficio AI, sfavorevole all'assicurato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto.

- 5035 Se si constata che una decisione dell'ufficio AI sfavorevole all'assicurato era manifestamente errata, la rendita è aumentata o versata dal primo giorno del mese in cui il vizio è scoperto. Il vizio è considerato scoperto già quando risulta plausibile o probabile dalle verifiche dell'amministrazione e non solo quando è stabilito con certezza (RCC 1985 p. 235).

Esempio:

Un assicurato percepisce dal mese di giugno 1995 una mezza rendita. Nel mese di agosto 1997, l'ufficio AI constata con una revisione d'ufficio avviata al 01.01.1997 che la sua incapacità di guadagno era incontestabilmente superiore al 60 per cento già nel mese di giugno 1995 e che quindi già da allora avrebbe avuto incontestabilmente diritto a tre quarti di rendita. Considerato che l'errore è stato constatato nel mese di agosto del 1997, la rendita è aumentata dal 01.08.1997.

2.3 Riconsiderazione a sfavore della persona assicurata

Art. 85 cpv. 2 OAI

Quando una prestazione deve essere ridotta o soppressa in seguito al riesame dei diritti dell'assicurato, la modificazione corrispondente è valida soltanto dal mese seguente la nuova decisione. Per le rendite ... è applicabile l'articolo 88^{bis} capoverso 2.

Occorre distinguere se una valutazione errata riguarda fatti specifici al diritto AI oppure analoghi all'AVS:

- 5036 – se l'amministrazione ha effettuato una valutazione manifestamente errata dei *fatti specifici al diritto AI* (ossia le condizioni materiali determinanti per la concessione di prestazioni AI, p. es. il calcolo dell'invalidità, l'inizio della rendita ecc.), le prestazioni devono essere rettificate soltanto per il futuro. In tal caso la rendita va ridotta o soppressa dal primo giorno del secondo mese seguente la notifica della nuova decisione (art. 85 cpv. 2 e art. 88^{bis} cpv. 2 lett. a OAI; RCC 1980 p. 120). Resta riservata la violazione dell'obbligo di informare da parte della persona assicurata (N. 5024 segg.).
- 5037 – Se un errore che determina la riconsiderazione di una decisione di rendita riguarda *fatti analoghi all'AVS* (p. es. le condizioni assicurative o il calcolo della rendita), la

prestazione indebitamente percepita va ridotta o soppressa *retroattivamente* (art. 25 LPGGA).

- 5038 Occorre valutare dal profilo materiale se la valutazione errata riguarda fatti specifici al diritto AI o fatti analoghi all'AVS. Non è determinante quale autorità amministrativa ha commesso l'errore (la cassa di compensazione o l'ufficio AI) (RCC 1981 p. 520).
- 5039 Se l'ufficio AI comunica correttamente una delibera relativa a una rendita alla cassa di compensazione ma questa la attua erroneamente nella decisione di rendita, non si tratta di fatti specifici al diritto AI (RCC 1985 p. 411).

Capitolo 5: Sospensione della rendita

Art. 21 cpv. 5 LPGGA

Se l'assicurato subisce una pena o una misura, durante questo periodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso; fanno eccezione quelle per i congiunti ai sensi del capoverso 3.

- 6001 La privazione della libertà ordinata da un'autorità giustifica una sospensione ma non una revisione della rendita (cfr. N. 5007; RCC 1989 p. 225, 1988 p. 269).
- 6002 La sospensione significa che durante la privazione della libertà la rendita principale non è erogata, ma possono continuare ad essere versate le rendite per i figli (art. 21 cpv. 3 e 5 LPGGA).
- 6003 La sospensione presuppone che anche una persona non invalida non ha la possibilità di esercitare un'attività lucrativa durante la privazione della libertà e che il genere di pena non sia determinato prevalentemente dall'invalidità della persona assicurata.

- 6004 La rendita non è quindi sospesa e continua ad essere erogata,
- se il genere di pena detentiva offre all'imputato la possibilità di esercitare un'attività lucrativa (DTF 116 V 20);
 - se l'esecuzione del provvedimento penale (art. 42, 43, 44, 91, 92 ecc. CP) è determinata prevalentemente dall'invalidità (p. es. necessità di trattamento; Pratique VSI 1998 p. 186);
 - se in caso di una privazione della libertà a scopo di assistenza ai sensi dell'articolo 397a segg. CC, il disturbo che ha causato l'invalidità costituisce il motivo della privazione della libertà (RCC 1992 p. 508).
- 6005 Se il diritto alla rendita nasce per la prima volta durante l'esecuzione di una pena detentiva:
- si può rinunciare a determinare il grado d'invalidità e a fissare la rendita principale tramite una decisione se, e fintanto che non esiste (ancora) diritto a delle rendite per i figli. L'ufficio AI rende attenta la persona assicurata al fatto che deve annunciare immediatamente all'ufficio l'eventuale nascita di un diritto a una rendita per i figli.
 - Se esiste il diritto a una rendita per i figli, l'ufficio AI emana una decisione per la rendita principale e per quella per i figli. Allo stesso tempo, sospende la rendita principale e versa quella per i figli.
 - Se le condizioni assicurative non sono chiaramente adempiute, l'invalidità deve essere calcolata in ogni caso dopo la scadenza del periodo di attesa o dopo l'insorgere della residua incapacità di guadagno, dato che il momento in cui insorge l'evento assicurato è d'importanza decisiva (RCC 1989 p. 276).
- 6006 Per calcolare il termine di attesa e il grado d'invalidità, si considerano i fatti verosimili, facendo astrazione della pena detentiva pronunciata dall'Autorità penale N. 2019).
- 6007 *Inizio della sospensione:* la rendita va sospesa dal mese seguente l'inizio della pena detentiva. Per principio la rendita può anche essere sospesa retroattivamente dato che

le prestazioni percepite indebitamente devono essere restituite anche senza violazione dell'obbligo di informare (non si tratta di un aspetto specifico al diritto AI, N. 5036). Non si applicano le disposizioni concernenti la revisione. In questi casi occorre anche verificare la questione di un eventuale condono (art. 25 cpv. 1 LPGA; cfr. DR).

- 6008 Fine della sospensione: la rendita deve essere versata interamente a partire dal mese durante il quale l'assicurato è rilasciato (per analogia all'art. 29 cpv. 2 primo periodo LAI). Se il rilascio è comunicato tardivamente agli organi AI, la rendita deve essere versata retroattivamente nell'ambito delle disposizioni concernenti la prescrizione (art. 25 cpv. 2 LPGA).
- 6009 Dopo il rilascio la rendita rinasce automaticamente, ossia senza che sia necessario procedere prima a una revisione o accordare di nuovo la rendita.
- 6010 Durante la pena detentiva vanno previste revisioni per poter considerare eventuali modifiche concernenti una rendita per figli.
- 6011 La sospensione e il suo annullamento competono all'ufficio AI che informa la cassa di compensazione.

Capitolo 6: Riduzione e rifiuto di prestazioni

1. Colpa della persona assicurata

1.1 In generale

Art. 21 cpv. 1, 2 e 3 LPGA

¹ Se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le sue prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

² *Le prestazioni dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.*

³ *Sempre che assicurazioni sociali con carattere di indennità per perdita di guadagno non prevedevano prestazioni pecuniarie per congiunti può essere ridotta al massimo la metà delle prestazioni pecuniarie di cui al capoverso 1. per l'altra metà ù fatta salva la riduzione di cui al capoverso 2.*

Art. 7 LAI

In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non sono nò rifiutati né diminuiti.

- 7001 Se le condizioni sono adempiute, l'ufficio AI *deve* rifiutare, ridurre o sopprimere le prestazioni pecuniarie dovute (RCC 1986 p. 555). Nell'AI le prestazioni pecuniarie comprendono la rendita, le indennità giornaliere e l'assegno per grandi invalidi (art. 15 LPGA). Solamente le rendite possono essere diminuite o rifiutate (cfr. art. 7 LAI):
- 7002 La sanzione ha sempre carattere personale. Le prestazioni pecuniarie per i famigliari devono quindi essere versate interamente, sempreché non abbiano provocato l'evento assicurato intenzionalmente oppure commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto (RCC 1962 p. 404).

1.2 Dolo

- 7003 Agisce *con dolo*, chi, pur essendo consapevole delle conseguenze, si comporta in modo da causare, peggiorare o mantenere un danno alla salute. Questo atteggiamento è praticamente escluso nelle tossicomanie (abuso di alcool, nicotina, droghe e medicinali oppure obesità) o nei tentativi di suicidio.
- 7004 Non si fa differenza tra dolo e *dolo eventuale*. Incorre nel dolo eventuale chi, pur non avendone la certezza, ritiene

seriamente possibile che un fatto si realizzi e vuole che si realizzi ("accettazione del risultato").

- 7005 Fra il danno alla salute che determina l'invalidità ed il dolo (eventuale) della persona assicurata deve esserci un *rapporto di causalità*. In altri termini, il comportamento doloso deve essere la causa o la concausa dell'invalidità (RCC 1969 p. 351). Il rapporto causale non deve essere certo: basta la probabilità preponderante (RCC 1986 p. 555).

1.3 Crimine o delitto

- 7006 Per valutare se la persona assicurata ha commesso un *crimine* o un *delitto* quando è sorta o peggiorata l'invalidità, si applicano le disposizioni penali (CP, LCStr ecc.). I crimini sono atti punibili con la reclusione, i delitti sono punibili con la prigione come pena massima (art. 9 CP). L'ufficio AI si basa a tal fine sulla sentenza penale procurandosi i relativi atti o copia dei medesimi. Può divergere dalla constatazione e dalla valutazione dell'autorità penale soltanto se il fatto accertato nel procedimento penale e la sua implicazione giuridica non sono convincenti e si basano su principi validi nel diritto penale ma irrilevanti in quello concernente le assicurazioni sociali (DTF 119 V 241; RCC 1988 p. 136, 1985 p. 649). In assenza di una sentenza penale spetta all'ufficio AI determinare se esiste un atto di rilevanza penale che giustifica una riduzione o una soppressione delle prestazioni (DTF 120 V 224 segg.).
- 7007 Il danno alla salute invalidante e il crimine o il delitto commessi devono essere legati da un rapporto materiale e temporale; non è necessario invece che il reato in questione in sé sia la causa dell'invalidità (DTF 119 V 241 cons. 3c = Pra 83 N. 261).

1.4 Sanzioni

- 7008 Le sanzioni consistono generalmente in una riduzione della rendita. Questa è stabilita, alla luce di tutte le circostanze, secondo la gravità del comportamento colpevole della persona assicurata, la gravità del danno alla salute ed eventuali circostanze attenuanti rilevabili dagli atti penali.
- 7009 La riduzione della rendita varia dal 10 ad un massimo del 50 % (RCC 1969 p. 236, 1967 p. 450, 1962 p. 404). Una riduzione inferiore al 10 % non è ammessa.
- 7010 L'ufficio AI si informa se altri assicuratori sociali (p. es. l'INSAI) hanno ordinato un rifiuto o una riduzione della rendita (cfr. DTF del 25 giugno 2003, I 155/02). Può adottare un'altra sanzione se seri motivi la giustificano.
- 7011 La riduzione della rendita va mantenuta finché esiste un rapporto di causalità fra il comportamento colpevole della persona assicurata e l'invalidità. Una riduzione limitata nel tempo è ammessa solo eccezionalmente (DTF 119 V 241 cons. 4 = Pra 83 N. 261).

1.5 Procedura

- 7012 L'ufficio AI accerta d'ufficio se sono adempiute le condizioni per una riduzione o un rifiuto della rendita. Se necessario, stabilisce il grado della riduzione. La colpa può essere attribuita all'assicurato soltanto se documentata negli atti.
- 7013 Se in occasione di una revisione della rendita si constata che vi sono le premesse per una riduzione di quest'ultima, la medesima è ammessa soltanto se sono adempiute le condizioni per una revisione o una riconsiderazione della prima decisione (RCC 1986 p. 563 e p. 567, 1983 p. 113).

2. Violazione dell'obbligo di ridurre il danno, di informare e di cooperare

2.1 In generale

- 7014 Gli obblighi di ridurre il danno, informare e cooperare sono definiti ai N. 1048 segg.
- 7015 La persona assicurata viola gli obblighi di ridurre il danno, di informare e di cooperare soltanto se il suo comportamento è *ingiustificabile*. È necessario poter dimostrare la responsabilità soggettiva dell'assicurato per il suo comportamento. Ciò non è il caso p. es. se a causa di un'infermità o di una debilità mentale la persona assicurata non è in grado di capire le conseguenze del suo comportamento o di agire con discernimento. La violazione degli obblighi menzionati è giustificabile anche quando una persona assicurata lascia la Svizzera e ritorna in patria dopo che l'Al ha respinto una sua riformaione (RCC 1979 p. 153).

2.2 Sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di ridurre il danno

Art. 21 cpv. 4 LPGA

Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche ed un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.

2.3 Sanzione in caso di violazione dell'obbligo di informare o di cooperare

Art. 43 cpv. 3 LPGA

Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di cooperare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo avere impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti, chiudere l'inchiesta o decidere di non entrare in materia.

- 7016 L'ufficio AI decide in base agli atti, senza la partecipazione della persona assicurata, qualora possa stabilire i fatti senza difficoltà e sforzi particolari. In caso contrario emana una decisione di *non entrata in materia*. Per la decisione in base agli atti o la non entrata in merito sono determinanti le circostanze del singolo caso. Se vi sono dubbi, si opta per la variante più favorevole all'assicurato (RCC 1983 p. 525 e 528, 1978 p. 476).
- 7017 Il rifiuto di cooperare può anche causare un rifiuto o una riduzione delle prestazioni.

2.4 Procedura d'avvertimento e termine di riflessione

- 7018 Nel caso in cui l'obbligo di diminuire il danno o l'obbligo di informare e collaborare non siano rispettati, l'ufficio AI avvia una procedura di avvertimento e impartisce un adeguato termine di riflessione (Pratique VSI 1997 p. 36, cfr. anche Circ. sulla procedura nell'AI): la diffida con la fissazione di un termine adeguato di riflessione e un rinvio alle conseguenze di un'opposizione (riduzione o rifiuto di prestazioni; decisione in base agli atti o decisione di non entrata in materia) avviene sotto forma di comunicazione senza indicazione dei rimedi giuridici (RCC 1983 p. 330).
- 7019 Se la persona assicurata non risponde al richiamo entro il termine stabilito, l'ufficio AI emana una decisione

conformemente a quanto annunciato nella diffida. La persona assicurata può fare opposizione contro tale decisione.

7020 Nella decisione o nella decisione su opposizione occorre revocare l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione o ricorso.

Parte 3: Assegni per grandi invalidi dell'AI e dell'AVS

Capitolo 1: Assegni per grandi invalidi dell'AI – diritto e calcolo

1. Condizioni di diritto

1.1 In generale

*Articolo 42 capoverso 1 primo e secondo periodo LAI
L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA14) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42^{bis}.*

- 8001 Hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'AI gli assicurati che
- presentano un danno alla salute fisico, mentale o psichico causato da infermità congenita, malattia o infortunio (N. 1002 segg.),
 - sono grandi invalidi almeno di grado lieve,
 - soddisfano le condizioni generali d'assicurazione (N. 1040 segg. [RCC 1980 p. 120]; cfr. DR); il diritto ad un assegno per grandi invalidi minorenni e il diritto ad un assegno per grandi invalidi per maggiorenni valgono come due diversi casi d'assicurazione; il non adempimento delle condizioni generali d'assicurazione per un assegno per grandi invalidi per minorenni non esclude di principio, al momento del raggiungimento della maggiore età, il diritto all'assegno per grandi invalidi per maggiorenni e
 - non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AINF o dell'AM (N. 9024 segg.)
- 8002 Per il concorso di diritti ad assegni per grandi invalidi dell'AI e dell'AINF o dell'AM si rinvia ai N. 9024 segg.

1.2 Importi degli assegni per grandi invalidi

Articolo 42^{ter} capoverso 1 terzo e quarto periodo e capoverso 2 primo periodo LAI

¹ ... *L'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero.*

² *L'assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta alla metà degli importi di cui al capoverso 1....*

- 8003 Vi sono due importi degli assegni per grandi invalidi: l'importo intero e il mezzo importo. La scelta dell'importo dipende dalla forma abitativa o dal luogo di soggiorno della persona assicurata. L'importo intero dell'assegno per grandi invalidi (80/50/20 per cento della rendita di vecchiaia massima) si applica alle persone assicurate che non vivono in un istituto. In caso di soggiorno in un istituto non finalizzato all'esecuzione di provvedimenti d'integrazione, si ha diritto unicamente a mezzo importo dell'assegno per grandi invalidi (80/50/20 per cento della rendita minima).

Importi dell'assegno per grandi invalidi per maggiorenni (importi mensili dal 1.1.2004)

<i>Grado di grande invalidità</i>	<i>In istituto (metà dell'importo)</i>	<i>A casa (importo completo)</i>
Elevato	844 fr./mese	1 688 fr./mese
Medio	528 fr./mese	1 055 fr./mese
Lieve	211 fr./mese	422 fr./mese

- 8004 Per i minorenni l'assegno per grandi invalidi e un eventuale supplemento per cure intensive (N. 8068 segg.) sono versati per giorno.

Importi dell'assegno per grandi invalidi per minorenni (importi per mese e per giorno dal 1.1.2004)

<i>Grado di grande invalidità</i>	<i>In istituto (metà dell'importo)</i>	<i>A casa (importo completo)</i>
Elevato	844 fr./mese 28 fr./giorno	1 688 fr./mese 56 fr./giorno
Medio	528 fr./mese 18 fr./giorno	1 055 fr./mese 36 fr./giorno
Lieve	211 fr./mese 7 fr./giorno	422 fr./mese 14 fr./giorno

Importi del supplemento per cure intensive (importi per mese e per giorno dal 1.1.2004)

<i>Bisogno di cure dovuto all'invalidità</i>	<i>A casa</i>
almeno 8 ore/giorno	1 266 fr./mese 42 fr./giorno
almeno 6 ore/giorno	844 fr./mese 28 fr./giorno
almeno 4 ore/giorno	422 fr./mese 14 fr./giorno

- 8005 Per "istituto" si intende qualsiasi forma abitativa collettiva che serve all'assistenza e/o alla cure generali, ma non alle cure mediche. Pertanto, tra i soggiorni in un istituto rientrano anche, fra l'altro, i soggiorni di persone disabili in reparti di lunga degenza di cliniche o di case per anziani o di cura. Non sono per contro considerati soggiorni in un istituto i soggiorni ospedalieri finalizzati alle cure mediche; per simili soggiorni non vi è alcun diritto a un assegno per grandi invalidi (cfr. art. 67 cpv. 2 LPG, N. 8110 segg.). Le comunità di inquilini sono considerate istituti se l'assistenza prestata al loro interno è finanziata mediante sussidi d'esercizio secondo l'articolo 73 LAI.
- 8006 In caso di soggiorno in un istituto al fine di eseguire provvedimenti d'integrazione, cessa il diritto a un assegno per grandi invalidi (cfr. N. 8099 e 8102 segg.).

8007 Nel caso delle persone adulte che non vivono in un istituto e che, necessitando di essere accompagnate nell'organizzazione della realtà quotidiana, hanno diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve (cfr. N. 8040 segg.), si applica sempre l'importo intero dell'assegno per grandi invalidi.

2. Grande invalidità – Definizione e gradi

2.1 Definizione

Art. 9 LPGA

È considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

Articolo 42 capoverso 3 primo periodo LAI

È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. ...

Articolo 42^{bis} capoverso 5 LAI

I minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.

2.2 Grande invalidità – tre gradi

2.2.1 Grande invalidità di grado elevato

Articolo 37 capoverso 1 OAI

La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

- 8008 La grande invalidità di grado elevato è possibile anche nel caso descritto al N. 8056.

2.2.2 Grande invalidità di grado medio

Articolo 37 capoverso 2 OAI

La grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

- a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;*
- b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o*
- c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38.*

- 8009 Secondo la prassi, una persona assicurata è grande invalida di grado medio ai sensi della lettera a, quando malgrado i mezzi ausiliari necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno quattro atti ordinari della vita (cfr. N. 8010).

2.2.3 Grande invalidità di grado lieve

Articolo 37 capoverso 3 OAI

La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

- a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;*
- b. necessita di una sorveglianza personale permanente;*
- c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;*
- d. a causa di un grave danno agli organi sensoriali o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali*

con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
 e. *è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38.*

3. Grande invalidità – singoli aspetti

3.1 Atti ordinari della vita

3.1.1 In generale

- 8010 Gli atti ordinari della vita determinanti riguardano sei ambiti:
- vestirsi, svestirsi (anche mettere e togliere un'eventuale protesi);
 - alzarsi, sedersi, sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);
 - mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in puré, alimentazione tramite sonda);
 - pulizia personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);
 - espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verifica della pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);
 - spostarsi (nell'abitazione, all'aperto, intrattenere rapporti sociali).
- 8011 Se un atto ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la grande invalidità non è richiesto che la persona assicurata abbia bisogno dell'aiuto di altre persone per tutte oppure per la maggior parte di esse, è sufficiente che necessiti, in modo regolare e notevole, dell'aiuto di terzi per una sola delle funzioni parziali (DTF 117 V 146 cons. 2; per l'aiuto regolare e notevole, cfr. N. 8025 seg.)
- 8012 Non sono considerate atti ordinari della vita le attività connesse all'esercizio della professione, all'adempimento di mansioni ad essa equiparabili (economia domestica, studio, comunità religiosa), all'integrazione professionale

(p. es. aiuto a recarsi al lavoro). Gli impedimenti in questi ambiti sono presi in considerazione nel calcolo dell'invalidità in caso di rendita (RCC 1974 p. 322 e 120).

- 8013 Il compimento difficoltoso o rallentato degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (RCC 1989 p. 228, 1986 p. 507).

3.1.2 Vestirsi, svestirsi

(compresi il mettersi o il togliersi un'eventuale)

- 8014 La grande invalidità è data se la persona assicurata non è in grado di mettersi e togliersi da sola un capo d'abbigliamento indispensabile o una protesi. La grande invalidità è data anche quando la persona riesce a vestirsi da sola, ma devono esserle preparati gli abiti oppure occorre verificare se si è vestita adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o se ha indossato gli abiti per il verso giusto (cfr. N. 8029 segg.).

3.1.3 Alzarsi, sedersi, sdraiarsi

(compresi l'andare a letto e l'alzarsi dal letto)

- 8015 La grande invalidità è data se la persona assicurata non è in grado di alzarsi, sedersi o sdraiarsi senza l'aiuto di terzi.
- 8016 L'aiuto di terzi per alzarsi da una posizione seduta bassa (non indispensabile all'assicurato) o dal pavimento oppure per salire in automobile non è notevole né quotidiano. Di conseguenza non si tratta di una grande invalidità regolare e notevole (RCC 1987 p. 263). Se invece la persona assicurata non è in grado di coprirsi a letto è considerata grande invalida in questo atto ordinario della vita.
- 8017 Il fatto che per alzarsi di notte sia indispensabile la sola presenza di terzi è importante per la sorveglianza personale (N. 8035 segg.), ma non per la funzione parziale "alzarsi" (RCC 1987 p. 263).

3.1.4 Mangiare

- 8018 La persona assicurata è considerata grande invalida se non è in grado di consumare senza l'aiuto di terzi un pasto preparato normalmente. L'alimentazione dietetica (p. es. per diabetici) non giustifica la grande invalidità. Si è in presenza di grande invalidità anche quando una persona può mangiare da sola, ma non è in grado di sminuzzare i cibi, oppure può mangiarli solo sotto forma di puré oppure portarli alla bocca solo con le dita (RCC 1981 p. 364).
- 8019 La necessità di essere accompagnati al e dal tavolo o di aiuto nel sedersi o nell'alzarsi è irrilevante perché già presa in considerazione nei corrispondenti atti ordinari della vita (alzarsi, sedersi, sdraiarsi) (RCC 1983 p. 71). Si tratta invece di grande invalidità quando a causa dello stato di salute – considerato oggettivamente – è necessario portare uno dei tre pasti principali a letto (RCC 1985 p. 408).

3.1.5 Pulizia personale

- 8020 La persona assicurata è considerata grande invalida se non è in grado di compiere da sola un atto ordinario della vita indispensabile quotidianamente per la pulizia personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno e la doccia).

3.1.6 Espletare bisogni corporali

- 8021 La persona assicurata è considerata grande invalida se necessita dell'aiuto di terzi per pulirsi, per verificare la pulizia o per risistemare i vestiti. Vi è grande invalidità anche quando i bisogni vengono espletati in maniera inusuale (p. es. portare il vaso fino al letto e andare a svuotarlo, tendere il pappagallo, aiuto regolare nell'urinare, ecc.; Pratique VSI 1996 p. 182; cfr. N. 8027).

3.1.7 Spostarsi (in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali

- 8022 La persona assicurata è considerata grande invalida se, pur munita di mezzi ausiliari, non è più in grado di spostarsi da sola in casa o al di fuori di essa e di intrattenere contatti sociali.
- 8023 Per contatti sociali si intendono le relazioni interpersonali caratteristiche della vita quotidiana (p. es. leggere, scrivere, frequentare concerti, manifestazioni politiche o religiose, ecc., RCC 1982 p. 119 e 126).
- 8024 La necessità dell'aiuto nei contatti sociali allo scopo di prevenire l'isolamento permanente (in particolare per le persone psichicamente disabili) va considerata unicamente sotto la voce "accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana" (N. 8040 segg.), ma non nell'ambito della funzione parziale "intrattenere contatti sociali" (N. 8048).

3.2 Aiuto di terzi

3.2.1 Aiuto regolare e notevole

- 8025 L'aiuto è considerato *regolare* se la persona assicurata lo necessita o potrebbe necessitare quotidianamente. Ciò accade per esempio se essa è soggetta ad attacchi che possono manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, ma improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986 p. 510).
- 8026 L'aiuto è considerato *notevole* quando almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. "lavarsi" quale parte della "pulizia personale" [Pratique VSI 1996 p. 182; RCC 1979 p. 272]):
- non può più essere compiuta dalla persona assicurata, oppure può essere compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo inusuale (RCC 1981

p. 364) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente a causa dello stato psichico;

- non può essere compiuta dalla persona assicurata nemmeno con l'aiuto di terzi perché per ella è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita totalmente vegetativa a letto) [RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126]).

8027 Le funzioni parziali di un atto ordinario della vita per le quali a volte è necessario l'aiuto di terzi in diversi atti ordinari della vita vanno prese in considerazione una volta sola (RCC 1983 p. 71). La giurisprudenza prevede un'eccezione per l'atto di espletare i bisogni corporali, in quanto considera funzioni parziali di questo atto ordinario anche la risistemazione dei vestiti, l'accompagnamento al WC e l'aiuto a sedersi e ad alzarsi dal gabinetto (Pratique VSI 1996 p. 182)

3.2.2 Aiuto diretto e indiretto

8028 *L'aiuto diretto* di terzi significa che la persona assicurata non è in grado, o lo è solo parzialmente, di compiere da sola gli atti ordinari della vita.

8029 *L'aiuto indiretto* di terzi significa che la persona è in grado, sul piano funzionale, di compiere gli atti ordinari della vita ma non li eseguirebbe, o li eseguirebbe solo parzialmente o in orari inadeguati, se fosse lasciata sola (RCC 1984 p. 368, 1980 p. 62).

8030 Questa forma di aiuto che riguarda principalmente gli invalidi psichici e mentali presuppone la presenza regolare di una terza persona che sorvegli personalmente la persona assicurata nelle attività quotidiane in questione, la solleciti ad agire, le impedisca di compiere azioni dannose e all'occorrenza l'aiuti. Tale forma di aiuto deve tuttavia essere distinta dall'aiuto nell'affrontare le attività quotidiane (accom-

pagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, N. 8040 segg.).

- 8031 L'aiuto indiretto di terzi può essere però necessario anche agli invalidi fisici, ad esempio se una persona assicurata deve essere sorvegliata personalmente, e non solo in generale, negli atti ordinari della vita pur essendo in grado, sul piano funzionale, di compierli autonomamente (p. es. per il rischio di soffocamento nel mangiare, di annegamento nel fare il bagno, di caduta nel fare la doccia o nello spostarsi; RCC 1986 p. 503).

3.3 Cure permanenti (prestazioni mediche e assistenziali)

- 8032 Le cure permanenti comportano prestazioni mediche e assistenziali quali ad es. la somministrazione giornaliera di medicinali o l'applicazione di bende (RCC 1980 p. 62).
- 8033 La prestazione deve essere fornita per un lungo periodo e non solo transitoriamente, come ad esempio in caso di malattia intercorrente.
- 8034 Per quanto concerne i minorenni, i provvedimenti di cura intensivi possono far nascere un diritto a un supplemento per cure intensive. A questo proposito è in particolare necessario che l'onere di assistenza intensiva abbia una durata minima (N. 8068 segg.).

3.4 Sorveglianza personale permanente

- 8035 La sorveglianza personale permanente significa che la persona assicurata deve aver vicina tutto il giorno, con interruzioni brevi, una terza persona perché non può essere lasciata sola (RCC 1989 p. 190 cons. 3b, 1986 p. 510, 1980 p. 66 cons. 4b [p. es. per assenze mentali]; cfr. N. 8020). In linea di principio si deve presumere la necessità della sorveglianza personale quando la persona assicurata, con

ogni probabilità, nuocerebbe a sé stessa o a terzi se non fosse sorvegliata.

- 8036 La sorveglianza deve essere inoltre di lunga durata e non "transitoria", come ad esempio in caso di malattia intercorrente.
- 8037 Nella grande invalidità di grado elevato occorre attribuire solo un'importanza minima alla sorveglianza personale permanente perché in questi casi si presume che la persona assicurata necessiti nel contempo regolarmente dell'aiuto di terzi in tutti gli atti ordinari della vita. Maggiore peso va invece attribuito alla sorveglianza personale per la grande invalidità di grado medio e lieve perché nel primo caso l'aiuto di terzi negli atti ordinari della vita è necessario in misura molto minore (art. 37 cpv. 2 lett. b OAI), nel secondo è superfluo (art. 37 cpv. 3 lett. b OAI) (RCC 1982 p. 126).
- 8038 Di regola non vi è necessità di sorveglianza personale laddove vi è una vigilanza eseguita soltanto a titolo collettivo, come ad esempio nelle case per invalidi, nelle case per anziani e nelle case di cura (RCC 1986 p. 510; 1970 p. 297).
- 8039 Per quanto concerne i minorenni, una sorveglianza permanente può comportare anche un diritto a un supplemento per cure intensive (N. 8076 segg.).

3.5 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

3.5.1 In generale

Articolo 37 capoverso 3 lettera e OAI
La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Articolo 38 capoversi 1 e 2 OAI

¹*Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:*

- a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;*
- b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure*
- c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.*

²*Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido.*

- 8040 L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana deve avere lo scopo di impedire che una persona cada in uno stato di grave abbandono e/o debba essere ricoverata in un istituto o in una clinica (per le nozioni, cfr. N. 8005 e 8110). Una persona assicurata che ha permanentemente bisogno di essere accompagnata nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerata grande invalido di grado lieve se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- 8041 – La persona assicurata ha *compiuto il 18° anno d'età*. Il diritto a un assegno per grandi invalidi in seguito alla necessità dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana può quindi nascere al più presto il primo giorno del mese successivo al compimento del 18° anno d'età.
- 8042 – La persona assicurata *soffre di un danno alla salute*. Il diritto non è limitato alle persone che soffrono di un danno alla salute psichica o mentale. È senz'altro ipotizzabile che anche altri disabili possano far valere un bisogno di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana. Si pensa in particolare alle persone cerebrolesi.

- 8043 – La persona assicurata *non vive in un istituto* (N. 8005 e 8007).
- 8044 – È dato uno dei *tre casi d'applicazione possibili* (N. 8049 segg.).
- 8045 – L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario in modo *regolare e durevole* (N. 8053 e 8096 segg.).
- 8046 – Se la persona assicurata soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica, ella deve avere *diritto ad almeno un quarto di rendita* (ossia un grado d'invalidità di almeno il 40 per cento); in questo caso, il diritto a un assegno per grandi invalidi in seguito alla necessità dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana può quindi nascere soltanto con l'inizio del diritto a un quarto di rendita.
- 8047 Non è necessario che l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana sia fornito da personale d'assistenza professionalmente qualificato o appositamente formato.
- 8048 Se oltre all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario anche aiuto in una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. aiuto nell'intrattenere contatti sociali), la medesima prestazione d'aiuto può essere considerata una sola volta: o come aiuto nella funzione parziale di un atto ordinario della vita o come accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana (N. 8024).

3.5.2 Casi d'applicazione

*Articolo 38 capoverso 3 primo periodo OAI
È considerato unicamente l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana ... necessario in
relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1.*

- 8049 La necessità di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi della legge è data se la persona assicurata:
- non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona oppure
 - non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona oppure
 - rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
- Questo elenco è esaustivo.

3.5.2.1 Accompagnamento finalizzato a rendere possibile una vita autonoma

- 8050 L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché le attività quotidiane possano essere svolte in maniera autonoma. Tale accompagnamento è dato se la situazione della persona in questione è caratterizzata da almeno uno dei seguenti bisogni:
- aiuto nella strutturazione della giornata;
 - sostegno nell'affrontare situazioni della realtà quotidiana (p. es. problemi di vicinato, questioni legate alla salute, all'alimentazione e all'igiene, semplici attività amministrative ecc.);
 - istruzioni per sbrigare i lavori domestici nonché sorveglianza/controllo.

3.5.2.2 Accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana fuori casa

- 8051 L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché la persona assicurata sia in grado di uscire di casa per compiere determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare gli acquisti, attività del tempo libero, contatti con uffici amministrativi o personale medico, recarsi dal parrucchiere ecc.). Deve trattarsi di un accompagnamento effettivo.

3.5.2.3 Accompagnamento destinato a evitare un isolamento permanente

- 8052 L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio che la persona assicurata sia permanentemente isolata dal mondo esterno e che ciò implichi un considerevole peggioramento del suo stato di salute. Il rischio puramente ipotetico di un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente; l'isolamento e il conseguente peggioramento dello stato di salute devono piuttosto già essersi manifestati nella persona assicurata. Il necessario accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana consiste in colloqui di consulenza e nell'incitamento a stringere contatti (p. es. portare la persona assicurata a manifestazioni).

3.5.3 Accompagnamento regolare nell'organizzazione della realtà quotidiana

*Articolo 38 capoverso 3 primo periodo OAI
È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare...*

- 8053 L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato *regolare* se, sull'arco di tre mesi, è necessario in media per almeno due ore alla settimana.

3.5.4 Distinzione tra accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana e misure di tutela

*Articolo 38 capoverso 3 secondo periodo OAI
Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398–419 del Codice civile.*

- 8054 Non è considerato accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana l'aiuto prestato da un tutore, un assi-

stente o un curatore nel quadro dei suoi obblighi in materia di diritto tutelare (amministrazione patrimoniale, partecipazione o rappresentanza nei negozi giuridici).

3.5.5 Forma mista: grande invalidità nello svolgimento degli atti ordinari della vita e necessità di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

Articolo 37 capoverso 2 lettera c OAI

La grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38.

- 8055 Sono ipotizzabili situazioni in cui una persona assicurata abbia bisogno non solo di un aiuto per svolgere gli atti ordinari della vita, bensì anche di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. Anche in queste situazioni devono essere soddisfatte tutte le condizioni dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana (N. 8040 segg.). Non è tuttavia ammissibile tenere in considerazione due volte la medesima prestazione di aiuto (N. 8048).

4. Casi speciali di grande invalidità

4.1 Caso speciale di grande invalidità di grado elevato

- 8056 I sordo-ciechi e i sordi con una grave debolezza della vista (N. 8063) sono considerati grandi invalidi di grado elevato. Non sono quindi necessari accertamenti per stabilire il grado di grande invalidità.

4.2 Casi speciali di grande invalidità di grado lieve

4.2.1 Cure particolarmente impegnative

Art. 37 cpv. 3 lett. c OAI

La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità.

- 8057 In linea di principio gli assicurati affetti da mucoviscidosi o che devono sottoporsi alla dialisi a domicilio adempiono le condizioni:
- 8058 – nei casi di *mucoviscidosi (fibrosi cistica)*: sono considerate cure soltanto le terapie che non sono eseguite da personale medico ausiliario. La fornitura di mezzi ausiliari a carico dell'AI (p. es. apparecchio di percussione o maschere PEP) esclude il diritto ad un assegno per grandi invalidi. Per i minorenni si applicano regole particolari (N. 8061).
- 8059 – nei casi di *dialisi a domicilio*: la condizione è che l'assicurato sia sottoposto alla dialisi al proprio domicilio. Il diritto all'assegno per grandi invalidi nasce secondo la regolamentazione prevista per la grande invalidità di lunga durata (variante b), ossia trascorso un anno dall'inizio della dialisi a domicilio (installazione dell'apparecchio nell'abitazione della persona assicurata), se in base ai dati medici bisogna presumere che continuerà ad essere effettuata anche in futuro. Per i minorenni si applicano regole particolari (N. 8061).
- 8060 La dialisi peritoneale non giustifica in linea di principio il diritto ad un assegno per grandi invalidi, perché è molto meno impegnativa della dialisi a domicilio. Tuttavia, come in tutti i casi speciali, bisogna sempre verificare se il diritto non esista già in base alle condizioni generali.

- 8061 I bambini che soffrono di *mucoviscidosi (fibrosi cistica)* o che si sottopongono a una dialisi a *domicilio* o *dialisi peritoneale* hanno diritto a un assegno per grandi invalidi fino al compimento del 15° anno d'età anche se sono dotati di mezzi ausiliari, poiché per l'utilizzo dei medesimi necessitano di regola dell'aiuto di terzi (art. 37 cpv. 3 lett. c OAI; RCC 1988 p. 414).

4.2.2 Mantenimento dei contatti sociali

Art. 37 cpv. 3 lett. d OAI

La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole.

- 8062 Le condizioni sono adempiute:
- per ciechi e ipovedenti gravi (N. 8063);
 - per *bambini gravemente audiolesi* che per stabilire il contatto con il mondo circostante hanno bisogno dell'aiuto notevole di terzi (N. 8065);
 - nel caso *degli invalidi fisici* che per la gravità dell'infermità corporale non sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall'abitazione, pur utilizzando la carrozzella, senza l'aiuto di terzi.
- 8063 Per *ciechi e ipovedenti gravi* (RCC 1982 p. 254): si può ammettere l'esistenza di una grave ipovisione se l'acuità visiva da lontano dopo correzione è inferiore su ambo i lati a 0,2 o se esiste una limitazione del campo visivo a 10 gradi dal centro su ambo i lati (20 gradi di diametro orizzontale; misurazione del campo visivo: Goldmann-Perimeter mira III/4). Se sono contemporaneamente presenti una diminuzione dell'acuità visiva e una limitazione del campo visivo senza che vengano raggiunti i valori limite, si può ammettere l'esistenza di una grave ipovisione se queste affezioni hanno gli stessi effetti di una diminuzione dell'acuità visiva o di una limitazione del campo visivo che rag-

giungono i valori citati (RCC 1982 p. 254). Ciò vale anche per altre affezioni che colpiscono il campo visivo (p. es. deficienze settoriali o falciformi, emianopsie, scotoma centrale).

Esempio:

un assicurato presenta un'acuità visiva corretta di 0,6 per l'occhio sinistro e di 0,3 per quello destro. Inoltre il suo campo visivo è tubolare con una limitazione di 15 gradi dal centro. Siccome l'assicurato, a causa della contemporaneità di queste due affezioni, per stabilire contatti con il mondo circostante necessita di un aiuto di terzi pari a quello richiesto da un'acuità visiva inferiore a 0,2, egli ha diritto a un assegno per una grande invalidità di grado lieve.

- 8064 Per principio, nel caso di *persone audiolese adulte* le condizioni non sono adempiute, ma devono essere accertate per ogni singolo caso (Pratique VSI 1998 p. 211).
- 8065 I *bambini gravemente audiolesi* hanno diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve se per stabilire contatti con il mondo circostante sono in larga misura dipendenti da terzi (Pratique VSI 1998 p. 211). Il diritto è riconosciuto se il bambino ha regolarmente bisogno di essere assistito in modo notevole dai genitori o da terzi per intrattenere i contatti sociali. Rientrano nel concetto di assistenza tutti gli sforzi necessari ad accrescere la capacità di comunicazione del bambino (p. es. provvedimenti scolastici e pedagogico-terapeutici, esercitazione a casa di tecniche raccomandate da specialisti, aiuto necessario a causa dell'invalidità per imparare a scrivere, acquisire la lingua e leggere le labbra). Il diritto nasce dopo la scadenza di un anno di attesa a contare dall'inizio del provvedimento pedagogico-terapeutico e si estingue quando la persona assicurata non necessita più di aiuti di rilievo per intrattenere i contatti sociali, di regola già prima della fine della scuola obbligatoria.
- 8066 Una grande invalidità di grado lieve sussiste inoltre nel caso *degli invalidi fisici* che per la gravità dell'infermità cor-

porale, pur utilizzando la carrozzella non sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall'abitazione senza l'aiuto di terzi. Per la paraplegia totale può essere versato senza accertamenti un assegno per grandi invalidi di grado lieve. Un'automobile fornita dall'AI non è presa in considerazione nella determinazione della grande invalidità poiché è fornita solo a scopo professionale e perché l'AI non rimborsa i trasferimenti privati (RCC 1991 p. 479).

5. Diritti particolari dei minorenni

5.1 In generale

- 8067 In determinate circostanze, i minorenni hanno diritto, oltre all'assegno per grandi invalidi, alle prestazioni seguenti:
- in caso di assistenza particolarmente intensiva e soggiorno in casa propria: *supplemento per cure intensive*;
 - in caso di soggiorno in un istituto o presso una famiglia d'accoglienza: *sussidio per le spese di pensione*.

5.2 Supplemento per cure intensive

5.2.1 In generale

Articolo 36 capoverso 2 OAI

I minorenni che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi e che non soggiornano in un istituto ma che necessitano di un'assistenza intensiva, hanno anche diritto a un supplemento per cure intensive ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 39 capoverso 1 OAI

Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi dell'articolo 42^{ter} capoverso 3 LAI quando questi necessitano, a causa di un danno alla salute, di un'assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno.

- 8068 I minorenni hanno diritto a un supplemento per cure intensive se:
- hanno diritto a un assegno per grandi invalidi;
 - non soggiornano in un istituto (N. 8005);
 - l'onere assistenziale è necessario a causa della gravità del loro stato di salute;
 - tale onere assistenziale derivante dall'invalidità richiede, rispetto a una persona minorenni non invalida, in media quattro ore o più al giorno (per la possibilità di conteggiare la sorveglianza permanente, cfr. N. 8076 seg.).
- 8069 Sono ipotizzabili tutte le combinazioni dell'assegno per grandi invalidi con il supplemento per cure intensive (p. es. assegno per grandi invalidi di grado lieve + supplemento per cure intensive in ragione di almeno 6 ore di assistenza; assegno per grandi invalidi di grado medio + supplemento per cure intensive in ragione di almeno 4 ore di assistenza ecc.).
- 8070 Il diritto sussiste indipendentemente o meno dal fatto che per sgravare i genitori (o le persone responsabili dell'assistenza) venga assunto personale ausiliario. Non è necessario comprovare alcuna spesa.
- 8071 Il diritto sussiste per tutti i giorni in cui si ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Se per i giorni incompleti vi è diritto soltanto alla metà dell'importo dell'assegno per grandi invalidi, anche l'importo del supplemento per cure intensive va dimezzato (N. 8108).

5.2.2 Assistenza conteggiabile

5.2.2.1 Cure e cure di base

Articolo 39 capoverso 2 OAI

Come assistenza si considera il maggior bisogno di cure e di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi della stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate dal medico e applicate dal per-

sonale sanitario ausiliario, nonché alle misure pedagogico-terapeutiche.

- 8072 È conteggiabile il maggior onere di tempo necessario per l'assistenza rispetto a minorenni non invalidi della stessa età, dovuto a provvedimenti nell'ambito
- delle cure (provvedimenti sanitari, nella misura in cui non siano prestati da personale sanitario ausiliario, N. 8075) e/o
 - delle cure di base (N. 8074).
- 8073 I provvedimenti nell'ambito delle *cure* sono conteggiabili se:
- sono prescritti da un medico;
 - sono riconosciuti scientificamente;
 - non sono prestati da personale sanitario ausiliario (N. 8075);
 - rispondono ai principi della proporzionalità e dell'economicità.

Sono di regola considerati cure conteggiabili i seguenti provvedimenti (elenco non esaustivo):

a) provvedimenti diagnostici

- misurazione della pressione del sangue e della temperatura corporea
- prelievo di materiale d'analisi per scopi di laboratorio (compresa la puntione venosa)
- misurazione semplice dello zucchero nel sangue e nell'urina

b) Provvedimenti terapeutici

- introduzione di sonde e cateteri e relative cure
- somministrazione e introduzione di medicinali e soluzioni nutritive mediante instillazione, iniezione o infusione, nonché trasfusioni di sangue (sono esclusi i medicinali somministrati per via orale o rettale)
- risciacquo, pulizia e medicazione di ferite e cavità del corpo (compresi i provvedimenti per portatori di stomia)

- provvedimenti di terapia respiratoria (come dispensazione di ossigeno, inalazione, semplici esercizi di respirazione)
- provvedimenti in caso di dialisi a domicilio e dialisi peritoneale
- provvedimenti di cura in caso di disturbi legati all'evacuazione della vescica o dell'intestino
- provvedimenti di sorveglianza medico-tecnica (infusioni e trasfusioni; sorveglianza di apparecchi per il controllo e il mantenimento delle funzioni vitali)
- provvedimenti fisioterapeutici
- provvedimenti ergoterapeutici

8074 I provvedimenti nell'ambito delle *cure di base* sono conteggiabili se:

- sono semplici e adeguati e
 - corrispondono all'usuale standard di cura.
- Sono di regola considerati cure di base conteggiabili i seguenti provvedimenti (elenco non esaustivo):
- provvedimenti legati all'igiene corporale (lavarsi, fare la doccia, fare il bagno, cura dei capelli, igiene dentale, cura delle mani e dei piedi, posizionamento, mobilizzazione)
 - provvedimenti volti a mantenere le attività e le funzioni della vita quotidiana (aiuto prestato per mangiare, vestirsi e svestirsi, alzarsi, sedersi o sdraiarsi, andare al gabinetto, provvedimenti in caso di disturbi legati all'evacuazione della vescica o dell'intestino, utilizzo di mezzi ausiliari)
 - accompagnamento a visite dal medico o a sedute di terapia per le quali l'AI ha garantito la copertura dei costi (escluso l'accompagnamento alla scuola speciale)

8075 Non è conteggiabile il tempo impiegato per:

- provvedimenti prescritti dal medico ed eseguiti da personale sanitario ausiliario (fisioterapisti, ergoterapisti, personale infermieristico diplomato ecc.). Tali provvedimenti sono rimborsati dall'AI (in virtù dell'art. 14 cpv. 1 LAI, ossia secondo tariffa; cfr. N. 1202 segg. CPSI),

dall'assicurazione malattie o dall'assicurazione contro gli infortuni;

– provvedimenti pedagogico-terapeutici.

5.2.2.2 Sorveglianza permanente

Articolo 39 capoverso 3 OAI

Se un minore necessita, a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest'ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell'invalidità può essere conteggiata come quattro ore di assistenza.

8076 I N. 8035 segg. sono applicabili per analogia.

8077 La sorveglianza è considerata particolarmente intensiva se alla persona addetta all'assistenza sono richiesti un grado di attenzione superiore alla norma e una prontezza d'intervento costante.

Esempio:

Un bambino autistico ha gravi difficoltà a percepire il mondo circostante e a comunicare con esso, il che si manifesta nel suo comportamento nei confronti di determinati oggetti (p. es. rovescia contenitori, lancia oggetti, danneggia mobili ecc.). Il bambino non è inoltre in grado di riconoscere i pericoli: egli può ad esempio uscire improvvisamente dalla finestra. Eventualmente non è nemmeno in grado di reagire adeguatamente a richiami o avvertimenti verbali. In determinate situazioni può ad esempio prodursi un comportamento autolesionista o aggressivo verso altre persone. Per questi motivi la persona addetta all'assistenza deve trovarsi costantemente nelle immediate vicinanze del bambino, con un grado di attenzione superiore alla norma, e deve essere pronta ad intervenire in qualsiasi momento.

5.3 Sussidio per le spese di pensione

Articolo 42^{ter} capoverso 2 primo e secondo periodo LAI
L'assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta alla metà degli importi di cui al capoverso 1. Per i minorenni, l'assegno è aumentato di un sussidio per le spese di pensione; il Consiglio federale ne determina l'importo.

Articolo 36 capoversi 1 e 3 OAI

¹ *Il sussidio per le spese di pensione di cui all'articolo 42^{ter} capoverso 2 LAI per i minorenni che non soggiornano in un istituto per l'esecuzione di provvedimenti di integrazione, ammonta a 56 franchi per ogni pernottamento.*

² *Il soggiorno in una famiglia d'accoglienza è assimilato a un soggiorno in un istituto.*

- 8078 Una persona minorenni il cui soggiorno in un istituto *non è finanziato dall'AI* (vale a dire che non vi soggiorna per eseguire provvedimenti d'integrazione, ma per esempio a scopo di vacanza o di riposo) ha diritto unicamente a metà dell'importo dell'assegno per grandi invalidi (N. 8003). In più le viene versato un sussidio per le spese di pensione. Il collocamento in una *famiglia d'accoglienza* è equiparato a un soggiorno di questo tipo in un istituto (art. 36 cpv. 3 OAI; per analogia a RCC 1987 p. 320; cfr. N. 8143).
- 8079 In caso di soggiorno in un istituto allo scopo di eseguire provvedimenti d'integrazione o di soggiorno, a carico di un'assicurazione sociale, in uno stabilimento ospedaliero non vi è mai diritto a un sussidio per le spese di pensione ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 OAI (N. 8106 e 8113).

6. Determinazione della grande invalidità e dell'onere d'assistenza

6.1 In generale

8080 L'ufficio AI è competente per la determinazione della grande invalidità e – nel caso dei minorenni che necessitano anche di un'assistenza intensiva – dell'onere assistenziale. Per la procedura, si vedano i N. 8131 segg.

6.2 Determinazione della grande invalidità degli adulti

8081 Nel determinare la grande invalidità delle persone adulte, l'ufficio AI si basa oggettivamente sullo stato della persona assicurata. È irrilevante l'ambiente in cui la persona assicurata si trova, ossia che viva da sola, in famiglia, nella società o in un istituto (RCC 1969 p. 675, 1966 p. 485), ed è indifferente se per le attività quotidiane la persona assicurata può contare sull'aiuto del coniuge o dei figli o viene invece aiutata da una persona estranea alla famiglia (cfr. però il N. 8038). È pure irrilevante che una persona assicurata faccia effettivamente o no ricorso all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.

8082 La perdita di una funzione fisica o sensoriale non fa presumere in linea di principio una grande invalidità giuridicamente rilevante. La grande invalidità va piuttosto valutata secondo le regole generali in base alle circostanze dei singoli casi (cfr. però i N. 8056 segg.; RCC 1969 p. 702)

8083 In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, la persona assicurata è tenuta ad adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe con chiusura velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari, attrezzi ecc.). In caso contrario l'aiuto cui deve far ricorso non è preso in considerazione nel calcolo della grande invalidità (RCC 1989 p. 228, 1986 p. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la grande invali-

dità (cfr. tuttavia RCC 1991 p. 479, secondo cui un'automobile fornita dall'AI per scopi professionali non esclude anche una grande invalidità per spostamenti privati).

6.3 Determinazione della grande invalidità dei minorenni

Articolo 37 capoverso 4 OAI

Per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno d'aiuto e di sorveglianza personale che il minorenni invalido necessita rispetto a un minorenni non invalido della stessa età.

- 8084 Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell'allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni.
- 8085 La valutazione della grande invalidità dei minorenni si fonda sugli stessi principi adottati per gli adulti (N. 8081 segg.). Vanno inoltre osservati i seguenti aspetti:
- 8086 – Si deve tenere conto soltanto del *bisogno supplementare di prestazioni e sorveglianza personale* rispetto a un minorenni della stessa età. Più un bambino è giovane, tanto maggiori sono un certo bisogno di aiuto e la necessità di sorveglianza anche in caso di buona salute (RCC 1986 p. 503).
- 8087 – L'ammontare delle spese di assistenza (spese per la costante presenza di personale curante, notevole consumo di biancheria ecc.) va tenuto presente come ulteriore criterio di valutazione (RCC 1986 p. 503).
- 8088 – È determinante soltanto la quantità oggettiva di cure, ossia quella di cui il minorenni ha realmente bisogno (RCC 1970 p. 274 e 465).

6.4 Determinazione dell'onere d'assistenza nel caso dei minorenni per il supplemento per cure intensive

8089 Nel determinare l'onere giornaliero supplementare si deve partire dal presupposto che la persona assistita si trovi costantemente al proprio domicilio. È determinante la *necessità di assistenza*, la quale rappresenta una grandezza oggettiva e non dipende dal luogo di soggiorno della persona da assistere. Ci si deve basare su un *valore medio*. Il tempo necessario per incombenze non quotidiane, come ad esempio l'accompagnamento per recarsi da un medico o un terapeuta (N. 8074), va ripartito sul periodo di calcolo e calcolato al giorno.

Esempio:

Un bambino bisognoso di cure intensive è assistito al proprio domicilio. Per 5 giorni alla settimana frequenta la scuola speciale come esterno. L'onere supplementare medio per l'assistenza dovuta all'invalidità ammonta a 6 ore nei giorni di scuola e a 9 ore quando il bambino soggiorna a casa tutto il giorno. Si deve presumere un onere d'assistenza di 9 ore al giorno.

Capitolo 2: Assegno per grandi invalidi dell'AI: nascita, esclusione, revisione e fine del diritto

1. Nascita del diritto

1.1 In generale

Articolo 42 capoverso 4 LAI

L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di pensionamento. L'inizio del diritto è retto,

a partire dal compimento del primo anno di età, dall'articolo 29 capoverso 1.

Articolo 35 capoverso 1 OAI

Il diritto all'assegno per grandi invalidi nasce il primo giorno del mese in cui si sono verificate le condizioni di questo diritto.

- 8090 Le regole concernenti la nascita del diritto alla rendita (N. 2002 e 2009 segg.) si applicano per analogia anche per l'inizio del diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI. Rimangono salve le regole speciali per gli assicurati d'età inferiore a un anno (N. 8095) e per gli assicurati che hanno bisogno di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana (N. 8096 segg.).
- 8091 La *grande invalidità di lunga durata* (variante b) costituisce la regola. È considerata sussistere, quando lo stato di salute che ne è la causa ha persistito un anno senza interruzioni rilevanti (periodo di attesa), almeno in forma lieve, ed è probabilmente destinato a perdurare (cfr. malattia di lunga durata secondo la variante b, N. 2017; RCC 1986 p. 435).
- 8092 La *grande invalidità permanente* (variante a) costituisce l'eccezione. Essa è considerata sussistere quando lo stato di salute che ne è la causa si è ampiamente *stabilizzato* ed è essenzialmente *irreversibile* (cfr. invalidità permanente secondo la variante a, N. 2008 segg.).
- Esempio:*
Una persona semiparalizzata la cui infermità primaria si è stabilizzata è considerata grande invalida permanente quando, malgrado ulteriori trattamenti, non è più in grado di compiere autonomamente determinati atti ordinari della vita.
- 8093 La percentuale dell'assegno da accordare è stabilita in base al grado della grande invalidità prima e dopo il periodo di attesa. La grande invalidità è quindi considerata di

grado elevato se è stata di grado elevato durante tutto il periodo di attesa e se presumibilmente rimarrà tale (cfr. N. 4001 seg.). In caso di modifiche della grande invalidità durante l'anno di attesa, come per il calcolo dell'incapacità lavorativa media per il diritto alla rendita (N. 2027 segg.), occorre determinarne il grado medio, determinante per il calcolo dell'assegno per grandi invalidi all'inizio del diritto, tenendo conto delle percentuali di cui all'articolo 42^{ter} LAI, vale a dire 20 per cento per la grande invalidità di grado lieve, 50 per cento per quella di grado medio e 80 per cento per quella di grado elevato (Pratique VSI 1999 p. 252).

Esempio:

Un'assicurata è grande invalida di grado lieve dall'1.05.2003 al 31.07.2003. Nell'agosto del 2003, il suo stato di salute peggiora causando una grande invalidità di grado elevato. Dopo la scadenza del termine di attesa nel maggio del 2004, il grado medio della grande invalidità durante il periodo di attesa è del 65 per cento ($3 \times 20 \% \text{ più } 9 \times 80 \% = 780 \%, 780 \% : 12 = 65 \%$). Visto che dopo il periodo di attesa l'assicurata continua a essere grande invalida almeno di grado medio, dall'1.05. 2004 ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado medio. Dall'1.08.2004 può esserle versato un assegno per grandi invalidi di grado elevato applicando l'articolo 88a capoverso 2 primo periodo OAI (l'art. 88a cpv. 2 secondo periodo OAI non entra in linea di conto, poiché il grado di grande invalidità di almeno 80% necessario per il diritto ad un assegno più elevato non esisteva al momento della nascita del diritto, l'1.05. 2004; cfr. Pratique VSI 2001 p. 274).

- 8094 In caso di domanda tardiva, per il pagamento di prestazioni si applicano per analogia i N. 2039 segg.

1.2 Particolarità concernenti gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno d'età

Articolo 42^{bis} capoverso 3 LAI

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno di età, il diritto nasce dal momento in cui si possa prevedere che vi sarà una grande invalidità durante più di dodici mesi.

- 8095 Per i bambini d'età inferiore a un anno il diritto nasce al momento in cui la grande invalidità ha raggiunto il grado necessario; non vi è alcun periodo d'attesa. In quel momento, sulla base della valutazione dell'ufficio AI, si deve poter ritenere ampiamente probabile che la grande invalidità durerà verosimilmente più di 12 mesi.

1.3 Particolarità concernenti l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

- 8096 Il diritto derivante dalla necessità dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana può nascere, in linea di principio, soltanto dopo che è trascorso un periodo d'attesa di un anno (N. 8091; art. 29 cpv. 1 lett. b LAI). Sono fatti salvi i casi speciali illustrati ai N. 2013 segg. (malattie che evolvono gradualmente, riguardo a cui è da presupporre che con tutta probabilità l'incapacità al guadagno non cambierà più in maniera rilevante). Il diritto non nasce fintanto che la persona assicurata soggiorna in un ospedale (N. 8110 segg.) o in un istituto (N. 8043; per la nozione di "istituto", cfr. N. 8005).
- 8097 Il periodo d'attesa inizia a decorrere non appena è comprovata la necessità di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. Se la persona assicurata vive a casa, ci si deve basare sul bisogno effettivo di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. Il periodo d'attesa può tuttavia partire già durante un soggiorno in un ospedale, in un'istituzione d'integrazione o in un istituto. In questi casi per decidere si dovrà valutare

se, con grande probabilità, la persona assicurata avrebbe bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana se non vivesse in ospedale, nell'istituzione d'integrazione o nell'istituto.

- 8098 Il periodo d'attesa di un anno è adempiuto se il bisogno di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è comprovato per una media di almeno 2 ore settimanali durante un anno (cfr. N. 8053).

2. Esclusione del diritto

2.1 In generale

Articolo 67 capoverso 2 LPGA

Se il beneficiario di un assegno per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale, durante questo periodo il diritto all'assegno è soppresso.

Articolo 42 capoverso 5 LAI

In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi.

- 8099 Il diritto a un assegno per grandi invalidi non sussiste se è data una delle seguenti situazioni:
- la persona assicurata soggiorna in un istituto *allo scopo di eseguire provvedimenti d'integrazione dell'AI* (N. 8102 segg.);

- la persona assicurata soggiorna in un ospedale, a carico di un'assicurazione sociale, per ricevere cure (N. 8110 segg.).

8100 *Se il soggiorno nell'istituto non ha lo scopo di attuare un provvedimento d'integrazione a carico dell'AI (p. es. casa d'accoglienza per adulti, casa di vacanza per bambini), è versata solo la metà dell'importo dell'assegno per grandi invalidi (cfr. N. 8003 segg.). In questi casi i minorenni hanno diritto anche ad un sussidio per le spese di pensione (N. 8078).*

8101 Considerato che l'assegno per grandi invalidi è calcolato e versato quale importo mensile agli adulti ma quale indennità giornaliera ai minorenni (N. 8003 segg.), per quanto riguarda l'esclusione del diritto valgono regole differenti per gli assicurati maggiorenni e per quelli minorenni (N. 8102 segg. e 8105 segg.).

2.2 Soggiorno in un'istituzione allo scopo di attuare provvedimenti d'integrazione

2.2.1 Assicurati maggiorenni

Articolo 35^{bis} capoversi 1, 3 e 4 OAI

¹ *Gli assicurati che hanno compiuto il 18° anno di età e che soggiornano in un'istituzione per almeno 24 giorni per mese civile al fine di attuare provvedimenti d'integrazione secondo l'articolo 8 capoverso 3 LAI non hanno alcun diritto all'assegno per grandi invalidi per il mese in questione. È fatto salvo il capoverso 4.*

² *Per un soggiorno in un'istituzione sono determinanti i giorni durante i quali l'assicurazione per l'invalidità copre le spese di soggiorno nell'internato.*

³ *Le restrizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano agli assegni versati per una grande invalidità ai sensi dell'articolo 37 capoverso 3 lettera d.*

- 8102 Per il soggiorno in un'istituzione (internato) sono determinanti i giorni per i quali possono essere messi in conto sussidi per le spese di pernottamento.
- 8103 Una persona assicurata che ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve perché necessita dell'aiuto di terzi per mantenere contatti sociali (art. 37 cpv. 3 lett. d OAI) conserva tale diritto anche durante il soggiorno in un internato allo scopo di attuare provvedimenti d'integrazione (RCC 1986 p. 618). Non trattandosi di un soggiorno a casa, esiste unicamente il diritto alla metà dell'importo dell'assegno per grandi invalidi (senza supplemento per cure intensive e senza sussidi per le spese di pensione). Questa speciale regolamentazione non vale nel caso di un soggiorno in ospedale destinato alla dispensazione di cure e non di provvedimenti d'integrazione sanitari (cfr. N. 8110 segg.).
- 8104 Il soggiorno in un'istituzione allo scopo di attuare provvedimenti d'integrazione non influisce sul decorso del periodo d'attesa per il beneficio di un assegno per grandi invalidi. Il periodo d'attesa può iniziare a decorrere durante un soggiorno di questo tipo. Un periodo d'attesa già in corso non si interrompe durante il soggiorno nell'istituzione, bensì continua. Se il diritto a un assegno per grandi invalidi è nato già prima dell'avvio del provvedimento d'integrazione, dopo la conclusione di quest'ultimo non inizia a decorrere un nuovo periodo d'attesa.

2.2.2 Assicurati minorenni

*Articolo 35^{bis} capoverso 2 OAI
I minorenni che soggiornano in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione secondo l'articolo 8 capoverso 3 LAI non hanno alcun diritto a un assegno per grandi invalidi per questi giorni. È fatto salvo il capoverso 4.*

- 8105 Oltre alle regole applicabili agli assicurati maggiorenni (N. 8102 segg.), per i minorenni occorre osservare i punti seguenti:
- 8106 Non vi è alcun diritto a un assegno per grandi invalidi per i giorni in cui la persona minorenne soggiorna in un'istituzione allo scopo di eseguire provvedimenti d'integrazione, trascorrendovi cioè anche la notte (p. es. internato di una scuola speciale, soggiorno in ospedale per la cura sanitaria di un'infermità congenita). Per questi giorni non vi è nemmeno il diritto a sussidi per le spese di pensione (N. 8079).
- 8107 Con la soppressione del diritto a un assegno per grandi invalidi, per i minorenni decade anche un eventuale diritto a un supplemento per cure intensive (N. 8071)
- 8108 Se i provvedimenti d'integrazione vengono interrotti e i minorenni grandi invalidi si recano al proprio domicilio (p. es. per vacanza, fine settimana, malattia, infortunio ecc.), l'assegno per grandi invalidi è versato, assieme a un eventuale supplemento per cure intensive, per ogni giorno in cui soggiornano a casa. Quale soggiorno a casa valgono quei giorni in cui i minorenni vi trascorrono anche la notte (p. es. ritorno a casa dall'internato scolastico, dove il bambino trascorre di regola la settimana; giorno di dimissione dopo la conclusione dei provvedimenti di integrazione). Le relative indicazioni vanno riportate nella comunicazione o nella decisione.
- 8109 Ai minorenni che a causa di una grave infermità necessitano dell'aiuto di terzi per intrattenere rapporti sociali ed hanno quindi diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve in casi speciali (art. 37 cpv. 3 lett. d OAI; RCC 1988 p. 414), è versato l'assegno per grandi invalidi, tuttavia senza supplemento per cure intensive e senza sussidio per le spese di pensione, anche durante il soggiorno nell'internato (art. 35^{bis} cpv. 4 OAI; RCC 1986 p. 618; N. 8056). Questo non vale tuttavia per i soggiorni in

ospedale destinati alla dispensazione di cure (N. 8110 segg.).

2.3 Soggiorno in uno stabilimento ospedaliero

Articolo 67 capoverso 2 ATSG

Se il beneficiario di un assegno per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale, durante questo periodo il diritto all'assegno è soppresso.

Articolo 35^{bis} capoverso 5 OAI

Per un soggiorno in uno stabilimento di cura che ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2 LPGGA esclude il diritto all'assegno per grandi invalidi, sono determinanti i giorni durante i quali un'altra assicurazione sociale copre le spese di soggiorno.

- 8110 Lo "stabilimento ospedaliero" menzionato nella LPGGA corrisponde alla nozione di ospedale. Il termine "ospedale" comprende anche termini quali "nosocomio", "clinica" e simili. È irrilevante che si tratti di un ospedale pubblico o privato.
- 8111 In caso di soggiorno in un ospedale, a carico di un'assicurazione sociale, per la dispensazione di cure, non vi è diritto a un assegno per grandi invalidi in quanto le prestazioni di cura sono indennizzate con i rispettivi importi forfettari giornalieri. Un simile diritto può esservi eccezionalmente qualora un'assicurazione sociale *non risponda in maniera preponderante* per le spese di soggiorno nel reparto comune.
- 8112 Per gli assicurati maggiorenni si applicano le seguenti regole: se il soggiorno in ospedale dura fino a sette giorni consecutivi, l'assegno per grandi invalidi continua ad essere versato. A partire dall'ottavo giorno, l'assegno per grandi invalidi è ridotto proporzionalmente per il mese in questione oppure, se il soggiorno dura tutto il mese, non viene versato del tutto.

- 8113 Ai minorenni l'assegno per grandi invalidi non è versato per i giorni in cui essi soggiornano, anche durante la notte, in ospedale. Per tali giorni non vi è alcun diritto nemmeno a un supplemento per cure intensive o a un sussidio per le spese di pensione (N. 8071 e 8079).

3. Revisione – modifica del diritto

*Articolo 35 capoverso 2 primo e secondo periodo OAI
Se, in seguito, il grado d'invalidità subisce una modifica importante, si applicano gli articoli 87–88^{bis}. Se uno degli altri presupposti al diritto all'indennità venisse a cadere, o se morisse il beneficiario, il diritto si estingue alla fine del mese in cui l'evento si è verificato.*

- 8114 Per la modifica della grande invalidità e dell'onere d'assistenza in relazione al supplemento per cure intensive per i minorenni (N. 8072 segg.), si applicano per analogia le vigenti disposizioni concernenti la modifica del diritto alla rendita (N. 4007 segg. e 5001 segg.; art. 17 cpv. 2 LPGA).
- 8115 Gli assegni per grandi invalidi versati agli assicurati maggiorenni devono possibilmente essere l'oggetto di una revisione assieme alle rendite. Occorre tuttavia tenere conto delle circostanze nei singoli casi.
- 8116 Il cambiamento del luogo di soggiorno di una persona assicurata maggiorenne (istituto al posto del domicilio o viceversa, cfr. N. 8003 e 8005) non è motivo di revisione. Il nuovo importo dell'assegno per grandi invalidi è in ogni caso da prendere in considerazione a partire dal mese seguente. Per contro, nel caso dei minorenni, un simile cambio del luogo di soggiorno deve essere tenuto subito in considerazione poiché l'indennità viene calcolata e pagata al giorno (N. 8004).
- 8117 Per gli altri motivi di estinzione (trasferimento del domicilio all'estero, raggiunti limiti di età, decesso) si rinvia alle DR. Contrariamente a quanto avviene per la soppressione /

riduzione per modifica del grado della grande invalidità, in questi casi il diritto si estingue alla fine del mese in questione.

4. Fine del diritto

Articolo 42 capoverso 4 primo periodo LAI
L'assegno per grandi invalidi è accordato ... al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di pensionamento.

- 8118 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI si estingue al più tardi con il godimento anticipato della rendita o al raggiungimento dell'età di pensionamento. A partire da questo momento la persona assicurata ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS. Se la grande invalidità perdura oltre questo momento, si applica la garanzia dei diritti acquisiti (N. 8124 segg.).

5. Nessuna sanzione in caso di colpa dell'assicurato

Articolo 7 capoverso 2 LAI
In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGGA, ... gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.

Capitolo 3: Assegno per grandi invalidi dell'AVS

1. Condizioni di diritto

Articolo 43^{bis} capoverso 1 LAVS
Hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGGA) di grado elevato o

medio. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

- 8119 Hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS:
- i beneficiari di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari (cfr. DR),
 - che sono grandi invalidi di grado medio o elevato,
 - che hanno il domicilio e la dimora abituale in Svizzera (N. 1041 segg.; cfr. DR) e
 - che non percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AINF o dell'AM (N. 9024 segg.).
- 8120 Per calcolare la grande invalidità si applicano per analogia le disposizioni della LAI (art. 43^{bis} cpv. 5 primo periodo LAVS). Tuttavia l'accompagnamento nella realtà quotidiana (N. 8040 segg.) non è preso in considerazione nell'AVS. A meno che nel presente capitolo non sia previsto espressamente un disciplinamento speciale, sono applicabili le stesse direttive come per l'assegno per grandi invalidi dell'AI.

2. Ammontare dell'assegno per grandi invalidi

Articolo 43^{bis} capoverso 3 LAVS

L'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.

- 8121 Nell'AVS vi è un solo importo dell'assegno per grandi invalidi. L'ammontare dell'assegno corrisponde in ogni caso – indipendentemente dal luogo di soggiorno della persona assicurata (a domicilio o in un istituto) – a metà dell'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'AI (N. 8003). Sono fatti salvi i casi di diritti acquisiti (N. 8124 segg.).

3. Nascita del diritto

3.1 Nascita del diritto durante il godimento di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari

Articolo 43^{bis} capoverso 2 primo periodo LAVS

Il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione.

8122 Una persona assicurata divenuta grande invalido dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento dell'AVS o dopo il godimento anticipato della rendita ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS se presenta una grande invalidità almeno di grado medio (N. 8119).

8123 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS può comunque nascere soltanto se lo stato che motiva la grande invalidità si è protratto per un anno senza interruzioni (periodo di attesa, cfr. N. 8091).

3.2 Sostituzione dell'assegno per grandi invalidi dell'AI con un assegno per grandi invalidi dell'AVS (diritti acquisiti)

Articolo 43^{bis} capoverso 4 LAVS

Il grande invalido, beneficiario di un assegno dell'assicurazione per l'invalidità fino alla fine del mese in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, riceve un assegno per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.

8124 A condizione che la grande invalidità persista e che il luogo di soggiorno non cambi (a domicilio o in un istituto, cfr. N. 8003 e 8005), l'assegno per grandi invalidi dell'AI viene convertito in un assegno per grandi invalidi dell'AVS d'identico importo (cfr. N. 8011 DR). Questa garanzia dei

diritti acquisiti vale anche se un assegno per grandi invalidi dell'AI deve essere pagato successivamente nel quadro della disposizione sulla prescrizione dell'articolo 48 capoverso 2 LAI oppure se, a causa della prescrizione, può prendere inizio soltanto nell'età di pensionamento (cfr. N. 8011 DR; RCC 1980 p. 54).

Esempio:

Un assicurato percepisce un assegno per grandi invalidi di grado medio prima di raggiungere l'età di pensionamento AVS. Visto che non vive in un istituto, bensì nel proprio appartamento, egli percepisce l'importo intero dell'assegno per grandi invalidi dell'AI (all'1.1.2004: 1 055 franchi al mese, vale a dire il 50 per cento della rendita di vecchiaia *massima*). Nel marzo 2004 raggiunge l'età di pensionamento e inizia a percepire una rendita dell'AVS. A partire da questo momento il suo assegno per grandi invalidi dell'AI viene convertito in un assegno per grandi invalidi dell'AVS. Quest'ultimo, grazie alla garanzia dei diritti acquisiti, corrisponde all'importo sinora versato (ossia all'importo intero) dell'assegno per grandi invalidi di grado medio dell'AI (all'1.1.2004: 1 055 franchi al mese).

- 8125 La questione del rinvio della rendita dell'AVS non si pone. Le rendite di vecchiaia abbinate ad un assegno per grandi invalidi non possono essere rinviate (art. 55^{bis} lett. c OAVS).

4. Revisione – modifica del diritto

4.1 In generale

- 8126 In caso di modifica della grande invalidità si applicano per analogia le disposizioni vigenti in materia di modifica del diritto alla rendita (art. 66^{bis} cpv. 2 OAVS; N. 4007 segg. e 5001 segg.).

4.2 Revisione nei casi di garanzia dei diritti acquisiti

4.2.1 In caso di cambiamento del luogo di soggiorno

8127 Se cambia il luogo di soggiorno di una persona che percepisce un assegno per grandi invalidi in virtù della garanzia dei diritti acquisiti (istituto anziché domicilio o viceversa, cfr. N. 8003 e 8005), le conseguenze sono le stesse che intervengono prima dell'età di pensionamento (N. 8116). Se il cambiamento del luogo di soggiorno ha come conseguenza l'estinzione dell'assegno per grandi invalidi versato fino a questo momento, l'articolo 88^{bis} capoverso 2 OAI è applicabile.

Esempio:

Un'assicurata invalida psichica che vive nella propria abitazione e necessita di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana percepisce, grazie alla garanzia dei diritti acquisiti, un assegno per grandi invalidi dell'AVS d'importo pari a quello intero del precedente assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AI (all'1.1.2004: 422 franchi al mese, vale a dire il 20 per cento della rendita di vecchiaia massima). Dal momento che ella entra in una casa per anziani, l'assegno per grandi invalidi deve essere soppresso. La soppressione avviene al più presto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della decisione.

4.2.2 In caso di peggioramento della grande invalidità

8128 Se una persona percepisce un assegno per grandi invalidi in virtù della garanzia dei diritti acquisiti e dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento la grande invalidità peggiora, l'importo dell'assegno per grandi invalidi riveduto non può essere più basso di quello percepito prima dell'età di pensionamento.

Esempio 1:

Un assicurato che vive nella propria abitazione percepisce, grazie alla garanzia dei diritti acquisiti, un assegno per grandi invalidi di grado medio dell'AVS pari al precedente importo intero dell'assegno per grandi invalidi dell'AI (all'1.1.2004: 1 055 franchi al mese, vale a dire il 50 per cento della rendita di vecchiaia *massima*). Essendo peggiorato il suo stato di salute, egli non può fare a meno dell'aiuto di terzi per svolgere qualsiasi atto ordinario della vita e deve inoltre essere sorvegliato costantemente. Ciononostante egli continua a vivere nella propria abitazione. Trascorso un periodo di tre mesi, l'assegno per grandi invalidi viene aumentato al livello dell'assegno per grandi invalidi di grado elevato. A questo punto l'assicurato non riceve un assegno per grandi invalidi secondo l'importo ordinario dell'AVS (all'1.1.2004: 844 franchi al mese, vale a dire l'80 per cento della rendita di vecchiaia *minima*), in quanto tale importo è più basso dell'importo dell'assegno per grandi invalidi di grado medio percepito prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Grazie alla garanzia dei dritti acquisiti, egli continua invece ad avere diritto a un assegno per grandi invalidi d'importo uguale a quello sinora percepito (all'1.1.2004: 1 055 franchi al mese).

Esempio 2:

Un'assicurata che vive nella propria abitazione percepisce, grazie alla garanzia dei diritti acquisiti, un assegno per grandi invalidi dell'AVS pari all'importo intero del precedente assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AI (all'1.1.2004: 422 franchi al mese, vale a dire il 20 per cento della rendita di vecchiaia *massima*). Essendo peggiorato il suo stato di salute, essa non può fare a meno dell'aiuto di terzi per svolgere quattro atti ordinari della vita. Trascorso un periodo di tre mesi, l'assegno per grandi invalidi viene aumentato al livello dell'assegno per grandi invalidi di grado medio. Sebbene continui a non vivere in un istituto, l'assicurata riceve ora un assegno per grandi invalidi secondo l'importo ordinario dell'AVS (all'1.1.2004: 528 franchi al mese, vale a dire il 50 per cento della rendita di

vecchiaia *minima*), in quanto tale importo è più elevato dell'importo percepito precedentemente nell'età AI.

4.2.3 In caso di riduzione della grande invalidità

- 8129 Se una persona percepisce un assegno per grandi invalidi in virtù della garanzia dei diritti acquisiti e dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento la grande invalidità si riduce, allora rinasce un diritto, già esistente prima dell'età di pensionamento, a un assegno per grandi invalidi ai sensi della garanzia dei diritti acquisiti.

Esempio 1

La grande invalidità di grado medio dell'assicurata dell'esempio 2 del N. 8128 torna a ridursi con l'andar del tempo. Ora essa non può fare a meno dell'aiuto di terzi soltanto per svolgere due atti ordinari della vita. Visto che l'assicurata continua a vivere nella propria abitazione, rinasce il suo precedente diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve. Trascorso un periodo di tre mesi, essa riceve un assegno per grandi invalidi dell'AVS pari all'importo intero dell'originario assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AI (all'1.1.2004: 422 franchi al mese, vale a dire il 20 per cento della rendita di vecchiaia massima).

Esempio 2

A un dato momento, l'assicurata invalida psichica dell'esempio del N. 8127, che vive in una casa per anziani, necessita nuovamente di un aiuto di terzi per compiere due atti ordinari della vita. Rinasce così il suo precedente diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve. Trascorso un periodo di tre mesi, essa ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS pari a metà dell'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'AI (all'1.1.2004: 211 franchi al mese, vale a dire il 20 per cento della rendita di vecchiaia *minima*).

Capitolo 4: Procedura

1. Assegno per grandi invalidi dell'AI

1.1 Disposizioni procedurali generali

1.1.1 Accertamento

- 8130 La domanda per il versamento di un assegno per grandi invalidi va presentata di regola con il modulo "Richiesta e questionario relativi a un assegno per persone grandi invalide dell'AI o dell'AVS" (n. 318.267). Per i minorenni si usa il modulo "Richiesta di prestazioni per assicurati/e che non hanno ancora compiuto i 20 anni" (n. 318.532).
- 8131 Di regola l'ufficio AI sottopone al medico curante il modulo compilato. Quest'ultimo verifica se i dati riportati sul modulo corrispondano al suo referto (formulario 5420). In base a questi dati si chiede il parere del SMR. Quest'ultimo invia all'ufficio AI un rapporto scritto con i risultati dell'esame medico e una raccomandazione circa l'ulteriore trattamento della domanda di prestazioni dal punto di vista medico. Sulla base di tali indicazioni, l'ufficio AI ordina eventuali accertamenti medici supplementari (p.es. un rapporto medico complementare).
- 8132 Il SMR deve essere sempre consultato nei casi seguenti:
- alla prima domanda per l'ottenimento di un assegno per grandi invalidi e, per i minorenni, di un eventuale supplemento per cure intensive;
 - in caso di domande di aumento dell'assegno per grandi invalidi in seguito al peggioramento della grande invalidità e in caso di domande di ulteriore concessione di un supplemento per cure intensive o di aumento di tale supplemento in seguito all'incremento dell'onere d'assistenza;
 - in caso di revisioni d'ufficio, se cambia il grado della grande invalidità o l'entità dell'onere d'assistenza.

- 8133 In linea di principio, l'ufficio AI procede inoltre ad un accertamento sul posto. Vanno accertati la grande invalidità, un eventuale onere d'assistenza supplementare (per i minorenni) e il luogo di soggiorno (a domicilio o in un istituto, cfr. N. 8003 segg.). Le indicazioni fornite dalla persona assicurata, dai genitori o dal rappresentante legale vanno valutate criticamente. L'inizio della grande invalidità ed eventualmente dell'onere d'assistenza supplementare deve essere stabilito con la massima precisione possibile. Nei casi di cui al N. 8132 occorre sempre eseguire un accertamento sul posto e chiedere il visto del SMR in merito alle indicazioni figuranti nel rapporto d'accertamento. Negli altri casi l'ufficio AI decide se si possa rinunciare a un accertamento sul posto.
- 8134 Se la persona assicurata soggiorna in un istituto, la persona incaricata dell'accertamento discute i risultati con il personale curante e/o con la direzione dell'istituto. Essa valuta liberamente ma deve indicare nel suo rapporto un'eventuale valutazione divergente della direzione dell'istituto.
- 8135 In caso di divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d'accertamento, l'ufficio AI deve chiarire la situazione svolgendo una verifica mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto si applica la CPAI.

1.1.2 Decisione e pagamento nel caso degli assicurati maggiorenni

- 8136 L'ufficio AI informa le persone maggiorenni assicurate, mediante decisione (con copia alla cassa di compensazione), in merito al loro diritto di ricevere in linea di principio un assegno per grandi invalidi e alle condizioni particolari durante un loro soggiorno in internato al fine di eseguire provvedimenti d'integrazione o in caso di soggiorno in ospedale (cfr. N. 8102 segg. e 8110 segg.). L'ufficio AI comunica loro che in queste circostanze si effettuano pagamenti provvisori e che, terminato il provvedimento d'inte-

grazione o il soggiorno in ospedale, si procederà a un conteggio esatto; le persone assicurate devono comunicare all'ufficio AI qualsiasi interruzione del soggiorno in internato o eventuali soggiorni in ospedale.

- 8137 Non appena è stabilito con sufficiente certezza il diritto per un determinato periodo, di regola per un mese, l'ufficio AI ordina il pagamento provvisorio dell'assegno per grandi invalidi da parte della cassa di compensazione.
- 8138 Terminato il soggiorno in internato o in ospedale, l'ufficio AI allestisce un conteggio in merito agli importi mensili dovuti e ai pagamenti provvisori effettuati. L'ufficio AI versa o chiede il rimborso di un eventuale saldo.

1.1.3 Decisione e pagamento nel caso degli assicurati minorenni

- 8139 Nella decisione in merito alla domanda di versamento di un assegno per grandi invalidi con o senza supplemento per cure intensive, l'ufficio AI indica quanto segue:
- il grado della grande invalidità e l'importo dell'assegno per grandi invalidi al mese e al giorno (N. 8004);
 - in caso di un eventuale supplemento per cure intensive, l'onere d'assistenza conteggiabile in ore e l'importo del supplemento per cure intensive al mese e al giorno (N. 8004);
 - in caso di un eventuale sussidio per le spese di pensione, il relativo importo al giorno; a questo proposito l'ufficio AI precisa espressamente che il sussidio per le spese di pensione è versato soltanto per la durata del soggiorno in un istituto (N. 8078);
 - le regole applicabili in caso di interruzione dei provvedimenti d'integrazione (per vacanze, fine settimana, malattia, infortunio ecc.; cfr. N. 8108)
 - le regole applicabili in caso di soggiorno in ospedale (N. 8110 segg.).

- 8140 In caso di cure a domicilio, l'ufficio AI informa preventivamente sull'ammontare del sussidio per le spese di pensione che può essere versato per un eventuale soggiorno in un istituto.
- 8141 L'assegno per grandi invalidi, un eventuale supplemento per cure intensive o un eventuale sussidio per le spese di pensione sono pagati posticipatamente e previa fatturazione, di regola a scadenze trimestrali, da parte dell'Ufficio centrale di compensazione.
- 8142 In caso di cure a domicilio, la fatturazione spetta ai genitori o ai genitori affilianti, mentre in caso di soggiorno in un istituto la fatturazione spetta a quest'ultimo, che riceve poi il versamento.
- 8143 Se un minorenne grande invalido vive con genitori affilianti, prima che venga presa la decisione i richiedenti devono fornire la prova che un'autorizzazione ai sensi dell'ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin, RS 211.222.338) è stata rilasciata o non è necessaria (cfr. N. 8078).

1.2 Disposizioni procedurali particolari a proposito dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

- 8144 Nel caso delle persone invalide psichiche che necessitano di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, per accertare il diritto a un assegno per grandi invalidi occorre procedere come segue:
- l'ufficio AI chiede un rapporto al medico curante (diagnosi medica);
 - se un servizio specializzato (p. es. un servizio sociopsichiatrico o un consultorio) si è già occupato della persona assicurata, l'ufficio AI gli chiede un rapporto;

- la grande invalidità e la necessità di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana vengono accertati sistematicamente sul posto;
- il SMR appone il proprio visto alle indicazioni contenute nel rapporto d'accertamento.

8145 Nel caso delle persone che necessitano di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ma non sono psichicamente disabili, si applica la procedura generale (N. 8130 segg.). Per il resto è applicabile la CPAI.

1.3 Disposizioni procedurali particolari nei casi speciali di grande invalidità

8146 Se sono soddisfatte le condizioni per i casi speciali di grande invalidità ai sensi dei N. 8057 segg., si procede a ulteriori accertamenti soltanto se vi sono infermità supplementari che lasciano supporre un grado più elevato di grande invalidità.

8147 Se sussistono dubbi, il SMR verifica l'esistenza di un caso speciale di grande invalidità in base ai rapporti medici o ad altri pareri medici e decide in particolare se siano necessari ulteriori accertamenti.

8148

- In caso di dialisi a domicilio, il medico responsabile deve confermare che essa viene eseguita.
- In caso di gravi impedimenti alla vista vanno in particolare richieste, unitamente al rapporto medico, indicazioni sull'acuità visiva corretta o sul genere, la misura e gli effetti della limitazione del campo visivo.
- In caso di grave invalidità fisica occorre chiedere indicazioni circa il genere dell'invalidità e la possibilità di spostarsi con una carrozzella.

8149 Se l'ufficio AI giunge alla conclusione di trovarsi di fronte ad un caso speciale di grande invalidità, diverso da quelli

precedentemente menzionati, esso deve sottoporre gli atti all'UFAS formulando una proposta.

2. Assegno per grandi invalidi dell'AVS

- 8150 La cassa di compensazione o l'ufficio PC verifica se la persona assicurata abbia diritto a una rendita AVS o a prestazioni complementari. Spetta all'ufficio AI determinare, per la cassa di compensazione o l'ufficio PC, il grado della grande invalidità (art. 43^{bis} cpv. 5 secondo periodo LAVS).

Parte 4: Cumulo di diritti alle prestazioni

Capitolo 1: Rendita AI – provvedimenti di integrazione e indennità giornaliera dell'AI

1. Principio "Priorità dell'integrazione sulla rendita"

Articolo 43 capoverso 2 primo periodo LAI

Se le condizioni di assegnazione di una indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità sono adempiute o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o completamente, le spese di vitto e alloggio durante l'esecuzione dei provvedimenti di integrazione, l'assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.

Articolo 28 capoverso 1 OAI

Il diritto alla rendita non sorge finché l'assicurato si sottopone all'esecuzione di provvedimenti d'integrazione o deve attendere l'inizio di provvedimenti d'integrazione e può esigere perciò un'indennità giornaliera durante il termine di attesa.

- 9001 Secondo il principio valido nell'AI "Priorità dell'integrazione sulla rendita" (N. 1045 segg.), un provvedimento di integrazione e le relative indennità giornaliera sono prioritari rispetto alla rendita:
- 9002 – per principio il diritto alla rendita può sorgere soltanto dopo che si è concluso un provvedimento d'integrazione. La rendita può essere accordata prima dell'integrazione, se necessario anche retroattivamente, soltanto se:
- la persona assicurata non è (ancora) idonea all'integrazione oppure
 - se le misure di accertamento mostrano che l'integrazione non è possibile (Pratique VSI 1996 p. 200).
- 9003 – Le misure di accertamento e di integrazione causano l'interruzione della rendita corrente se durano più di tre mesi. Il diritto risorge dopo la conclusione del provvedi-

mento (Pratique VSI 1998 p. 183). L'ufficio AI procede subito a una revisione e verifica il diritto alla rendita.

- 9004 Se una persona è ritenuta idonea all'integrazione, entra in considerazione il versamento di un'indennità giornaliera per il periodo di attesa fino all'inizio del provvedimento (art. 18 OAI; CIG).
- 9005 L'incapacità lavorativa durante il provvedimento di integrazione è conteggiata nel periodo di attesa di un anno.

Esempio :

Un'assicurata è sottoposta a una misura di integrazione professionale dall'1.01.1994 al 31.12.1997 e percepisce un'indennità giornaliera. Dopo il provvedimento di integrazione l'ufficio AI constata che essa è inabile al lavoro al 50 % dall'1.07.1993. Tuttavia, poiché, durante il diritto all'indennità giornaliera, non vi è diritto a una rendita AI, l'evento assicurato insorge solo il 01.01.1998 (N 1028.1) e la mezza rendita può essere versata soltanto da questo momento.

2. Periodi di convalescenza dopo provvedimenti sanitari d'integrazione

- 9006 Una persona assicurata convalescente (che continua dunque a percepire l'indennità giornaliera) dopo un provvedimento sanitario d'integrazione, ha diritto alla rendita in sostituzione dell'indennità giornaliera dopo la scadenza di un anno d'attesa, se non è ristabilita una capacità di guadagno superiore al 60 per cento e se non sono previsti altri provvedimenti (RCC 1966 p. 312).

3. Sostituzione di una rendita AI con un'indennità giornaliera (cfr. CIG)

Articolo 47 capoverso 1 LAI

In deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGA, le rendite possono ancora essere concesse durante i provvedimenti di accertamento e d'integrazione, e più precisamente sino alla fine del terzo mese civile completo, che segue l'inizio dei provvedimenti. A titolo supplementare è versata l'indennità giornaliera. Quest'ultima è tuttavia ridotta, per la durata del doppio diritto, di un trentesimo dell'importo della rendita.

Articolo 20^{ter} OAI

¹ *Se l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera, comprensiva della prestazione per i figli, ai sensi degli articoli 23 e 23^{bis} LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita continua a essere pagata invece dell'indennità giornaliera.*

² *Se l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita, scaduto il termine di cui all'articolo 47 capoverso 1 LAI, è sostituita da un'indennità giornaliera corrispondente a un trentesimo dell'ammontare della rendita.*

- 9007 Per principio, durante un provvedimento di accertamento o d'integrazione la rendita è sostituita con un'indennità giornaliera.
- 9008 Tuttavia, se la grande indennità giornaliera, comprensiva della prestazione per i figli, (art. 23 e 23^{bis} LAI) è inferiore alla rendita percepita (RCC 1965 p. 429), la sostituzione non avrà luogo (art 20^{ter} cpv. 1 OAI).
- 9009 Se la piccola indennità giornaliera (art. 24 cpv. 3 LAI) è inferiore alla rendita percepita, la rendita è sostituita, scaduti tre mesi, da un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della rendita stessa (art. 20^{ter} cpv. 2 OAI).

- 9010 Alle persone vedove e agli orfani che adempiono le condizioni di diritto a una rendita per superstiti e ai figli che adempiono le condizioni di diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, la rendita può essere versata unitamente a un'eventuale indennità giornaliera durante un provvedimento di accertamento o d'integrazione.
- 9011 L'ufficio AI emana la decisione sui provvedimenti di integrazione con indennità giornaliera e ne trasmette alla cassa di compensazione una copia con i dati necessari per determinare l'indennità giornaliera.

4. Nessun diritto ad una rendita AI durante l'istruttoria della domanda o durante provvedimenti d'integrazione di cui l'AI assume la parte preponderante delle spese di vitto e alloggio

- 9012 Se in caso di provvedimenti di accertamento o d'integrazione l'AI non versa un'indennità giornaliera ma assume, totalmente o per la maggior parte, le spese di vitto e alloggio, per principio non si ha diritto a una rendita d'invalidità (art. 43 cpv. 2 LAI).
- 9013 La rendita è sospesa soltanto per i mesi civili interi durante i quali l'AI assume la parte preponderante delle spese di vitto e alloggio (RCC 1983 p. 323).
- 9014 L'assunzione delle spese è considerata preponderante quando l'AI sopprime interamente alle spese di vitto e alloggio durante almeno cinque giorni la settimana (art. 28 cpv. 3 OAI; RCC 1983 p. 323). Questa condizione è ritenuta adempiuta quando un istituto (centro d'integrazione) applica di regola la settimana di 5 giorni.
- 9015 L'assunzione da parte dell'AI delle sole spese di vitto non è mai considerata come assunzione della parte preponderante delle spese, poiché l'esperienza ha dimostrato che se l'assicurato alloggia altrove non consuma che una parte dei pasti nel luogo in cui essi sono coperti dall'AI.

9016 L'ufficio AI si basa sulle condizioni effettive esistenti nello stabilimento d'integrazione, indipendentemente dal fatto che la persona assicurata ne usufruisca o meno.

5. Sostituzione di un'indennità giornaliera AI con una rendita AI
(cfr. CIG)

Articolo 47 capoverso 2 LAI

Se una rendita sostituisce l'indennità giornaliera, in deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGA la rendita è versata senza riduzioni anche per il mese in cui termina il diritto all'indennità giornaliera. Per contro, in questo mese l'indennità giornaliera è ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita.

Capitolo 2: Rendita AI – rendita dell'AVS

Articolo 43 capoverso 1 LAI

Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.

Articolo 28^{bis} LAVS

Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e una rendita vedovile o una rendita secondo la LAI, è versata soltanto la rendita più elevata. Se entrambi i genitori sono deceduti, il confronto avviene in base alla somma delle due rendite per orfani.

9017 Occorre osservare i N. 3401, 3405 e 5618 DR.

Capitolo 3: Rendita AI – Rendita o provvedimento di integrazione dell'AINF obbligatoria o dell'AM

1. Rendita AI – Provvedimenti d'integrazione dell'AINF o dell'AM

9018 Essendo l'integrazione fondamentalmente prioritaria sulla rendita un provvedimento d'integrazione dell'AINF o dell'AM esclude per principio una rendita AI (RCC 1986 p. 627), sempreché la prestazione accordata dalle assicurazioni menzionate non sia un provvedimento di integrazione vero e proprio, ma, p. es., il trattamento di un'infermità (cura medico-sanitaria) (RCC 1963 p. 406).

Esempio:

Un'operaia subisce nel settembre del 1996 due gravi fratture in un infortunio sul lavoro. Seguono delle complicazioni (reni, vescica). Nel settembre del 1997, un anno dopo l'infortunio, il trattamento terapeutico coperto dall'INSAI non è ancora terminato. La reintegrazione professionale non è ancora possibile. Malgrado i provvedimenti medici che l'INSAI continua a finanziare, l'assicurata ha diritto a una rendita intera dell'AI dal mese di settembre 1997.

2. Rendita AI – Rendita dell'AINF o dell'AM

Art. 66 cpv. 1 e 2, lett. a e b, LPGA

¹ *Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi sovraindennizzo.*

² *Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:*

a. dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità;

b. dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 69 cpv. 1 e 2 LPGA

¹ *Il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell'avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni della medesima natura e destinazione fornite all'avente diritto in base all'evento dannoso.*

² *Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all'evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite dai congiunti.*

- 9019 Se non possono essere escluse prestazioni obbligatorie dell'AINF o dell'AM, l'ufficio AI verifica se queste vengono anche effettivamente versate. In caso affermativo ne richiede gli atti (cfr. la convenzione fra l'AI e l'INSAI, in vigore dal 1° maggio 2003).
- 9020 Per lo stesso danno alla salute non si può presumere per l'AI un grado di invalidità diverso da quello per l'AINF o per l'AM (Pratique VSI 2001 p. 79). Esaminato accuratamente il caso, l'ufficio AI emana una decisione di rendita. Se l'invalidità è dovuta esclusivamente ad infortunio, l'ufficio AI si accorda precedentemente con l'assicuratore infortuni (cfr. Convenzione fra l'AI e l'INSAI, in vigore dal 1° maggio 2003, e la Convenzione tra l'AI e gli assicuratori infortuni, conformemente all'art. 68 cpv. 1 lett. a LAINF, in vigore dal 1° settembre 2001).
- 9021 L'AI può scostarsi dalla determinazione dell'invalidità passata in giudicato nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni solo eccezionalmente ed in presenza di motivi plausibili (Pratique VSI 2001 p. 79). Il grado di invalidità può essere differente p. es. nei seguenti casi
 – se il grado di invalidità determinato dalla AINF risulta da un vizio giuridico o da una decisione discrezionale non sostenibile,

- se la rendita AI copre anche un'invalidità non assicurata dalla LAINF (attività nell'economia domestica, lavoro indipendente ecc.),
- se l'AINF non ha effettuato un confronto dei redditi ma ha assegnato una buonuscita (RCC 1983, p. 100, 1981 p. 38),
- se l'AINF ha determinato il grado di invalidità sulla base di un confronto (Pratique VSI 2003, p. 107),
- se tra l'INSAI e la persona assicurata è stato concluso un accordo salariale nel quadro di un'assicurazione facoltativa (art. 66 cpv. 4 LAINF, art. 135 cpv. 2 UVV),
- se l'AINF ha già stabilito un grado o un termine per la rendita,
- se l'AINF ha determinato il grado d'invalidità senza tener conto dell'età avanzata dell'assicurato (art. 28 cpv. 74 OAINF) oppure
- in caso di disturbi supplementari non dovuti all'infortunio.

9022 Quando si rivede una rendita corrente dell'AI, il grado di invalidità può essere adeguato a quello stabilito dall'AINF o dall' AF soltanto se sono adempiute le condizioni della revisione (N. 5001 segg.) o della riconsiderazione (N. 5031 segg.).

9023 Se l'AINF ha assegnato un'indennità in capitale a una persona assicurata a causa di una disfunzione nevrotica non significa automaticamente che vi è un danno alla salute invalidante. L'AI decide secondo le proprie prescrizioni (RCC 1983 p. 110).

Capitolo 4: Assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'AVS – Assegno per grandi invalidi dell'AINF o dell'AM

Art. 66 cpv. 3 LPGA

Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:

- a. dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
- b. dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

- 9024 Quando la grande invalidità è dovuta esclusivamente a un infortunio, ai sensi dell'articolo 66 capoverso 3 LPGGA non si ha contemporaneamente diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'AVS e ad uno dell'AINF o dell'AM. Se invece in un determinato periodo sono adempiute soltanto le condizioni di diritto dell'AI o dell'AVS, si ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI (e nel caso dei minorenni eventualmente anche a un supplemento per cure intensive) o dell'AVS soltanto finché non è sorto il diritto a una corrispondente prestazione dell'AINF o dell'AM (RAMI 1999 N. U 321 p. 84).
- 9025 Nel caso in cui un assicuratore ai sensi della LAINF o della LAM è coinvolto, gli atti dovranno sempre essergli trasmessi.
- 9026 Se la grande invalidità è dovuta solo parzialmente a un infortunio, l'AINF ha diritto alla parte dell'assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'AVS, che queste ultime verrebbero se la persona assicurata non avesse subito un infortunio (art. 42 cpv. 6 LAI, art. 43^{bis} cpv. 5 LAVS, art. 39^{bis} cpv. 2 OAI, art. 38 cpv. 5 OAINF; cfr. N. 8003 segg.; Circ. sulla grande invalidità dell'AVS o dell'AI in caso di grande invalidità dovuta ad infortunio).

Parte 5: Disposizioni transitorie e disposizioni finali

1. Disposizioni transitorie

1.1 Aumento degli assegni per grandi invalidi; trasferimento dei sussidi di assistenza per i minorenni e dei sussidi per le spese delle cure a domicilio nell'assegno per grandi invalidi

- 10.001 Gli importi maggiorati dell'assegno per grandi invalidi si applicano a partire dal 1° gennaio 2004. Se le nuove prestazioni risultano inferiori a quelle precedenti (cfr. in particolare il N. 10.007) o se decade il diritto a una prestazione precedentemente goduta, la riduzione o la soppressione delle prestazioni avviene secondo i principi applicabili in caso di riduzione o soppressione delle rendite, ossia al più presto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della decisione (art. 88^{bis} cpv. 2 lett. a OAI, N. 5020 segg.).
- 10.002 Il diritto degli assicurati maggiorenni di ricevere sussidi per le spese di cura a domicilio decade. La soppressione di tali sussidi avviene secondo i principi applicabili in caso di soppressione delle rendite (cfr. N. 10.001).
- 10.003 Nel caso dei beneficiari maggiorenni di un assegno per grandi invalidi, per il calcolo del nuovo importo dell'assegno per grandi invalidi occorre rilevare il luogo di soggiorno (a domicilio o in un istituto; cfr. N. 8003 e 8005) al 1° gennaio 2004 e applicare il relativo codice. Ad eccezione dei casi menzionati al N. 10.009 (prima frase), per gli assicurati che non vivono in un istituto gli importi vengono aumentati, senza ulteriori accertamenti, con effetto al 1° gennaio 2004.
- 10.004 Nel caso degli assicurati che il 1° gennaio 2004 percepiscono sussidi di assistenza e/o sussidi per le spese di cura a domicilio, il luogo di soggiorno può essere ripreso dal modulo "Facture pour soins spéciaux à mineurs impotents" (solo f e d) (318.632.2). Se vi è unicamente un diritto ai

sussidi per le spese di cura a domicilio, il soggiorno a domicilio (vale a dire non in un istituto) è considerato dimostrato. In tutti i casi (eccettuato il N. 10.005: prestazioni all'estero) occorre effettuare un accertamento sul posto conformemente ai N. 10.007 e 10.008.

- 10.005 I sussidi di assistenza per minorenni grandi invalidi attualmente in corso e i sussidi per le spese di cura a domicilio che vengono versati all'estero verranno versati in misura immutata anche dopo il 1° gennaio 2004 fintanto che le condizioni di diritto per queste prestazioni saranno soddisfatte. Il diritto si estingue al più tardi con il compimento del 18° anno d'età (per i sussidi d'assistenza) o con il 20° anno d'età (per i sussidi per le spese di cura a domicilio). Se in seguito a una revisione venisse meno una o più condizioni di diritto, le prestazioni attualmente versate vanno ridotte o soppresse secondo i principi applicabili alla riduzione o alla soppressione delle rendite (cfr. N. 10.001).
- 10.006 Gli assegni per grandi invalidi, i sussidi di assistenza per i minorenni grandi invalidi ed i sussidi per le spese di cura a domicilio attualmente in corso (ad eccezione delle prestazioni versate all'estero di cui al N. 10.005) devono essere verificati conformemente ai N. seguenti e secondo l'ordine di priorità indicato qui di seguito.
- 10.007 *Minorenni grandi invalidi aventi diritto a sussidi di assistenza e a sussidi per le spese di cura a domicilio nonché minorenni che hanno diritto unicamente a sussidi per le spese di cura a domicilio:*
 Nel 2004 occorre determinare, mediante un accertamento sul posto, il grado di grande invalidità e, per un eventuale supplemento per cure intensive, l'onere d'assistenza derivante dall'invalidità (N. 8068 segg.). In seguito occorre effettuare un calcolo di confronto. Per il calcolo di confronto sono determinanti:
- per i sussidi d'assistenza: l'importo mensile deciso (senza sussidio per le spese di pensione);
 - per i sussidi per le spese di cura a domicilio: non l'importo mensile deciso, bensì l'importo mensile medio

effettivamente pagato, sulla base delle fatture presentate, negli ultimi dodici mesi precedenti la verifica.

Se il nuovo assegno per grandi invalidi (incluso un eventuale supplemento per cure intensive) risulta superiore alle prestazioni precedenti, si applicano i nuovi importi validi dal 1° gennaio 2004. Se il nuovo assegno per grandi invalidi (incluso un eventuale supplemento per cure intensive) risulta inferiore alle prestazioni precedenti o se viene meno il diritto a un assegno per grandi invalidi, la riduzione o la soppressione delle prestazioni avviene secondo i principi applicabili alla riduzione o alla soppressione delle rendite (cfr. N. 10.001).

- 10.008 *Minorenni grandi invalidi con un diritto a sussidi d'assistenza (senza sussidi per le spese di cura a domicilio):*
Nel 2004 occorre determinare, mediante un accertamento sul posto, il grado di grande invalidità e, per un eventuale supplemento per cure intensive, l'onere d'assistenza derivante dall'invalidità (N. 8068 segg.). È applicabile il N. 10.001.
- 10.009 *Beneficiari maggiorenni di un assegno per grandi invalidi:*
Nel caso degli assicurati beneficianti di un assegno per grandi invalidi di grado medio o lieve, nel 2004 occorre effettuare un accertamento sul posto unicamente se l'ultima decisione dell'ufficio AI risale a una data precedente il 1° gennaio 2002. In tal caso è applicabile il N. 10.001. Per tutti gli altri beneficiari maggiorenni di un assegno per grandi invalidi, l'accertamento sul posto va effettuato soltanto nel quadro della prossima revisione prevista.

1.2 Adeguamento delle rendite attuali

- 10.010 Le rendite intere attualmente in corso corrisposte per un grado d'invalidità di almeno il 66 2/3 per cento continuano ad essere versate dopo il 1° gennaio 2004 se a tale data i beneficiari di rendite in questione hanno compiuto il 50° anno d'età e le condizioni di diritto sono sempre soddisfatte. In tal caso non occorre adottare alcun provvedi-

mento. Il diritto sarà verificato, come sinora, in occasione delle previste revisioni. Se dalla verifica risulta un grado d'invalidità inferiore al 66 2/3 per cento, la rendita deve essere ridotta di conseguenza.

- 10.011 Ad eccezione delle rendite menzionate al N. 10.003, tutte le rendite versate attualmente per un grado d'invalidità tra il 55 e il 69,9 per cento devono essere sottoposte a revisione nel 2004.
- 10.012 L'*aumento della rendita* avviene, ai sensi dell'articolo 88^{bis} capoverso 1 lettera b OAI, con effetto al 1° gennaio 2004. La *riduzione o la soppressione della rendita* avviene al più presto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della decisione (art. 88^{bis} cpv. 2 lett. a OAI).
- 10.013 Le revisioni delle rendite versate per un grado d'invalidità superiore al 70 per cento previste per il 2004 devono essere posticipate.

1.3 Servizi medici regionali (SMR)

- 10.014 I SMR assumono il loro compito al più tardi il 1° gennaio 2005. I medici degli uffici AI mantengono le loro competenze fino al momento dell'entrata in funzione dei SMR, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2004.

2. Disposizioni finali

- 10.015 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2004. Essa sostituisce la versione vigente dal 1° gennaio 2000, compresi i supplementi 1 e 2.

Elenco dei moduli

Gli uffici AI possono usare i propri moduli invece di quelli ufficiali, se sono simili nel contenuto e nella struttura, e devono trasmetterne un esemplare all'UFAS. Non usufruiscono di questa possibilità i moduli di richiesta.

Moduli di richiesta

318.531 i	Richiesta di prestazioni AI per adulti
318.532 i	Richiesta di prestazioni per assicurati/e che non hanno ancora compiuto i 20 anni
318.276 i	Foglio complementare 3
318.267 i	Richiesta e questionario relativi a un assegno per persone grandi invalide dell'AVS o dell'AI

Moduli di accertamento

318.441 i	Questionario per l'ufficio AI concernente gli assegni per grandi invalidi dell'AVS
5420 i	Questionario per il medico riguardante la grande invalidità AVS/AI
5460 i	Incarico per una perizia medica
5400/5402 i	Rapporto medico
5404/5408 i	Rapporto medico intermedio
318.547.01 i	Inchiesta economica per persone che si occupano dell'economia domestica
318.547.03 i	Inchiesta economica per gli indipendenti
318.547.04 i	Questionario per sussidi d'assistenza per minorenni
318.546 i	Questionario per il datore/la datrice di lavoro
318.544 i	Revisione della rendita d'invalidità

Con la preghiera di osservare la lettera circolare AI n° 165 del 15 dicembre 2000 "Nouveaux formulaires pour les rapports médicaux AI".

Moduli di deliberazione e di decisione

318.200 i Decisione

Moduli vari

318.530 i Richiesta di prestazione dell'AI (conferma di rice-
vuta)

318.538 i Attestazione dell'incapacità al lavoro per le indennità
giornaliere

318.548 i Comunicazione della cassa di compensazione all'uf-
ficio AI

318.562 i Certificato per le indennità giornaliere dell'AI

Calcolo dell'incapacità lavorativa media e del periodo di attesa in base a due esempi (cfr. N. 2023 segg.)

Esempio 1:

Una tassista è stata inabile al lavoro per il 25 per cento durante tutto il 1996 e per il 90 per cento dal 1° gennaio del 1997. Quando è scaduto il periodo di attesa durante il quale è stata inabile al lavoro almeno per il 40 % in media?

Formula

$$(a \text{ mesi al } 25\%) + (b \text{ mesi al } 90\%) = (12 \text{ mesi ad almeno il } 40\%)$$

$$a \text{ mesi} + b \text{ mesi} = 12 \text{ mesi}$$

$$\Rightarrow b \text{ mesi} = 12 \text{ mesi} - a \text{ mesi}$$

Calcolo

$$(a \times 25\%) + ([12 - a] \times 90\%) = 12 \times 40\%$$

$$25a + 12 \times 90 - 90a = 480$$

$$25a + 1080 - 90a = 480$$

$$1080 - 65a = 480$$

$$600 - 65a = 0$$

$$600 = 65a$$

$$600 : 65 = a$$

$$9,2 = a$$

$$\Rightarrow a = 9 \text{ mesi} \quad b = 3 \text{ mesi}$$

Il periodo di attesa è quindi scaduto il 1° aprile 1997 (9 mesi del 1996 al 25% e 3 mesi del 1997 al 90%).

Un agricoltore è stato inabile al lavoro per il 20 per cento per anni. Dal 15.10.1996 al 31.12.1996 è stato inabile al lavoro per il 100% e dal 01.01.1997 per il 50 %. Quando è scaduto il periodo di attesa durante il quale è stato inabile al lavoro per almeno il 40% in media?

Formula

$$(a \text{ giorni al } 20\%) + (b \text{ giorni al } 100\%) + (c \text{ giorni al } 50\%) = (365 \text{ giorni ad almeno } 40\%)$$

$$a \text{ giorni} + b \text{ giorni} + c \text{ giorni} = 365 \text{ giorni}$$

$$b = 78 \text{ giorni (15.10. - 31.12.1996)}$$

$$c = 365 \text{ giorni} - 78 \text{ giorni} - a = 287 \text{ giorni} - a$$

Calcolo

$$(a \times 20\%) + (78 \times 100\%) + ([287 - a] \times 50\%) = 365 \times 40\%$$

$$20a + 7800 + 14350 - 50a = 14600$$

$$22150 - 30a = 14600$$

$$7550 - 30a = 0$$

$$7550 = 30a$$

$$7550 : 30 = a$$

$$251,6 = a$$

$$\Rightarrow a = 251 \text{ giorni}, \quad c = 287 - 251 = 36 \text{ giorni}, \quad b = 78 \text{ giorni}$$

Il periodo di attesa è scaduto il 5 febbraio 1997 (36 giorni al 50 % nel 1997).

**Direttive
sul calcolo della grande invalidità determinante per i sussidi di
assistenza per minorenni grandi invalidi**

Le seguenti direttive riportano dati indicativi da non applicare rigorosamente. Per quanto riguarda l'età nei singoli casi possono esserci differenze per difetto o per eccesso che sono "normali", ossia non determinate da una malattia, e che non devono essere prese in considerazione nel calcolo del bisogno di aiuto. In questo senso le direttive vanno seguite in maniera flessibile.

Età media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l'inizio del periodo di attesa	Osservazioni
<p>1. Vestirsi e svestirsi A <i>3 anni</i> un bambino sa vestirsi e svestirsi ma ha bisogno di aiuto per singole azioni come abbottonarsi e sbottonarsi. Calza le scarpe sul piede giusto e riconosce il verso giusto degli abiti. A <i>6 anni</i> sa allacciarsi le scarpe (determinante per i bambini che devono portare scarpe con i lacci a causa dell'invalidità).</p>	<p>Applicazione di protesi: dall'inizio dell'impegno supplementare. In caso di forte spasticità (p. es. p.c.p.) dall'inizio dell'impegno supplementare.</p>
<p>2. Alzarsi, sedersi, sdraiarsi A <i>10 mesi</i> un bambino sta seduto abbastanza bene da solo (specie sul pavimento e in grembo alla madre) e in modo particolarmente sicuro sul seggiolone. A <i>14 mesi</i> si alza senza aiuto. A <i>23 mesi</i> si siede da solo su una sedia o al tavolo.</p>	<p>Impegno supplementare a partire <i>da 4 anni</i>: il bambino deve essere legato perché continua ad alzarsi di notte.</p>

<p>Età media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l'inizio del periodo di attesa</p>	<p>Osservazioni</p>
<p>3. Mangiare A <i>20 mesi</i> il bambino usa con sicurezza il cucchiaino e la tazza che solleva e posa dopo aver bevuto. A <i>2 anni e 1/2</i> ha bisogno solo raramente di aiuto per mangiare cibi sminuzzati. A <i>5 anni e 1/2</i> sa sminuzzare da solo i cibi (salvo la carne). L'uso delle posate non pone più problemi. A <i>8 anni</i> sa mangiare da solo e anche tagliare la carne.</p>	<p>Occorre considerare come impegno supplementare anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i passati – le pappe – l'alimentazione speciale – la sorveglianza per il rischio di soffocamento nel mangiare (p. es. in caso di epilessia), RCC 1986 p. 510; N. 8026 – pasti ripetuti (p. es. in caso di malattie del metabolismo o gastriti)
<p>4. Lavarsi, pettinarsi, fare il bagno o la doccia A <i>6 anni</i> il bambino non si fa più aiutare volentieri nella pulizia personale. Il controllo è tuttavia necessario. Non sa ancora lavarsi i capelli e pettinarsi da solo.</p>	<p>Impegno supplementare a partire da <i>3 anni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – nel caso di invalidi gravi (paralisi, p.c.p.), se sono necessarie 2 persone per fare il bagno, perché il bambino non sa stare seduto da solo nella vasca né è in grado di aiutare. – nel caso degli epilettici, per la sorveglianza personale (rischio di annegamento nel bagno e di caduta nella doccia), N. 8031.

<p>Età media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l'inizio del periodo di attesa</p>	<p>Osservazioni</p>
<p>5. Andare al gabinetto A <i>2 anni e 1/2</i> il bambino non ha, in prevalenza, più bisogno di pannolini di giorno. A <i>4 anni</i> non sono più necessari i pannolini di notte. A <i>6 anni</i> il bambino sa pulirsi da solo (età per andare all'asilo).</p>	<p>Sono da considerare come impegno supplementare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – liberazione manuale dell'intestino – uso regolare del catetere, massaggio quotidiano della parete addominale, clisteri (dispendio di tempo), cambio molto frequente dei pannolini a causa di micosi dovute ad antibiotici, difficoltà a cambiare i pannolini a causa di una forte spasticità già dall'età di due anni, RCC 1989 p. 189.
<p>6. Spostarsi in casa o all'esterno, curare i rapporti sociali A <i>14 mesi</i> un bambino può camminare da solo. A <i>2 anni</i> sa salire le scale da solo. A <i>6 anni</i> il bambino sa andare da solo all'asilo, se il tragitto non è pericoloso, e stabilisce contatti sociali.</p>	<p>A partire da <i>4 anni</i> non dovrebbe più essere necessario un buggy per i percorsi normali. Questo va tenuto presente soprattutto per i bambini con difficoltà motorie e malati di cuore ecc. Nel caso degli epilettici, a partire da <i>6 anni</i>, per la sorveglianza personale necessaria a causa del frequente rischio di cadute, N. 8031.</p>

<p>Età media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l'inizio del periodo di attesa</p>	<p>Osservazioni</p>
<p>Cura permanente A <i>15 anni</i> dovrebbe essere possibile prendere da soli i medicinali. Dall'inizio della cura occorre considerare le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – applicare apparecchi sanitari di cura – rigirare l'invalido, p. es., in caso di decubito, – muovere gli arti paralizzati – inalare – alimentazione dietetica – bende. 	
<p>Sorveglianza personale Di regola prima dei <i>6 anni</i> la sorveglianza personale non va presa in considerazione. Per i bambini eretistici, autistici, o colpiti da frequenti attacchi di epilessia o di assenze occorre valutare secondo la gravità del disturbo.</p>	<p>Se vi è il rischio di soffocamento per frequente vomito, la sorveglianza va considerata dall'inizio, RCC 1989 p. 189.</p>

<p>Età media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l'inizio del periodo di attesa</p>	<p>Osservazioni</p>
<p>Casi speciali di grande invalidità di grado esiguo</p> <ul style="list-style-type: none"> – mucoviscidosi (N. 8092) – Dialisi a domicilio o dialisi peritoneale (N. 8061). – A partire dai 6 anni, ciechi, gravi impediti alla vista e invalidi fisici gravi (N. 8063 e 8066). – i bambini audiolesi gravi, che necessitano di prestazioni regolari e rilevanti dei genitori o di terzi per consolidare la capacità di comunicazione, dall'inizio del provvedimento pedagogico-terapeutico (N. 8065). 	<p>Per i minorenni con una maschera PEP o che si sottopongono a una dialisi peritoneale il diritto è giustificato al massimo <i>fino a 15 anni compiuti</i> (N. 8061).</p>
<p>Caso speciale di grande invalidità di grado elevato</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sordo-ciechi e sordi con una grave debolezza alla vista, a partire <i>dai 6 anni</i> (N. 8056). 	

Per le direttive e le indicazioni delle età si è tenuto conto del lavoro del Prof. Herzka: Das Kind von der Geburt bis zur Schule.